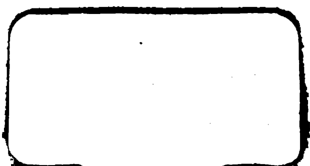








PIETRO SELLA

Legislazione Statutaria Biellese

MILANO
ULRICO HOEPLI
1908

Tip. G. Testa — Biella

INDICE

PREFAZIONE.

Esame paleografico degli statuti biellesi . . . . . . Pag. 1

Classificazione degli statuti . . . . » 5

Cenni storici . . . . » 11

Origini del Comune in Biella e nel biellese . . . . . » 20

L'elemento vicinale . . . . » 21

L'elemento ecclesiastico . . . . » 46

Elementi consuetudinarii . . . . » 54

Diritto pubblico amministrativo . . . . » 58

Enti speciali . . . . » 81

Ospedale . . . . » 81

Confraria . . . . » 83

Biella ed il biellese sotto Casa Savoia . . . . . . » 86

La dedizione di Biella a Casa Savoia . . . . . . » 86

Dei rapporti fra Casa Savoia e Biella . . . . . . » 93

Modificazioni al diritto amministrativo statutario per opera di Casa Savoia . . . . » 106

Diritto privato . . . . » 118

Diritto di famiglia . . . . » 118

Diritto successorio . . . . » 125

Proprietà . . . . » 130

Diritto penale . . . . » 167

Procedura civile . . . . » 178

Procedura civile sotto Casa Savoia . . . . » 180

Diritto feudale . . . . » 197

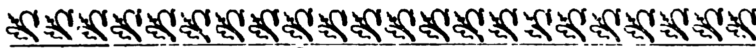
PREFAZIONE

Gli statuti di Biella[1], *da me editi, e gli altri biellesi, che ebbi ad esaminare, mi condussero a raccogliere qui le osservazioni che su di essi si potessero fare. Non è quindi questa una completa trattazione di tutti gli elementi contenuti nei nostri statuti, chè a ciò manca il riferimento di lavori d'ampia sintesi, quali ancora non abbiamo.*

E sia il lavoro mio considerato come un semplice contributo alla letteratura statutaria, scarsa di opere che trattino in modo coordinato di una regione. Questo ho tentato di fare, lieto se mi sarà poi dato di aver rilevato qualche fatto, se non nuovo, almeno di importanza generale.

PIETRO SELLA.

(1) Per la bibliografia biellese ved.: EM. SELLA - *Le memorie di Biella di G. Tommaso Mullatera,* Biella 1902, pag. XXIII e segg. Si cfr. pure: MASSERANO - *Biella e i Dal Pozzo,* Biella 1867.



ESAME PALEOGRAFICO DEGLI STATUTI BIELLESI.

Anzitutto ci si presenta lo « *Statutum Vernati et Glare* » che purtroppo oggi non è più reperibile. Sarebbe stato un documento della più grande importanza, perchè ci avrebbe dato il modo di conoscere i rapporti tra Biella ed il Vernato, notevoli senza dubbio per chiarire alcune questioni che si connettono alla « vicinia ». Ebbi solo a trovare una descrizione di tali statuti negli appunti di Pietro Vayra, il quale aveva visto il codice e lo voleva pubblicare insieme agli altri biellesi: dopo non se ne hanno più notizie. Ecco ciò che dice il Vayra. « Il manoscritto degli statuti di Vernato e Ghiara è un rotolo della lunghezza di metri 4,75, composto di 12 fogli in pergamena cuciti insieme, di lunghezza i primi otto di centimetri 45, e larghi centimetri 29, e gli altri cinque aggiunti dopo di lunghezza che varia dai 26 ai 28 centimetri. Alla fine del rotolo era stato cucito il decreto originale pure in pergamena d'Ibleto di Challant di conferma degli stessi statuti in data del 1402, 7 aprile. Gli statuti della prima redazione occupano i primi otto

fogli e sono in numero di 195, gli altri sono aggiunte e riforme delle quali alcune sono poste sotto la data 1338, altre sotto gli anni 1340 e 1354. In tutto gli statuti sono 222. La scrittura tanto degli statuti primitivi, quanto degli aggiunti è una minuscola corsiva gotica. Questo esemplare statutario è munito delle autentiche notarili e non vi ha dubbio che è lo stesso originale. Nessuna osservazione è da farsi sul modo in cui viene ora stampata essendosi seguito fedelmente l'ordine e la disposizione del testo. A cagione del lungo uso il foglio che è a capo del rotolo si è di molto logorato, cosicchè il principio degli statuti è monco per un buon tratto; i passi mancanti sono segnati con punteggiature. A garentire questo prezioso documento si danneggiasse maggiormente, si scucirono i fogli del rotolo, e, disposti secondo il loro ordine, furono distesi ed incollati sovra grandi fogli di cartone bianco in guisa che formano ora un volume in foglio grande meno suscettibile di guastarsi » (1).

---

(1) A complemento delle notizie precedenti do qui pure alcune note sugli statuti del Vernato gentilmente comunicatemi dall'ing. Enzo Fontana di Torino, il quale ora attende a completare la bibliografia statutaria intrapresa dal padre. « Statuta Vernati et Glare. Rotolo membr. sec. XIV, mutilo, Arch. com. Biella. Questi statuti furono in gran parte compilati tra il 1320 e il 1329: gli ultimi capi o paragrafi hanno la data del 1338 e 1340 ». In altri appunti: « Un rotolo in pergamena o meglio 13 pergamene di cui la prima è in gran parte guasta contengono gli statuti di Vernato e Glara. Di queste pergamene le prime 12 sono del secolo XIV, l'ultima del secolo XV. Gli statuti che occupano le prime 8 carte sono del 132.... (non si può leggere il resto perchè strappato via. Qualche volta Glara è anche scritto Glaira). Credo che fra la 7ª e l'8ª manchino due carte. Per titolo si può dare il seguente: *Statuta Vernati et Glare.* Quelli che occupano le carte 9 e 10 non si potrebbe dire quando siano stati compilati. Quelli a carta 11 sono del 1338. Quelli a carta 12 del 1340. A carta 13 vi è in data dell'aprile 1402 una concessione di Ibleto di Challant Capitano generale di quà di monti per il Conte Amedeo al Comune ed uomini « glare et vernati » di accrescere la quantità di pene fissate nei loro statuti antichi. Gli statuti non sono divisi per capi: sono tanti paragrafi ».

Degli altri statuti mi limiterò a dare un elenco sommario, perchè non presentano speciali caratteri.

Andorno. 1263. Membr. Orig. XV. Arch. Com. Biella.
1290. Id.
1474. Cart. Sec. XVI. Id.
1613. Cart. Sec. XVII. Id.
1623. Id.

Camburzano. 1599. Capitoli fatti nel 1599 ed approvati da Carlo Emanuele I il 14 luglio 1600. Cart. sec. XVII. Arch. Com. Biella.

Coggiola. 1517. Membr. Orig. Arch. Com. Biella.

Crevacuore. 1527. Cart. Sec. XVIII. Arch. Lamarmora. Biella. Si trovano pure nei privilegi concessi dal Marchese Besso Ferrero Fieschi nel 1577 in un volume ms. « Miscelanea congesta per D. Juris Utriusque Doctorem Petrum Carolum Antonium Vincentium Ormezanum Strobinum Moxensem de anno 1579 » già presso l'avv. Francesco Ormezzano in Lessona, ora in Arch. Com. Biella. Due particole degli statuti di Crevacuore circa l'imposizione di contributi e ciò che si deve pagare al feudatario sono in Arch. di Stato. Torino. Prov. di Vercelli; Masserano, n. 1° d'addizione.

Flecchia. 1480. Copia nel codice Ormezzano predetto.

Graglia. 1562. Conferma degli statuti per Emanuele Filiberto. Arch. di Stato. Torino.

Lessona. 1579. Cart. Sec. XVIII. Arch. Com. Biella.

Massazza. 1506. Stampato di tre fogli. Arch. Com. Biella.

Masserano. 1403. Cart. del Sec. XVII. Arch. Com. Masserano.

1461 e 1492. Rotolo Membr. Arch. Com. Masserano. Furono stampati a Varallo nel 1698.

1582. Costituzioni civili e criminali. Ne esistono varie copie dei Sec. XVII e XVIII: a Torino all'archivio di

Stato: a Roma all'archivio di Stato ed alla biblioteca del Senato.

Mongrando. 1515. Membr. Orig. Arch. Com. Biella.

Mosso. 1581. Pubblicati dal Dubo in vol. 30, pag. 513. Copia Membr. Sec. XVI in Arch. Com. Biella.

Ponderano. 1488. Cart. Sec. XVII. Arch Biella.

Salussola. 1376-1521. Si hanno le conferme di questi statuti in Arch. di Stato. Torino. Mazzo 5, n 3 4 e Mazzo 6, N. 3.

Santhià. 1363. Membr. Sec. XVI. Biblioteca universitaria. Torino. Mss. F. V. 4.: copia perduta nell'ultimo incendio. Però nell'archivio comunale di Candelo esiste una copia cartacea del Sec. XVIII. Notiamo pure che gli statuti di Candelo sono gli stessi di Santhià.

Sordevolo. 1574. Copia Cart. Sec. XVII. Arch. Com. Biella. Si ha pure una copia all'archivio della Camera dei Conti in Torino.

Tollegno. 1428. Copia Cart. Sec. XVI. Arch. Com. Biella.

CLASSIFICAZIONE DEGLI STATUTI.

Descritto così il materiale statutario biellese, credo bene di procedere ad una sua classificazione.

Sino ad ora (1) si distinsero gli statuti in statuti municipali, rurali, ed in statuti speciali delle arti. Ora, per quanto questa classificazione non sia certo inesatta, pure ci si trova dinanzi a molte incertezze, per quanto riguarda la divisione tra statuti municipali e statuti rurali. Di fatto si dicono statuti rurali quelli dei centri rurali e sono statuti sorti quasi tutti come rivendicazione contro il signore feudale (2). Ora, se noi consideriamo che anche molte città si diedero statuti sotto la forma di rivendicazione contro signori feudali e non solo sempre per disciplinare le proprie libertà, così vediamo che l' unica differenza tra statuti municipali e statuti rurali sarebbe quella di essere gli uni di città, gli altri di centri rurali, distinzione che non può assolutamente condurre ad una classificazione, perchè non contiene alcun carattere essenziale. E, come prova di questa mia asserzione, ricorderò che, quando il Caggese (3) volle classificare gli statuti rurali, li divise in statuti di « comuni rurali » che « si

---

(1) SCHUPFER. *Manuale.* Capi IV e V; CICCAGLIONE. *Manuale.* Vol. II, parte III, IV e opere ivi citate.

(2) SCHUPFER. *Manuale.* Pag. 393; CICCAGLIONE. *Manuale.* II. p. 77.

(3) CAGGESE ROMOLO. *Intorno all'origine dei Comuni rurali in Italia.* Riv. di sociologia, anno IX, pag. 188.

trovano nelle ville aperte lontano dai castelli signorili e dalla loro diretta influenza » con una popolazione rustica omogenea, e in statuti di « comuni curtensi » che si originano dalle corti signorili e si trovano in diretta dipendenza del feudatario del luogo.

Il Caggese, basandosi su di una divisione artificiale, com'è quella dei comuni rurali, dovette aggiungere che, trattando del comune rurale, non avrebbe analizzato il comune curtense nel suo « contenuto sociale, che è e dev'essere del tutto o parzialmente diverso ». Mi sia anzitutto lecito il dire che questo metodo mi sembra. se non altro, curioso: non crede forse il Caggese che anche nel comune curtense non vi sia un nucleo abbastanza importante e degno di studio per farci conoscere il comune « rurale »? Nel caso poi di un comune curtense che, scioltosi, in qualsiasi modo, dal vincolo feudale, ricada nell'autonomia del comune rurale, rimane palese che molti elementi vengono ad essere trascurati, specialmente per quanto riguarda le ribellioni di centri rurali ai proprii signori, fattore questo di somma importanza per l'assurgere a comune di essi centri.

Il concetto che spinse il Caggese a questa distinzione è senza dubbio parzialmente vero, ma non può servire di base ad una classificazione sicura. Vi sono molti Comuni rurali che, al contrario di Anghiari e di Biandrate, citati dal Caggese, benchè sotto l'immediato potere di un signore, hanno in mano una tal somma di poteri da quello dell'elezione del podestà a quello dell'elezione di tutti gli ufficiali comuni, malgrado una forma di vita economica intimamente connessa alla vita del signore feudale, che possono senz'altro essere posti tra i comuni rurali e non tra i curtensi. Si vede dunque che la definizione del Caggese non regge, non per mancanza

propria, ma per essere basata sulla distinzione di statuti in municipali e rurali, distinzione che, secondo noi, non è esatta (1).

Propongo quindi di dividere gli statuti comunali in statuti di Comuni indipendenti ed in statuti di Comuni sotto vincolo feudale. Così si rilevano due caratteri essenziali e perfettamente distinti. Ciascuna di queste due classi va poi divisa in due gruppi simili : uno comprende gli statuti, consuetudini, usi di vicinie e di centri rurali: l'altro statuti di città: così si distingue l'elemento campagnuolo da quello cittadino e si attua una importante differenza negli statuti di vicinie e di centri rurali in quanto che si distinguono quelli in cui non vi è traccia di dominio feudale (ad es. le vicinie della Val Camonica) (2) e quelli in cui, come nella maggioranza, si ha traccia di influenze feudali. Questi gruppi, per quanto riguardano gli statuti di Comuni sotto vincolo feudale, vanno divisi ognuno in due classi : la prima : statuti « mandato domini »: la seconda : statuti « ad honorem domini » (3).

(1) Ricordiamo qui pure la classificazione del Frola (FROLA GIUSEPPE. *Gli Statuti Canavesani.* Pinerolo. Tipografia Sociale. 1905. p. 13 e segg.); che divise gli statuti canavesani in statuti ecclesiastici e laici, divisi i primi in statuti pontifici, episcopali, abbaziali; i secondi in consortili e dei comuni signorili, in popolari o misti fatti col consenso della comunità o fatti dalla comunità ed approvati dai signori o fatti dagli statutarii scelti per metà dai signori e metà dalla comunità o fatti da terzi. Ma questa non essendo certo una classificazione, ma piuttosto una raccolta di varii caratteri, non sempre ben distinti, degli statuti, non vi credo necessaria alcuna critica, bastandomi l'averla accennata per maggiore completezza.

(2) Cfr. RAFFAGLIO GIOVANNI. *Diritti promiscui, demanii comunali ed usi civici.* Milano. Società Editrice Libraria. 1905.

(3) Notiamo che il TAMASSIA nel suo lavoro su « *Chiesa e Popolo negli statuti italiani* » (in Archivio giuridico, vol. VIII) ebbe a notare come la formola « ad honorem S. Stephani » che si trova nel documento biellese di Ottone de Riso, che più oltre discuterò, riapparirà col tempo negli statuti comunali sotto la veste dell'altra formola: « ad honorem Comunis », mettendo così in luce l'importanza di questa dicitura.

Il criterio per compiere questa distinzione è, oltre al criterio storico, che naturalmente sta in prima linea, quello dell'uso della formola iniziale « mandato domini » o « ad honorem domini », secondo cui si hanno nel primo caso statuti nei quali la volontà dei soggetti è nulla o quasi, nel secondo statuti dove essa è tutto o quasi ed in questo caso il signore feudale non fa che riconoscere lo statuto compiuto dal comune. E qui vanno pure compresi quelli che lo Schupfer (1) chiama usi contadineschi, i quali, per quanto abbiano in genere il carattere di convenzione col signore, pure, come base spesso di statuti rurali, vanno a questi connessi. E qui pure si attua la divisione di statuti « de mandato domini » o « ad honorem domini » a seconda che le convenzioni ebbero origine per volere del signore o dei contadini. Ad esempio prendiamo, nel biellese, lo statuto di Masserano. Masserano, feudo dei Fieschi, nel 1461 si diede uno statuto « ad honorem, exaltationem et bonum regimen predictorum dominorum de flischo.... », il quale statuto fu fatto « per dictos comune et homines et singulares personas loci messerani.... » in una credenza riunita « de mandato consulum... qui... approbauerunt et ordinauerunt ut infra... ». Il Pertile (2) pone questo statuto di Masserano tra gli statuti delle giurisdizioni feudali e proprio allo stesso grado di quelli, ad esempio, della Contea di Tarzo, sottoposta al Vescovo di Ceneda, dell'anno 1444, statuto fatto « mandato domini episcopi et comitis ». E questo non è assolutamente esatto. La formola « ad honorem domini » degli statuti di Masserano è solo il riconoscimento della giurisdizione dei Fieschi, ma ben altra cosa sa-

---

(1) SCHUPFER. *Manuale* pag. 456.
(2) PERTILE. *Storia del diritto italiano.* Padova 1873. II. 708.

rebbe se di mandato dei Fieschi si fossero fatti gli statuti; quindi una distinzione, quale proponemmo sopra, è assolutamente necessaria. Cosi anche lo statuto di Biella fu fatto dal Comune senza alcun intervento del Vescovo con un più o meno esplicito riconoscimento dell'autorità feudale di questo, come risulta, tra altro, dalla prefazione allo statuto che dice: « .... statuta et ordinamenta.... facta ad honorem dei... et venerabilis in Christo patris domini Episcopi Vercellensis.... »; in caso diverso si sarebbe detto « de mandato domini episcopi » od usata altra frase analoga.

A questi statuti « ad honorem domini » vanno pure uniti quelli fatti da giureconsulti, vicarii, consoli, ecc. di città soggette a feudo in cui la formola « ad honorem domini » manca, ma però vi è sottintesa. Così ad esempio, sempre stando a Masserano, abbiamo nel 1403 le « ordinationes facte per nobilem et egregium Antonium Mariam de Factis de Monmezano de Meserano ciuem Mediolani pro republica dicte comunitatis Meserani bene regenda.... tempore consulatus sui.... et publicate et vulgarizate in plena credentia et vicinantia comunis et hominum Meserani et per omnes aprobate et confirmate ». Qui manca la formola iniziale, ma il contenuto è lo stesso che se fosse stata usata.

Una terza categoria sarebbe poi formata da statuti speciali e dovrebbe essere divisa in statuti di arti, commerciali (1), marittimi ed in statuti feudali (2). Per cui si verrebbe ad avere il seguente prospetto:

---

(1) SCHUPFER. *Manuale*. Sez. II. Capo V.
(2) SCHUPFER. *Manuale*. Sez. II. Capo III.

- Statuti comunali.
  - Statuti di comuni indipendenti.
    - Statuti di città.
    - Statuti di vicinie e di centri rurali.
  - Statuti di comuni sotto vincolo feudale.
    - Statuti di città.
      - ad honorem domini.
        - Biella, 1245, sec. XIV.
      - de mandato domini.
    - Statuti di vicinie e centri rurali.
      - ad honorem domini.
        - Andorno. 1263. 1290. 1474.
        - Coggiola. 1517.
        - Flecchia. 1480.
        - Lessona. 1570.
        - Massazza. 1506.
        - Masserano. 1403. 1461. 1492
        - Mongrando. 1515.
        - Ponderano. 1488.
        - Santhià. 1363.
        - Sordevolo. 1574.
        - Tollegno. 1428.
      - de mandato domini.
        - Andorno. 1613. 1623.
        - Camburzano. 1599.
        - Crevacuore. 1527.
  - Statuti speciali.
    - Statuti di arti, industriali, commerciali, marittimi.
    - Statuti feudali.

CENNI STORICI.

Prima di procedere all'esposizione dei documenti statutarii, credo opportuno di dare alcuni cenni storici sul biellese sino alla dedizione a Casa Savoia, cioè sino a quando Biella passa a fare parte del regno sabaudo e la sua storia viene quindi ad essere compresa in quella generale.

Il primo documento in cui sia fatta menzione di Biella è un diploma degli imperatori Lodovico Pio e Lotario con cui donano al Conte Bosone « in pago ictimolum quod pertinet ad comitatum Vercellensem id est in villa que dicitur bugella mansum.... » (1). Questo documento si trova nell'Archivio di Stato di Parma e porta la data del 1 luglio 826. A questo Bosone succedette Bosone II, suo nipote, il quale lasciò solo delle figlie; allora i beni dei Bosoni vennero violentemente occupati dal Conte di Milano che li trasmise al figlio, il cieco Manfredo da Mosezzo, capostipite di molte famiglie, come i Conti di Cocconato, i Conti di Cavaglià, etc. (2). Per mezzo della figlia di Manfredo da Mosezzo Biella passò poi, nella prima metà del decimo secolo, almeno in parte,

---

(1) VAYRA PIETRO. *Nota sul diploma dell'Archivio Parmense degli imperatori Ludovico Pio e Lotario al Conte Bosone dell'anno 826*. Torino. Bona. 1890.

(2) SELLA EM. op. cit. pagg. 239 e seg. - GABOTTO FERDINANDO. *Le origini e le prime generazioni dei Conti di Cavaglià*. Genova. Tip. R. Istituto Sordomuti. 1902.

in proprietà dei marchesi torinesi, ma probabilmente contemporaneamente vi fu una donazione od un cambio di terre, in cui Biella era compresa, a favore del Vescovo di Vercelli, fatta da uno degli eredi diretti del Conte Bosone stati spogliati nell' 880 dal Conte Manfredo. Questa sembra essere stata l'origine della signoria della Chiesa vercellese su di Biella.

L'origine della Chiesa biellese, che si intitola a S. Stefano, non è nota, ma certo risale a tempi molto antichi, perchè all'epoca primitiva le pievi prendono il nome degli apostoli o si intitolano a S. Stefano protomartire e solo più tardi a Maria e ad altri Santi (1).

I primi documenti riguardanti questo punto della storia biellese sono due atti del 14 luglio 1027 in cui Benedetto del fu Costanzo nell'uno, Gazino e Giovanni nell'altro, donano a favore della Chiesa e pieve di S. Stefano di Biella, soggetta alla podestà del Vescovo di Vercelli un sedime con vigna, prato e gerbido situati nel luogo e territorio di Chiavazza, confermando detti beni al capitolo di S. Stefano mediante il pagamento di un canone (2). Dunque il capitolo non solo esisteva già nel 1027, ma deve essere di molto anteriore. Il Mullatera (3) dice che esso fu istituito al tempo degli Ottoni: il Masserano (4) afferma trattarsene in documenti anteriori che però oggi più non esistono, sì che a noi mancano gli elementi per risolver la questione: in complesso però il Mullatera potrebbe benessimo aver ragione.

Frattanto nelle frequenti lotte tra la Chiesa ed il Comune di Vercelli, Biella ebbe spesso a soffrire dalle

(1) De Rossi Jo. Bapt. *Inscriptiones christianae.* Romae 1857-61, 1888.
(2) M. h. p. Chart. I, 458, 460.
(3) Sella Em. op. cit. pag. 25.
(4) Masserano. op. cit. pag. 261.

invasioni e rappresaglie dell'esercito comunale vercellese, ciò che prova come essa appartenesse sempre alla Chiesa vercellese. Ma presto le cose cambiarono: nel 1275 era Vescovo di Vercelli Aimone di Challant, il quale si fece mediatore tra guelfi e ghibellini vercellesi, pacificandoli nel 1285. Però frattanto, spinto dalla mancanza di denaro, tassò i canonici di S. Stefano, i quali ricorsero ad Ottone Visconti, metropolitano della Chiesa di Vercelli, ottenendo sentenza loro favorevole. Notiamo questo tendere di Biella ai Visconti, fatto che condusse alla separazione di Biella da Vercelli, cui seguì poi la dedizione ai Visconti nel 1351: qua inoltre si riafferma il fatto dell'unione del Capitolo col Comune contro il potere vescovile: anzi notiamo che in questo caso furono i canonici che diedero l'impulso a tale dedizione. Intanto in tutto il biellese si organizzavano rivolte al potere vescovile in occasione dell'intervento di questa autorità nelle questioni e liti a mano armata che avvenivano tra varii paesi del biellese, sì che alle scomuniche Biella, Sala, Andorno, Ponderano, risposero colla resistenza.

Ad Aimone di Challant successe nel 1303 Rainieri Avogadro cui tenne dietro Uberto Avogadro il quale, arrestato nella presa di Vercelli del 1321, riuscì a fuggire a Biella dove fu accolto e tenuto in salvo sino al 1328, anno in cui morì (1). Morto il Vescovo Uberto, gli Avogadro e gli altri guelfi, i quali avevano grande influenza presso la corte pontificia in Avignone, fecero sì che fosse eletto un Vescovo della loro fazione: Lombardo della Torre.

Sotto il Vescovo Lombardo Vercelli continuò le lotte col suo Vescovo ed i biellesi parteggiarono per esso. La

(1) ADRIANI GIAMBATTISTA. *Gli Statuti di Vercelli.* Torino. Paravia. p. CXXVII e seg.

guerra fu vivissima ed essendo insorta Salussola poco dopo il 1334 Biella, fedele al Vescovo, inserì nella *Rubrica extraordinaria* dei suoi statuti antichi due articoli (1) in cui si vieta ai biellesi di andare a Salussola o darle in qualsiasi modo aiuto a favore, sotto pena di bando. Vi si aggiunge nell'art. 373 il permesso di derubare e spogliare quelli di Salussola; nell'a. 374 il bando viene mutato in bando perpetuo coll'aggiunta del sequestro dei beni. Questa lotta cessò poi solo nel 1343 per intervento del Cardinale Guglielmo dei Quattro Santi Coronati.

Intanto il Vescovo Lombardo dava origine ad una questione che, pel potere vescovile, fu fonte di grandi guai ed una delle cause principali della lotta tra Biella ed i Vescovi di Vercelli che condusse alla dedizione a Casa Savoia. Il Vescovo pretendeva la successione di chi morisse « ab intestato » senza figli, secondo la norma generale del diritto feudale. Alla fine del 1200 è dubbio se questo diritto di successione spettasse ai Canonici di S. Stefano od anche al Vescovo, ma probabilmente spettava anche a questo, essendogli riservati quattro canonicati secondo una costituzione del 17 ottobre 1194. Però certo essi succedevano solo a chi fosse stato legato da vincoli di dipendenza a qualcuno dei canonicati del capitolo biellese; degli altri biellesi non vi è menzione.

Ma Lombardo della Torre estese le pretese a tutti i biellesi; il Comune protestò; il Vescovo abilmente venne ad una transazione mediante il compenso di 2000 fiorini che però il Comune dichiarò di dare non come dovuti, ma solo per amor di concordia, colla clausola che questo patto dovesse essere approvato da ogni singolo Vescovo, motivo questo pure di future liti.

(1) Biella. 1245. art. 373, 374.

Al Vescovo Lombardo succedeva Emanuele Fieschi. Questi risollevò subito la questione della successione « ab intestato ». Il Comune appellò all'Arcivescovo di Milano che diede torto al Fieschi : Emanuele, venuto poi a Biella, ratificò e confermò il patto stretto tra Biella ed il Vescovo di Vercelli il 2 luglio 1348, salvo la suprema approvazione del Papa (1).

Giovanni Fieschi, succeduto ad Emanuele, morto nello stesso anno 1348, risollevò molti dissidii coi biellesi per materie di gabelle sul sale, di dazio sul vino e riprese la questione della successione « ab intestato ». Il Comune e con esso tutte le terre del biellese protestarono, ma il Vescovo non cedette e passò a vie di fatto, tanto che il Comune chiese la protezione dei Visconti. Giovanni Visconti, Arcivescovo di Milano, mandò Cavalcabò dei Cavalcabò di Cremona a trattare col Fieschi: mentre si stava trattando si vide comparire, e sembra spontanea, l'offerta di mediazione da parte di Francesco, bastardo di Monferrato « intervento..... importante in quanto accenna alle cupidigie, od almeno alla sollecitudine non certo disinteressata anche di un'altra potenza subalpina riguardo a Biella ed al territorio della Chiesa di Vercelli: fra poco, accanto a Milano ed a Monferrato, vedremo pure entrare nell'arringo Savoia » (2). Il Comune, ringraziando, declinò l'offerta.

Intanto col Fieschi non si veniva a conclusione : anzi questi, ritiratosi a Masserano, scriveva ai biellesi una lettera insolente di risposta ad una del Comune, chiedeva se i biellesi volessero o no esercitare la giurisdizione ecclesiastica consueta e li ammoniva ad obbedire.

---

(1) Gabotto. *Biella ed i Vescovi di Vercelli* pag. 98 e seg.

(2) Gabotto. *Biella ed i Vescovi di Vercelli* pag. 103.

E risollevata, per la morte di uno d'Andorno senza eredi maschi, la questione delle successioni « ab intestato » ordinandosi dal Vescovo la consegna dei beni ereditarii al suo castellano ed essendosi, a quanto sembra, opposto il Comune di Biella, il Fieschi lo colpì d'interdetto. Il Comune ed il Capitolo — si noti anche qui questa importante unione — ricorsero a Milano; il Vicario dell'Arcivescovo il 7 marzo 1350 sospese l'interdetto. Ed il Fieschi, per mezzo di Niccolò Fieschi venuto appositamente da Genova, tentava di transigere coi biellesi, ma volendo questi la libertà nelle successioni mediante 2000 fiorini di compenso, l'accordo fallì. Il Fieschi volle mantenuto l'interdetto e passò a vie di fatto contro Biella: questa gli rifiutò obbedienza e si diede al potere, sembra ecclesiastico, di Milano (1). Il 7 maggio 1353 Giovanni Fieschi dichiarava solennemente di obbedire all'Arcivescovo di Milano; i motivi però non sono ben chiari. Ma, mentre il Visconti era occupato nella guerra col Monferrato, Giovanni Fieschi, raccolto un esercito, si presentò alle porte del Vernato, uno dei quartieri di Biella, senza assalire la città che si dichiarò pronta a difendersi all'estremo, sì che il 21 gennaio 1373 si venne a patti favorevoli in tutto ai biellesi (2). Questa convenzione fu poi approvata da Gregorio XI con bolla del 31 dicembre.

Nel frattanto il Vescovo si impadroniva di Vercelli: a Biella era tornata la quiete. Ma nel 1377 scoppia un tumulto: il Vescovo è arrestato ed incarcerato: la credenza si raduna ed assolda a sua difesa Giacomo dal Verme nel mentre che molti paesi vicini, come S. Germano, Verrone, Santhià, Buronzo, Candelo, Carisio, Villarboit si dànno al Conte Verde. Anzi era venuto a Biella

(1) Gabotto. *Biella ed i Vescovi di Vercelli* pag. 107.
(2) Sella Em. op. cit. pag. 59.

Ibleto di Challant, il quale potè ottenere che il 10 luglio gli fosse consegnato il Vescovo coll'obbligo di tenerlo come ostaggio nel proprio castello di Montjovet, dopo aver deputato Amedeo di Challant a podestà di Biella (1).

Frattanto era il Visconti altrove occupato e di ciò approfittando il Conte Verde conchiuse con esso un patto il 4 marzo 1378 con cui questi s'impegnava a non far novità nelle terre di Vercelli: così Casa Savoia rimase in possesso delle terre eusebiane. Ed il 25 aprile la credenza di Biella concedeva la liberazione del Vescovo coll'obbligo a questi di non abitarvi, di non procedere a vendette, in caso di dissenso tra i Comuni e la Chiesa di Vercelli di stare al lodo dei Challant e del Vescovo d'Ivrea: infine al Fieschi erano riservati i diritti della Chiesa eusebiana. Ed il Fieschi si ritirò a Masserano, dove poi sempre rimase.

Finita così la lotta col Vescovo, il Comune inviava oltre monti il canonico Ardizzone di Codecapra con Nicolò Ferrero per trattare i patti della dedizione di Biella a Casa Savoia: il 1° luglio Pietro di Mosso e Martino Novellino recatisi a Rivoli pregarono il Conte Verde di accettare la dedizione di Biella per 30 anni, conchiusa il 6 agosto 1379.

Così finiva la signoria del Vescovo di Vercelli e Biella era incorporata nella maggior cerchia del dominio di Casa Savoia.

∴

Questa, con poche varianti, è la storia di tutti i varii paesi del Biellese: se ne scostano solo Masserano, che, con Crevacuore, Flecchia e Masazza, fu feudo della

---

(1) SELLA EM. op. cit. pag. 64-5; CIBRARIO. *Storia della monarchia di Casa Savoia.* Firenze. Cellini 1869. III, 247.

Chiesa di Vercelli prima, poi dei Fieschi. La prima notizia di Masserano è un incerto diploma del 1054 che lo conferma alla Chiesa di Vercelli, cui si dice passato per una vendita di Adelaide, seconda moglie di Ottone I, al diacono eusebiano Oggero. All' Oggero successe il vescovo vercellese Gisolfo per investitura confermata con sentenza del delegato pontificio del 16 gennaio 1146 contro le pretese dei canonici della stessa Chiesa, investitura riconfermata da varii diplomi imperiali e da una bolla di Urbano III del giugno 1186. E, mentre il Comune di Vercelli, tra varie e turbinose vicende s'era andato formando e rafforzando, Masserano veniva occupato da Giovanni Avogadro; poi, per varie volte, cadde successivamente in mano del Vescovo e del Comune di Vercelli, sino a che il 12 gennaio 1252 rimase in definitivo possesso del Vescovo. Nel 1394 venne alienato, con bolla di Bonifacio IX, dal Vescovo Ludovico Fieschi ad Antonio suo fratello; fu costui il quale fece aderenza ad Amedeo VIII che aveva, da non molto, sotto il suo dominio Biella e gran parte del biellese, serbando però sempre la signorìa di Masserano.

Ed anche a Masserano, come e quando non ci è noto, era sorto il Comune e naturalmente era entrato in lotta coi proprii signori. I documenti sono scarsi e solo ci resta una transazione, precedente la formazione degli statuti, alla quale credo bene di accennare a maggior illustrazione dell'ambiente masseranese. Questa transazione ci si presenta sotto la forma di franchigie concesse il 20 giugno 1379 da Gio. Fieschi, Vescovo di Vercelli. Già accennai alla tirannìa del Fieschi nel biellese e come, fallitogli ogni tentativo, egli si sia ritirato in Masserano, dove, approfittando dei suoi diritti di signore feudale, deve aver commesso numerose violenze, sì da indurre il

Comune alla rivolta, frenata alquanto da tale concessione di franchigie. Un documento del 29 giugno ci dà idea del come si sia svolta la lotta. Dice che le querele sorsero « ad sugestionem emulorum ipsorum hominum de Messerano et veraciter honorem prefati Domini non amantium » e per varie innovazioni fatte dal Vescovo.

Ora chi erano questi emuli di Masserano? Una risposta certa non si può dare, ma è logico il supporre che discordie tra Vescovo e Comune già esistessero: forse chi rinfocolò le ire fu Casa Savoia, la quale è rappresentata in questa transazione dal capitano di Santhià; ipotesi questa probabile tanto più che ricorda del tutto la politica seguita da Casa Savoia nelle lotte tra Biella ed il Vescovo di Vercelli.

La transazione, che esaminerò minutamente più oltre trattando delle norme di diritto feudale, è in massima parte favorevole ai Masseranesi e forma la base degli statuti che si vedono molto dopo già formati nel 1403, nel 1461 e 1492.

Ricordiamo infine che Masserano si distingue affatto dal resto delle terre biellesi, perchè feudo di un'unica famiglia sin da prima che vi fosse traccia di un Comune, il quale non ebbe che scarso modo di svilupparsi, onde gli statuti di questo luogo hanno poco sviluppo e minima importanza.

ORIGINI DEL COMUNE IN BIELLA E NEL BIELLESE.

Prendendo ora per perno della mia trattazione Biella ed i suoi statuti, che sono i più importanti e completi, passiamo a ricercare anzitutto le origini del Comune nel biellese. Il tipo del Comune biellese è abbastanza semplice, avendo avuto nessuna o poca parte nella storia generale: quindi gli elementi da osservare si riducono a due soli: quello vicinale e quello ecclesiastico. Di elementi signorili non vi è traccia. I nomi di famiglie nobili che riscontriamo, in epoca molto tarda, nel biellese, hanno tutti origine dall'esercizio del notariato e tali titoli furono dati da Casa Savoia: i membri di queste famiglie continuarono poi sempre ad essere membri del collegio dei notai, probabilmente per fruirne i vantaggi vendendo il loro turno d'esercizio presso la curia. In quanto al resto del biellese, in cui il Gabotto vorrebbe trovare esistenti dei « domini » (1), credo bene notare sin d'ora (più oltre ne dirò più estesamente) come non sia assolutamente certo che l'appellativo di « domini » implichi l'esistenza di diritti signorili.

---

(1) Cfr. GABOTTO. *Biella ed i Vescovi di Vercelli*, pagg. 66, 67.

L'ELEMENTO VICINALE.

Diciamo ora dell'elemento vicinale, la vera base dell' origine e dello sviluppo del Comune in Biella. Dato però che questo argomento non venne finora trattato estesamente, così credo opportuno il premettere alcune osservazioni sulla vicinia a maggior chiarezza di quanto verrò poi dicendo (1).



Già in Roma esisteva un'organizzazione consuetudinaria rurale che, col suo svolgersi, fu substrato alla riforma di Augusto. Questi, come dice Svetonio, « spatium « urbis in regiones vicosque divisit, instituitque ut illas « annui magistratus sortito tuerentur hos e plebe cuiu- « sque viciniae electi ». Tali magistrati, eletti nella vicinia stessa, erano incaricati, come si rileva da Dione, delle solennità compitalizie, cioè in onore dei lari nelle cappelle (compitum) erette in ogni vico, dei giuochi ed anche della sorveglianza sugli incendi (2). In queste

(1) Ved. SELLA PIETRO. *Alcune note sulla vicinia come elemento costitutivo del Comune.* Arch. stor. it. IV. 1905.

(2) Ved. GEORG WISSOWA, *Religion und Kultus der Römer*, p. 151; inoltre Rom., C.I.L. VI, 1324, 2221, anche 335: *Römische Mittheilungen*, IV. 262; Pompeij C.I.L. IV, 60; notevole è l'iscrizione contenuta nel C.I.L. VI, 759; ved. pure ORELLI, *Inscr.*, n. 3116, 5400; questi sono gli unici monumenti epigrafici, a quanto mi consta, in cui sia nominata la *vicinia*. Di *vicomagistri* si parla nel C.I.L. VI, 449, 450, 451, 452, 453. Un concetto esatto della riforma di Augusto ci è fornito dal MOMMSEN, in *Röm. Staatsrecht*, II, 1035, col dire: « Vom politischem Standpunkt aus wurde

vicinie si ha traccia di una consuetudine per cui si usava deferire la risoluzione delle controversie ad un giudizio arbitrale (1). Scopo di questo giudizio era di evitare profondi turbamenti nella piccola cerchia del vicinato, come è largamente dimostrato da tutti gli scrittori latini e dal mantenersi del compromesso attraverso tutte le epoche sino alle odierne, col medesimo intento di evitare un turbamento tra persone vincolate dagli stessi interessi.

I barbari pure avevano una organizzazione simile a quella della vicinia. Una completa esposizione ne fece lo Schupfer nel noto suo studio sull'*Allodio*, da cui si rileva che i vicini formavano una comunità, come dice Rotari (346): « fabula quae inter vicinùs est » (2). Rotari aveva poi deferito al giudizio arbitrale della vicinia ed alle

« den Bezirken gar keine und ihrer Unterabtheilungen, den Strassen, nur « in sacraler Beziehung eine gewisse Action eingeräumt oder vielmehr « gelassen; denn die im J. 747 d. St. getroffene Einrichtung, dass in jedem « Strassenbezirk (vicus) vier in demselben wohnhafte den Freigelassenen « oder gleichstehenden Freigebornen angehörige, jährlich, wir wissen nicht « wie, gewählte Vorsteher (magistri) nebst vier assistenten (ministri) gewisse « religiose Handlungen und Festlichkeiten, insbesondere die Compitalienspiele, « ausrichten sollten, ist nur in der Allgemeinheit und Gleichformigkeit der « Anordnung eine Neuerung ».

(1) Ved. ANDRICH, *Intorno alle origini del Comune*, in *Riv. It. di sociologia*, VIII, p. 637; BRUGI, *Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani*, Padova 1877, p. 221.

(2) F. SCHUPFER, *Allodio*, in *Digesto italiano*, II, II, pp. 445 e seg. Vedi inoltre: PORRO, *C. D. L.*, p. 67, a. 793; MORBIO, *Munic. italiani*, p. 306, a. 1017; *M. h. p. Ch.*, I. p. 477: GIULINI, *Memorie*, I, p. 332; Roth., 146, 300, 346; Liut, 134; *Lex Baiuw.*, XII; *Lex Alam. Hlot.*, XXXI. 2; *Lex Sal.*, XLVII, 4; *Lex Burg.*, XLIX, 1-3; *Lex Sax.*, art. 797; *Lex Burg.*, I, 71; cap. III, p. 19, V. p. 335. Ved. ANDRICH *La « fabula »*, in *Studi giuridici* offerti a F. SCHUPFER. Inoltre P. C. Planta, *Das alte Raetien*, Berlin, 1872, pp. 196, 197, 316.

consuetudini locali il rifacimento del danno dato ai campi (1). E qui sembra che, allorquando i barbari raccolsero le loro consuetudini e questa giurisprudenza rurale venne quindi raccolta nella casistica delle leggi nazionali, si sia imitata la legislazione ed il giudizio arbitrale dei *vici* imperiali e così si determinò che, all'infuori delle cause di capitale importanza, quelle minori potessero essere definite avanti al tribunale del centenario e non a quello del conte. Questa giurisdizione però può essere anche derivata dal vico germanico per svilupparsi e differenziarsi di istituti precedenti, come farebbe credere la frase di Tacito « principes ius dicunt per pagos vicosque ». Il giudizio pacificatore venne così riguardato come il solo possibile e non come quello di cui si potesse, volendo, servirsi. Un tal legame d'indole processuale tra la vicinia romana e la barbarica è assai notevole, e, dal punto di vista giuridico, di maggior valore del concetto espresso da Dario Bertolini (2), che si accontenta di spiegare il passaggio dalla vicinia romana a quella barbarica dicendo semplicemente: « Quando poi « l'idolatria cedette il campo al cristianesimo, le cappelle « dei lari divennero le chiesuole della vicinia, la quale « provvide alla loro manutenzione, al culto ed alle feste « che si addicevano alla nuova fede, continuando ad « avere cura delle strade, degli edifici e di quanto ser- « viva al comune vantaggio ». L'elemento del giudizio arbitrale, così bene messo in luce dall'Andrich, è di assai maggior importanza, perchè ci dà modo di vedere questo

---

(1) Ved. ANDRICH, *Intorno alle origini del Comune.* in *Riv. di sociologia*, VIII, 1904: ANDRICH, *Gli statuti del bellunese dei danni dati e le wizae*, in *Arch. St. It.*, Ser. V. to. XXXIV.

(2) Ved. DARIO BERTOLINI, *Statuti di Concordia.* in *Arch. St. It.*, Ser. V, to. I. p. 159 e *Statuti di Portogruaro*, art. 30.

organismo sotto il punto di vista delle quistioni sorte da rapporti di proprietà, rapporti che più di ogni altro vincolano società così poco evolute. Del resto, molto probabilmente, il Bertolini si è ispirato al noto lavoro del Mazzi sulle vicinie di Bergamo (1), il quale dimostra il pretto carattere ecclesiastico delle vicinie bergamasche, ma che ha il torto, così comune e così dannoso di voler generalizzare, dicendo « la vicinia medioevale nei « suoi tratti più originarii non si presenta che come « istituzione ecclesiastica, come germe di quelle parroc- « chie cittadine che ebbero vita dopo il mille ». E aggiunge di non credere alla derivazione della vicinia dal vico romano, derivazione che verrebbe resa molto probabile anche solo dalla teoria suaccennata del Bertolini, spiegando il fatto con un semplice mutamento di religione. L'argomento più importante addotto dal Mazzi per spiegare il carattere religioso della vicinia è la considerazione che tutte le vicinie sono intitolate ad una parrocchia; ora se noi notiamo che le vicinie di Portogruaro (dette: « ab Ecclesia superius, ab Ecclesia inferius, ab illa ripa, « in burgo novo, in qualibet circharum ». *Cod. dipl. della città di Portogruaro*, pp. 24, 25); di Concordia (dette forse: Frattuzza, S. Giusto, Bandoquerele, Pontecasai. Bertolini, op. cit., p. 159) di Biella (dette Piano e Piazzo) non portano nomi di santi o di chiese, e che in Val Camonica le vie non si intitolano alle cappelle, ma alle singole famiglie o ad un luogo (2), e molti altri casi potrei addurre, allora dobbiamo limitare l'asserzione del Mazzi alla sola Bergamo e dire che spesso e non sempre le vicinie hanno un carattere religioso. D'altronde

(1) Mazzi, *Le vicinie di Bergamo*, Bergamo, 1884, pag. 3.
(2) Raffaglio, *Monitore dei Tribunali*, 1904, pp. 654 e segg.

è vano negare la persistenza dell'elemento romano nella sua più ampia espressione, dal momento che nella vicinia medioevale ritroviamo, oltre agli obblighi religiosi derivati certo dagli obblighi compitalizî, quello di curare le vie (1) ed anche quello di sorvegliare gli incendi, che già esisteva all'epoca romana e che è del resto naturale in ogni comunità (2).

Noi crediamo invece col Raffaglio (3) che in genere le vicinie siano « consorzii di famiglie originarie del « luogo che in tempo antichissimo si riunirono a scopo « di comune aiuto, di mutua assistenza e difesa ». E l'Andrich dimostrò che così era anche nel Bellunese (4), dove « il comune rurale è composto di un certo numero « di famiglie, che si materializzano, come in tutti i co- « muni, ciascuno nella propria casa, la quale deve perciò « essere gelosamente difesa e custodita, e, se distrutta, « rifatta anche coll'aiuto del Comune ». Attorno ad ogni casa vi è un tratto di terreno (clausura) che è unito alla casa: di questo terreno era vietata l'alienazione o, se permessa, erano concessi molti modi di riscatto. Senza dare tutte le citazioni, che sarebbero infinite perchè

---

(1) Mazzi, op. cit., pp. 115 e segg. Ad es. *Vercelli, Statuti*, 1241, lib. I, fol. 15, dice: « ..... quod potestas teneatur infra duos menses ab introitu « sui regiminis compellere consules cuiuslibet vicinantie facere aptare vias « in sua vicinia de terra glarea et calcestro: ita quod quilibet vicinus in « facie domus in qua habitauerit aptare teneatur eo modo quod possit per « vias commode commeare et itinerare ».

(2) Ved. ad es., *Biella, Statuti*, sec. XIV, art 81: « Item quod vicini et « mulieres illius contrade in qua esset incendium portare aquam ad extin- « guandum *(sic)* ignem et vassa concedere teneantur. Sub banno solidorum « V. papiensium ».

(3) Raffaglio, op. cit.

(4) Andrich, *Intorno alle origini del Comune*, in *Riv. di sociologia*, VIII, 1904.

questo è fatto comune a tutti gli statuti, ci limitiamo a pochi esempî per le vicinie da noi citate. In Val Camonica lo statuto della vicinia di Azzone (13 gennaio 1446) dice: « ....item quod aliquis vicinorum existentium supra- « scripta contrata de Zono non possit aliquo colore iuris « vendere, nec alienare, nec in eorum locum ponere « aliam aliquam personam.... ». Lo statuto del 4 marzo 1528 dice: « ...fundi et proprietates ipsarum viciniarum « non posse vendi, alienari, obligari, nec pro anima iu- « dicari, sed tantummodo redditus et proventus ipsarum « proprietatum possent vendi cum sint divisi.... » (1). Questo è pure stabilito negli statuti vicinali veronesi, editi dal Cipolla (2); in quelli di Bergamo (3); in quelli di Biella (4).

*
* *

La Lex Salica (5) dice che se uno voleva stabilirsi in un villaggio, bisognava che i vicini ne deliberassero e fossero d'accordo, norma generale nella vicinia comunale e che prova come dal lato dell'ammissione della vicinia vigessero le norme barbariche. L'estraneo o forense doveva risiedere nella vicinia per un certo tempo; poi era ammesso al giuramento di viciniacni erano pure obbligati tutti i figli di vicini all'età di 18 anni. Il diritto

---

(1) Ved. in ANDRICH, op. cit., varî casi di riscatto.

(2) CIPOLLA, *Statuti rurali veronesi*, in *Archivio veneto*, XXXIII - XXXVIII.

(3) MAZZI, op. cit., pp. 78 e segg. *Statuti*, 1248, p. 9, art. 22: 1331, p. 9, art. 20, ecc.

(4) *Statuti*, 1245, art. 67, 239, 241, 244.

(5) XLV, 1-2.

di vicinanza era personale, non cedibile, competeva al solo maschio maggiore di 18 anni; per equità le vedove senza figli maschi continuavano a godere il diritto di vicinanza purchè rimanessero « caste et honeste ad honor « di suo marito » (1); così pure le donne nubili che restassero senza parenti membri della vicinia decadevano passando a Dio o a marito. Chi si allontanava per un certo tempo o cambiava di residenza, ne perdeva il diritto: i parroci, senza essere originarî, facevano parte della vicinia, fatto questo che ancora una volta dimostra la preesistenza di un elemento romano (2). A Bergamo (3) la vicinia era garante per la cattura dei banditi e vi era l'obbligo di denunciare entro otto giorni « omnes « violentias, occupationes, invasiones, molestationes et « turbationes manifestas et notorias factas et que amodo « fient in vicinantiis » (4).

In sostanza gli ammessi al vicinatico promettevano di essere buoni e fedeli cittadini e vicini della città, di procurarne col consiglio e con l' opera ogni possibile vantaggio, di soddisfare « singulas angarias et factiones, « coltas et impositiones » (5), di essere affezionati ai

(1) *Statuto della vicinia di Schilpario*, c. 9, pp. 10, 11.

(2) Ved. Raffaglio, op. cit.

(3) Mazzi, op. cit., p. 69.

(4) *Statuti*, 1331, p. 9, art. 36.

(5) Così ad es. gli Statuti di Cividale del 1309 dicono: « .... ordinatum « fuit per consilium et firmatum, quod si quis resignauerit uicinitatem, « prius soluat et soluere compellatur quodcumque eum contingit usque ad « illum diem de angariis et debitis Comunis, et infra XV dies recedat a « terra et districtu cum familia sua, nec ulterius reuertatur vel recipiatur in « uicinum, nec permittatur permanere in ciuitate et districtu nisi prius « fuerit miles, XXV libras veronensium paruorum persoluat. Si uero fuerit « vicinus nouus, nichilominus compellatur ad faciendum angarias Communis; « usque ad complementum decem annorum, nec recipiatur nisi cum idonea « securitate ».

proprí vicini e solleciti del loro bene e d'adoperarsi ad impedire nel territorio della vicinia ogni possibile reato, e ad arrestare nel caso i malfattori (1).

Una delle più notevoli espressioni del sentimento di mutua guarentigia, che era cosi forte nella vicinia, è l'obbligo di fare la guardia. La guayta è uno degli obblighi fondamentali del comunista: ad es., a Udine si dichiara espressamente come tale (2), così pure in Bergamo (3). Che questo obbligo spettasse ad ogni vicinia è detto chiaramente, ad es., dagli statuti di Vercelli (4): « Custodes noctis eligantur de illa vicinia quam debebunt « custodire, et sint cives Vercellarum oriundi et habeant « valens librarum XXV vel pluris, et de tanto solvant « fodrum, et non compellatur aliquis invitus esse custos « noctis ». A Bergamo (a. 1296) coloro che avevano tale obbligo erano estratti a sorte dai consoli della vicinia senza salario alcuno e, con questa differenza tra servizio fatto con salarío e quello fatto senza, si ha un obbligo per tutto il vicinato nel caso di guayta con salario ed invece un obbligo personale a tutti i vicini nei casi in cui per la estensione della guayta in tempo di guerra o simili non poteva essere dato salario. D' altronde nei tempi più antichi la guayta era un obbligo generale da cui non si poteva venire liberati che in casi speciali. Così a Vercelli (5) i consoli delle Società dei Beati Eu-

---

(1) Dario Bertolini, op. e p. cit.

(2) *Statuti*, c. 33.

(3) Mazzi, op. cit., pp. 80 e seg. Ved. in Zdekauer, *Guayta e custodia*, in *Bullettino senese di storia patria*, anno IX, fasc. III, una completa trattazione e molte citazioni su questo argomento. Pure in Santhià. 1363. art. 65, 66.

(4) *Statuti*, 1241, c. 63. Mandelli, *Il Comune di Vercelli nel m. e.*, II, 161.

(5) Adriani, *Statuti di Vercelli*, p. 360. Mandelli, op. cit., II, p. 149.

sebio e Stefano, cui fu straordinariamente affidata gran parte del governo, sono dichiarati liberi dalla guayta « et quod non cogent ipsos consules vel aliquem eorum « de nocte facere guaytam vel scaraguaytam. ..»; a Biella sono esenti i custodi della roggia del comune; a Santhià sono esenti i settantenni, i medici, gli studenti, i maestri ed un famigliare loro (1); a Udine (2) ne vanno esenti solo le case disabitate.

Esaminati ora e rettificati i varî concetti che abbiamo della vicinia, passiamo ad esporre alcuni fatti rivelatici dai documenti biellesi.

∴

Nell'atto di donazione di Carlo il Grosso al Vescovo di Vercelli del 16 marzo 882 (3) si nomina « curtem nostram magnam que dicitur Bugella cum omnibus cortibus et uillis et omnibus suis pertinenciis ». Qui non vi è dubbio che curtis significhi centro rurale, piuttosto che sede dello sculdascio, perchè dicendosi « omnibus cortibus » non si potrebbe davvero concepire un così gran numero di sculdascii in tanti centri biellesi affatto privi di importanza: quindi ritengo che in questo caso il centro curtense sia da identificare con quello che poi si disse vicinia (4). Purtroppo la scarsezza di documenti non ci permette di determinare quando si sia venuti ad usare la parola vicus per la prima volta.

---

(1) *Statuti*, 1245, art. 327. Santhià. 1363. art. 152.

(2) *Statuti*, 1346, p. 69.

(3) M. h. p, Chart. I. 64.

(4) Baudi di VESME BENEDETTO. *L'origine romana del Comitato longobardo e franco* in Atti Congresso internazionale di scienze storiche. Roma. 1904. IX. pag. 254, 289.

In due atti di donazione del 14 luglio 1027 (1) si ha l'espressione: « infra castro qui dicitur bugella », espressione notevole perchè chiamare il « castrum » Biella, la quale certo doveva estendersi fuori della limitatissima cerchia del castro, i cui confini ci son noti, prova che ivi era il centro più importante del vico e quindi possiamo ritenere questo castrum come il « castrum vicinorum », che talvolta si trova nei documenti (2), il quale era costrutto dalla vicinia senza dubbio a propria difesa (3).

Solo nel 1089 troviamo menzionato il vicus per la prima volta in un atto di vendita « actum in vico bugelle » (4). E qui abbiamo un documento già noto e discusso: quello del 1090 in cui un certo Ottone Riso di Biella e Benedetta sua moglie vendono una cascina « omnibus vicinis de bugella ». Il Gabotto (5) da questo solo documento ne deduce che la vicinia è la prima forma del Comune nei centri rurali e dimostra « che vicini di un luogo erano quanti possedevano in esso beni allodiali, ma non solo beni avuti primitivamente, nel tempo della conquista germanica, bensì anche beni acquistati dai signori del luogo, come nel caso appunto di Magnano, (cui si riferisce il Gabotto) dove la vicinia, sorgendo in una col riscatto della proprietà da detti signori, è precisamente la prima forma di vita comunale ». Anzitutto è certo che una tale definizione di vicinia è assolutamente incompleta: poi notiamo che essa non viene limi-

---

(1) M. h. p. Chart. 458, 459.

(2) Ved. ad es. CAGGESE. op. cit. p. 183. *Statuti di S. Giorgio* (Ivrea) 1343. a. 39.

(3) Pure nel Vernato (M. h. p. Chart. 491. 18 gennaio 1031) noi abbiamo un « castrum vetus ».

(4) M. h. p. Chart. 687.

(5) GABOTTO. *Biella ed i Vescovi di Vercelli*. p. 66.

tata al solo luogo di Magnano, ma estesa implicitamente a tutti i luoghi del Piemonte in cui vi è una vicinia ed esplicitamente a Biella (1).

Lasciamo stare il valore di tale asserzione applicata a tutto il Piemonte ed esaminiamola per il caso di Biella.

A Biella non vi è traccia di signori, checchè ne dica il Gabotto, e quindi la sua definizione in questo caso non regge o almeno va soggetta a modificazioni. Dal documento di Ottone Riso noi possiamo solo dedurre che i biellesi avevano la capacità di alienare i beni loro e che vi era già una comune amministrazione. Altro non è lecito conchiudere con un solo documento di quell'epoca, unico nei nostri archivii. Ad ogni modo questo documento, col precedente, sono i soli che parlino di vicinia nel biellese (2). Documenti posteriori in cui si menzioni la vicinia sono, oltre agli statuti di Biella del 1245, atti della credenza di questo comune tutti posteriori al 1300. Ma il contributo più notevole ci è dato dagli statuti della altre terre biellesi in massima parte ricchi di notizie sull'argomento. E questi statuti sono: Andorno (1474), Camburzano (1599), Coggiola (1517), Massazza (1506), Ponderano (1488), Santhià (1363), Sordevolo (1574), Tollegno (1428).

Anzitutto però dobbiamo procedere ad una divisione tra statuti di veri comuni in cui si trovano norme vici-

---

(1) Vedi su questo argomento i lavori del GABOTTO, L'*Abbazia di Pinerolo. Il Comune di Cuneo nel XIII secolo e le origini comunali in Piemonte. Un millennio di storia eporediese. Le origini signorili del Comune.* Vedi. a proposito delle teorie gabottiane, G. VOLPE, in Arch. St. It., Serie V, to. XXXIII. pag. 370 segg.; e la risposta del GABOTTO nella stessa Rivista, dispensa 1ª del 1905.

(2) A Bergamo la vicinia esiste già nel 952 (MAZZI. op. cit. p. 6) a Milano già nel sec. X. (GIULINI. *Memorie della città e della campagna di Milano*, Milano. Bianchi. 1854-57. II. 362).

nali, in statuti di vicinie che ci mostrano una credenza divisa dalla vicinanza ed in statuti di vicinie che hanno solo una vicinanza, di solito formata dai capi casa, come organo rappresentativo (1). Questi tre tipi ci dànno tutta la serie delle trasformazioni subite dalla vicinia sino a divenire vero comune e tutti e tre si riscontrano negli statuti biellesi.

Ed ora passiamo a determinare i varii elementi di queste vicinie con speciale riguardo a quelli che poi si ritrovano nel Comune. Qui però mi servirò solo del materiale biellese, perchè quanto qui dico sulla vicinia ritengo provato, almeno per ora, solo per il biellese.

È noto che la vicinia. giunta ad un certo grado di sviluppo, ha un proprio « consilium » o credenza. Così ad es. in Bergamo (2) le vicinie dovono eleggere i proprii consoli: lo statuto del 1248, dice: « quod fiat ellecto ad sortem per omnes de..... vicinantiis si adesse voluerint maiores decemocto annis de Consulibus et Credendariis... vicinantie » A Biella pure la vicinia possiede un consilium, come ci è attestato dagli statuti del comune del 1245 (3), i quali dicono che colui il quale fa una confederazione segreta, « extraatur de credencia et uicinancia » e che i « rebelles et inobedientes » al comune « extraatur *(sic)* de conscilio et credencia ». (4). Così pure a Massazza e a Camburzano, il tipo meno evoluto di vicinia,

---

(1) Credo di dover notare la differenza che corre tra *vicinia* e *vicinanza*: *vicinia* è l'insieme delle persone che abitano il vico; *vicinanza* è l'assemblea rappresentativa del vico. Solo nello statuto di Tollegno (1428. art. 1, 3) si trova detto *vicinia* invece di *vicinanza*, ma molto probabilmente questo è un errore di scrittura.

(2) Mazzi. op. cit. p. 32.

(3) Biella. 1245. art. 249.

(4) Biella. 1245. art. 250.

noi abbiamo una vicinanza ed una credenza, la quale però appare formata dai capi casa e quindi dà a vedere che questo nome è solamente copiato dagli altri comuni e che quasi certamente esisteva invece solo la vicinanza. Dunque a Biella già nel XIII secolo la vicinia ha un consilium che è ben distinto dalla credenza del Comune. Il dubbio poi che può sorgere, ad es. per Bergamo, Massazza, Camburzano, che la credenza vicinale o vicinanza sia una semplice imitazione di quella comunale già in fiore, non è probabilmente vero per Biella (forse neppure pei suddetti luoghi), dove la credenza è vera derivazione del consilium vicinale. E questo è poi reso più certo dal trovare noi la distinzione tra credenza e vicinanza perfettamente netta ancora nel 1574 (1) in Biella stessa, dal momento che la vicinanza delibera sulle sovraprese senza intervento della credenza, anzi sottopone poi le sue deliberazioni alla credenza.

Ma prima di procedere oltre, veniamo a determinare il significato delle parole « consilium e consiliarii » che troviamo nei nostri statuti, limitandoci a chiarirne il significato solo nel caso dei documenti biellesi.

Poche volte troviamo nei nostri documenti le parole « consilium e consiliarii »: a mia nozione in Biella si trovano nominati i consiliarii in alcuni prestiti, come componenti la credenza, e poi in un bando del Comune del 9 luglio 1380 in cui la credenza è così formata: « consules, consiliarij de platio, credenciarij de plano, consules magistraliarum, vicini de platio, vicini de plano » (2). Soffermiamoci ad esaminare quest' ultimo documento. Notiamo anzitutto la rigorosità dell'ordinamento gerar-

(1) SELLA PIETRO. *Statuta Bugelle.* II. pag. 184.
(2) SELLA P. *Stat. Bugelle.* II. pag. 22.

chico dei varii gruppi componenti la credenza, ordine che si mantiene sempre nel testo del documento ogni qual volta si nomina la credenza.

Colpisce poi la divisione dei « consiliarii e dei credentiarii » in due gruppi corrispondenti alle due vicinie che esistevano in Biella: Piazzo e Piano.

Già sappiamo che la vicinia ha un « consilium », per cui è logico il credere che i consiliarii fossero i membri del consilium e quindi eletti dai vicini. Ed altri documenti ci rendono certi di ciò.

Nello Statuto antico di Biella (1) troviamo detto: « ..... quod omnes nuncij domini episcopi qui preerunt ad ad iusticiam reddendam debeant jurare in presencia consulum et conscilij comunis bugelle »: questo articolo, che è senza dubbio tra i più antichi dello statuto, ed anteriore alla redazione del 1244, ci fa vedere chiaramente che quello che poi si disse credenza, prima fu detto conscilium: che sia il conscilium della vicinia non ci è lecito dire. Ma un altro documento, benchè posteriore, ci fa credere molto probabile questa origine. E' un breve statuto del 2 aprile 1380 con cui si statuisce che i consoli ed i credenzieri non possono obbligare i beni del Comune oltre a 25 lire papiensi senza permesso della credenza (2) In esso si parla di « certi alij vicini non credentiarij » di cui si hanno i nomi e che sono divisi in « vicini de placio » e « vicini de plano » secondo le due vicinie di Biella. Questo fatto di « vicini non credentiarij », divisi secondo le due vicinie, unito a quello suddetto di credenzieri divisi anch'essi secondo le

---

(1) Biella. 1245. art. 17.

(2) Sella P. *Stat. Bugelle* II. pag.21.

due vicinie, rende quasi certo che questi credenzieri fossero quei « vicini credentiarij » che fa supporre la frase di « vicini non credentiarij » e che i consiliarij siano un altro nome od un altro stadio di questi « vicini credentiarii ».



Esaminiamo ora gli altri statuti biellesi i quali ci daranno modo di togliere ogni dubbio.

Gli elementi più importanti ci sono dati dallo statuto di Andorno del 1474. Premettiamo che non si tratta dello statuto di una vicinia più o meno sviluppata, ma di quello di un piccolo Comune perfettamente formato già nel 1290 e che quindi la sua credenza non può essere la solita assemblea vicinale, come si deduce chiaramente dai molti documenti che ci restano, anteriori allo statuto, di questo Comune. In quanto alle notizie dateci da altri statuti, anche se saranno di vicinie, pure potranno essere di utile complemento a quelle forniteci dallo statuto di Andorno.

Ed incominciamo a determinare il significato della parola « cantonus » che si trova spesso nello statuto di Andorno. Il Du Cange dice che « cantonus » è « urbis regio », ma siccome noi possediamo i nomi dei quattro cantoni in cui era diviso il Comune di Andorno (1), e d'altro lato troviamo (2) un cantone in Pralungo e Cossilla, altri luoghi del biellese, così possiamo dire che

(1) Erano: Cazurna, Saglanum, Teneglanum, Andurnum.
(2) Sella P. *St. Bugelle.* pag. 183 e segg.

il cantone corrispondeva alla vicinia (1). Questo è reso certo dall'essere gli abitanti del cantone detti vicini, e dall'impossibilità materiale del poter supporre che le vicinie fossero una suddivisione del cantone e viceversa. Ciò premesso, passiamo all'esame degli articoli che ci interessano.

La vicinia, già ebbi a dirlo, aveva un organo rappresentativo per trattare degli affari comuni, organo detto vicinanza o consilium. Però è naturale che col tempo, aumentando l'importanza di essa vicinia, si sia venuto ad una scissione di tale organo rappresentativo dovuta appunto alla maggior necessità di una pronta e frequente convocazione e decisione. Abbiamo così la credenza vicinale, in Val Camonica detta ***visnenzina***, (2) o piccola vicinanza, da cui direttamente derivò la credenza dei Comuni propriamente detti. Pur non pretendendo però di dimostrare la verità di tale asserto in modo più vasto, mi limiterò a provarlo vero per il biellese.

I vicini anzitutto eleggevano i credenzieri vicinali, sia rinnovando ad epoca fissa tutti i membri della credenza vicinale, sia surrogandone una parte. Così in Sordevolo (3) 9 uomini della vicinanza, eletti dai creden-

---

(1) Probabilmente con questo stesso significato si trova il vocabolo « cantonus » ad es. in Biandrate (*St. Vercellarum* lib. 6. f. 144), a Cremona (*R. I. S. Chr. cremonense*. t. 7. col. 650).

(2) RAFFAGLIO GIOVANNI. in *Monitore dei Tribunali*, 1904, pp. 654 e seg.

(3) Sordevolo. 1574. art. 5. Più è di consueto et si è ordinato et riformato che ogn'anno nella festa di Santo Gioanni Euangelista, feste di Natale, li consoli o siano sindici che all'hora sarano siano tenuti far il giorno sudetto congregare sua credenza et uicinanza nella piazza publica d'esso luogo all'uscir della messa grande et iui per ditti consoli e credendari elegger huomini noue di detta vicinanza, li quali così eletti, ogn'uno di luoro sarà tenuto pigliar in una bussula per il console che all'hora sarà gli sarà preparata una faua et altre di dette noue chi si trouarà in sorte le faue

zieri e dalla vicinanza, riunita dai consoli nelle feste di S. Giovanni Evangelista ed il Natale, eleggevano, oltre ai consoli 6 credenzieri nuovi « cioè un console et tre credendari da mezzo la uilla a basso et altro console et tre credendari da mezzo la uilla sopra » divisioni che forse corrispondevano a due vicinie. A questi elettori era dato un pranzo a spese del comune: e qui troviamo l'origine dell' uso, che si riscontra negli statuti di Biella, secondo cui i consoli dovevano dare un pranzo (1), oltre che a varie persone del Comune, anche ai proprii elettori.

A Santhià (2) i consiliarij (erano 40) eleggevano quelli tra di loro che mancassero « ac si omnes homines de comuni et terra sancte agate fecissent et deliberassent ».

In Coggiola (3) non abbiamo norme ben precise, ma vi si ritrova una vicinanza generale che rende quasi certa l'esistenza di un'altra vicinanza non generale o credenza vicinale, la quale dovova essere eletta, come le suddette, dai

---

negre, sarano tenuti mediante il giuramento che prestarano nelle mani del secretaro della communità far et creare duoi consoli et sei credendari noui che siano d'esso luogo, cioè un console et tre credendari da mezzo la uilla a basso et altro console et tre credendari di mezzo la uilla sopra quali a luoro giuditio siano di buoua uoce conditione e fama et anche possedenti alcuni beni, li quali cosí eletti non possino in modo alcuno refuttar tal officio: alli quali eletti fatta tal elettione se gli darà un disnare alle spese del comune et li quali di uicinanza noue dopo che eletti da detti consoli et credendari non possino refutar di far come sopra sotto banno di mezzo scudo per ogni contrafaciente, il qual banno sudetto incorrerano anche quelli li quali disturbarano tal consueto per essere immemorabile consuetudine di così fare.

(1) Biella. 1245. art. 5.

(2) Santhià. 1363. art. 5.

(3) Coggiola. 1517. art. 40, 41.

vicini. Queste norme noi le ritroviamo poi ancora con molti dettagli negli Statuti di Andorno che, per quanto vero comuue, pure conserva molte norme di carattere vicinale. Così ogni cantone (1) nominava venti « ex vicinis » e tutti questi vicini così eletti rimovevano sedici membri della credenza e rieleggevano i credenzieri mancanti. Aggiungiamo poi che l'art. 18 (2) dello stesso statuto riconferma senza dubbio alcuno che i vicini eleggevano i credenzieri, perchè, ogni terzo anno, il giorno di S. Martino, gli ufficiali del Comune dovevano convocare venti vicini per cantone per eleggere « breuibus siue fabis » i nuovi credenzieri in luogo dei vecchi, i quali appunto ogni tre anni scadevano in massa. Sorge subito l'obbiezione che questi vicini non abbiano formato la credenza del Comune, ma che, fusisi i diversi cantoni, essi siano, in qualsiasi modo venuti ad avere tali diritti d'elezione, ma questo contrasta talmente cogli esempi da me addotti e con molti altri che potrei addurre per altre parti d'Italia, che questa ipotesi è da ritenersi addirittura impossibile.

---

(1) Andorno. 1474. art. 10. Item quod viginti ex vicinis cuiuslibet cantoni suprascriptorum conuocatis viginti pro quolibet cantono ultra numerum credendariorum possint et debeant in quolibet cantono quatuor de credencia remoueri et in eorum locum alios quatuor pro singulo cantono, si eis videbit, subrogare; qui sic subrogandi, ut prefertur, debeant et teneantur iurare modo quo supra. Ita quod predicti remouentes teneantur iurare inprimis in manibus clauari et consulum, quod dictos quatuor sic remouendos non remouebunt ex ira uel odio seu aliqua iniusta causa.

(2) Andorno. 1474. art.18. Item quod in festo sancti Martini tercii anni facta collectione officialium, ipsi officiales sic collecti debeant conuocare seu conuocari facere viginti pro quolibet cantono pro breuibus siue fabis capiendis ad faciendum ellectionem credendariorum. Aliis uero annis sequentibus possint tantummodo quatuor de credencia remouere et subrogare ut predictum est.

La vicinia eleggeva direttamente, oltre che la credenza, anche i consoli, Così in Andorno (1), rispecchiando un'antichissima consuetudine vicinale « insequendo mores et consuetudines antiquissimas dicti loci », la vicinanza ed i capi casa, vocati venti e più tra credenzieri ed ufficiali per cantone, eleggevano il chiavaro e tre consoli uno per cantone « ad fabas albas ». Da questo si rileva che ogni vicinia era costituita di una credenza e di ufficiali proprii, ma che eleggeva i consoli del Comune di Andorno, composto da esse vicinie, fatto questo molto notevole, perchè in genere i consoli del Comune sono eletti dalla credenza e non da una rappresentanza della vicinia. Notiamo poi che il chiavaro viene eletto per turno da ogni vicinia e così, trovando noi che il chiavaro di Biella viene eletto un anno dal quartiere (alias vicinia) del Piazzo, un anno dal Piano, potremo senza dubbio riscontrare anche qui l'origine vicinale dei consoli. Per il caso di Andorno, essendo questa una consuetudine antichissima, ne segue che ogni cantone prima dovette essere diviso dagli altri con la propria vicinanza e forse con un console e che poi unitisi, come non lo sappiamo, formarono un comune il quale ci si presenta come frutto esclusivo dell'elemento vicinale.

E consoli eletti dalla vicinia troviamo pure in altri statuti biellesi; a Sordevolo (2) dove erano eletti da 9

(1) Andorno. 1474. art. 1. Et primo quod insequendo mores et consuetudines antiquissimas dicti loci andurni videlicet cazurne saglani et teneglani et tres consules aliorum cantonorum in quibus cantonis clauarius suam non habebit uiciniam ad breuia danda siue fabas albas more solito et hoc per vicinanciam et capita domorum comunitatis andurni et vallis vocatis viginti et ultra credendarios et officiales pro singulo cantono ad electionem videlicet clauari in suo cantono et aliorum consulum cuiuslibet in suo cantono.

(2) Sordevolo. 1574. art. 5. Vedi sopra pag. 36, nota 3.

uomini della vicinanza, nominati questi dalla credenza e vicinanza i giorni di S. Giovanni Evangelista ed il Natale, doe consoli « cioè un console..... da mezzo la villa abasso et altro console et tre credendari di mezzo la uilla sopra » cioè forse uno per vicinia; così a Tollegno (1) dove 4 probiviri, come sopra dissi, eletti dalla credenza, nominano due consoli. Troviamo pure due consoli negli statuti vicinali di Sordevolo e Ponderano, uno in quello di Massazza, senza però che ci sia detto se fossero eletti dalla vicinanza, cosa del resto quasi certa, essendo questo l'unico organo di tali vicinie.

Spettava pure alla vicinia l'elezione dei camparii, saltarii e simili ufficiali. Anzi si può dire che essi dovettero essere tra i più antichi ufficiali vicinali, data la importanza delle loro mansioni per la vicinia che soprattutto era vincolata all'uso del terreno comune. Riservandomi più oltre, trattando delle norme di diritto

---

(1) Tollegno. 1428. art. 1. (Il codice non è integro)..... festo omnium sanctorum cuiuslibet anni in credencia.... congregata de mandato consulum dicti loci iuxta.... fiat elecio consulum duorum dicti comunis per.... modum infrascriptum videlicet quod per dictos.... existentes eligantur quatuor probiviri de.... quibus dentur et distribuentur due fabe.... videlicet unicuique ipsorum quatuor duo.... publico ipsas tamen ponendo et inde extrahendo.... capritio et quod illi duo viri sic ellecti.... fabas albas dederit possint et debeant.... venturi anni inchoandi in festo.... et finiendi in vigilia sancti martini anno reuoluto de hominibus dicte ville eligere et nominare infra unam horam post datas sortes et antequam dicti comunis credentia et vicinentia ad hoc congregata inde recedat eorum vinculo iuramenti de fidelitate et bene eligendo prestito ipsius *(sic)* in manibus consulum dicti loci et in ipsa credentia et vicinia remotis odio amore et timore et quolibet in honesto sed se reuerenter in sequenti proximo festo sancti martini presentare in presentia consulum tunc regentium et in credentia dicti comunis eorum officium consulatus exercere teneantur sub pena X ducatorum pro quolibet in consulem ellecto cuius pene medietas egregio domino Petro Bertodano comunis domino alia medietas dicto comuni aplicetur et tamen teneantur illud sumere iuramentum et officium acceptare.

privato biellese, di trattare alquanto la questione dell'esistenza di un terreno comune, credo di dover qui esporre i casi di elezione dei camparî da parte della vicinia.

A Sordevolo (1) ogni anno, il giorno di S. Antonio tre uomini della vicinanza eleggono i camparii; anche ad Andorno (2) vi è un camparo per cantono. In questo ultimo caso però il testo dice soltanto « deputarj et leuarj », per cui, non essendovi speciale specificazione, è naturale il supporre che anche in Andorno il metodo di elezione sia stato quello usuale, l'elezione cioè fatta da parte o da tutta la vicinanza.

Nelle vicinie biellesi trovammo poi ancora eletti altri ufficiali del comune sì che ne rimane ancor più spiccata l'influenza vicinale sulle analoghe disposizioni del Comune propriamente detto. Così in Andorno (3) 20 vicini per

---

(1) Sordevolo. 1574. art. 52. Più è di consueto et s'è riformato che li consoli et credenzarii presenti et futuri siano tenuti ogn'anno nella festa di S. Antonio all'usir il popolo della grande (*sic*) leuar tre huomini di vicinanza li quali così leuati sarano tenuti mediante il suo giuramento crear et leuar quell'anno uno o più camparo o campari quali habbino da gouernare le dette fini di sordeuolo et creato o creati che sarano, sarano tenuti giurar nelle mani del secretaro del comune d'essercir et far l'uffitio bene et realmente con condicione anca tale che doppo che essi campari o camparo sarano stati constituiti come sopra in tal offitio che non lo possino rifutare sotto banno di sodisfar quanto ne potria patir la communità per non essercir et usar tal ufficio.

(2) Andorno. 1474. art. 4. Item quod in dicto loco anno quolibet elligi et deputari et leuari quatuor debeant camparii, videlicet unus pro quolibet cantono predictorum cantonorum qui pariter iurent eorum accusas fideliter porrigere. Ita quod unusquisque dictorum campariorum possit in suo cantono et non allibi accusare et eorum accusiis stetur et credatur.

(3) Andorno. 1474. art. 21. Item quod eadem die per ipsos officiales, consules et viginti fiat electio octo rationatorum videlicet duorum pro quolibet cantono predictorum cantonorum ad breuia danda seu fabas, qui rationatores quolibet anno deputati debeant et teneantur infra mensem a die electionis clauari et consulum et aliorum administratorum anni proxime fluxi

cantono ed i credenzieri eleggono i *rationatores* dell'amministrazione dei consoli: questo è il solo caso chè io conosca nelle vicinie biellesi in cui si mostri una carica speciale incaricata di sindicare i consoli, carica che però potrebbe anche non essere di origine vicinale.

Così pure i 12 sapienti che troviamo in Santhià (1), a fianco del vicario e dei consoli, come corpo fisso incaricato di dare il proprio parere specie in casi finanziarii, per quanto dovessero essere eletti per ragione di numero tra i vicini di Santhià, pure sembrano essere stati copiati da altri comuni maggiori. Questo dico perchè sinora nelle vicinie, in cui non si ha traccia di influenze comunali, non mi venne fatto di ritrovare nè rationatores, nè sapienti.

Sono invece di origine vicinale per propria natura alcune norme che troviamo sulla determinazione delle « sovraprese ».

Tutti gli statuti biellesi più o meno accennano a ciò.

A Biella (2) 12 sapienti sono incaricati di questa determinazione che poi viene confidata ai determinatori. Questi determinatori da quanto si rileva da alcuni atti di determinazione delle sorapresie non erano scelti tra i credenzieri, dovevano venir eletti tra i vicini. Questo è reso probabile dal trovare noi che anche in Andorno dove, come dissi, si ritrovano molte delle forme più antiche (3), si eleggono 2 uomini o vicini per

---

de administratione per quamuis personam in dicta comunitate diligenter perquirere et racionem reddi facere illumque in libro ad hoc confecto seu conficiendo in scriptis redigere et in credentia et vicinancia predicti loci manifestare, qui libri in archiuio comunis deponantur. Quibus racionatoribus dentur floreni quatuor mediolani pro eorum pena et sumptibus dumtaxat.

(1) Santhià. 1363. art. 26.

(2) Biella. 1245. art. 14.

(3) Andorno. 1474. art. 26.

cantono a determinare le sorapresie. Gli altri statuti biellesi non sono espliciti su di questo punto e le loro norme sono piuttosto di diritto privato, quindi ne dirò più oltre.

Molto interessanti, per dimostrarci ancora una volta come le antiche norme vicinali romane si siano mantenute, per naturale necessità, in quelle medievali, sono le norme relative alla Chiesa ed alla manutenzione delle strade. Così abbiamo che in Coggiola (1) si fa fedeltà alla Chiesa parrocchiale, a Sordevolo (2) ogni capo casa giura di mantenere e difendere i beni della Chiesa parrocchiale. A Sordevolo abbiamo poi delle norme molto notevoli sull'elezione dei priori della confraria. Così (3) 7 uomini della vicinanza, eletti dalla credenza e vicinanza riunite, nominavano due priori di Santo Spirito e sempre secondo le due vicinie o divisioni vicinali che dovevano esservi, cioè « uno da mezzo la villa a basso et l'altro da mezzo la villa sopra ». Per altre elemosine (4) e per i legati pertinenti alla Chiesa parrocchiale il curato di Sordevolo poteva eleggere dei priori a ciò, i quali però erano tenuti a rendere conto de loro operato alla credenza. Il priore delle elemosine del Corpus Domini, che non sappiamo da chi fosse eletto, alla fine della sua

---

(1) Coggiola. 1517. art. 2. Più le ragioni, honori, et dignità et beni della Chiesa di S. Georgio parochiale del medemo loco, nostro intercessore, parimenti siano mantenuti inuiolabilmente.

(2) Sordevolo. 1574. art.1 E' di consueto et si è ordinato ch'ognuno dil luoco di Sordeuolo capo di casa sia tenuto mediante il giuramento qual presterà nelle mani delli consoli quali serano ogn'anno et prometta aiutar, diffender et mantener tutti li beni spettanti et pertinenti alla chiesa di Santo Ambrosio parocchiale di detto luogo et li beni della confrattaria di S. Spirito d'esso luoco di Sordeuolo et a tutto suo potere conseruarli.

(3) Sordevolo. 1574. art. 11.

(4) Sordevolo. 1574. art. 70.

carica eleggeva « tre domini d'esso luogo » tra i quali i consoli dovevano scegliere il nuovo priore. Questa espressione di « domini » può indurre i fautori di una origine signorile del Comune a credere che anche qui ne sia il caso. Invece ritengo sia non solo da dubitarne assai, ma anche il caso di estendere questo dubbio a molti altri luoghi. « Domini » in Sordevolo sono ignoti e nell'atto con cui la credenza e la vicinanza approvarono lo statuto non sono menzionati. Credo quindi che a questa parola non sia da attribuire alcun significato signorile, per il caso di Sordevolo naturalmente, ma che solo sia usata per significare persone note a cui si possa fidare. E certo in molti casi sarà opportuno porre la massima attenzione a questo fatto per evitare di trovare signori dove forse non ve ne è la più lontana traccia.

Frequenti sono poi le norme per la manutenzione per parte della vicinia delle strade e delle acque comuni. Così a Biella (1), a Coggiola (2), l'incarico di aggiustare le vie è dato ai Consoli: a Sordevolo invece ciò spetta ai vicini e per la roggia comune ogni capo casa concorre alla manutenzione (3).

Con ciò mi pare di avere messo in luce l'elemento vicinale in Biella e nel biellese, elemento che nel caso nostro è di importanza veramente eccezionale.

***

Passiamo ora ad esaminare le due vicinie di Biella ed a vedere quale sia stata l'influenza su di esse esercitata dal Vescovo di Vercelli.

---

(1) Biella. 1245. 23.
(2) Coggiola. 1517. 9.
(3) Sordevolo. 1574. 51, 64. Vedi sopra p. 25.

Due erano le vicinie di Biella: Piano e Piazzo. Di fatto un articolo degli statuti antichi (1), posteriore al 1318, ci fa noto che gli uomini del Vernato vengono, dietro reciproco trattamento da parte loro, liberati dal pagare e dal far pagare ogni tassa di sponsatico e ci parla di sponsatico per le spose che andassero « de plano in placio.... uel de placio in planum ». Ora, se per il Vernato il pagamento dello sponsatico nei tempi antichi è cosa naturale, perchè sappiamo che il Vernato formava una comunità divisa da Biella — e così rimase sino al 27 aprile 1421 — uno sponsatico tra Piano e Piazzo, che sempre furono ritenuti una sola comunità, è veramente cosa inaspettata. Non essendovi però dubbio che tra membri di una stessa comunità non si pagasse tale tributo, dobbiamo conchiudere che Piazzo e Piano formavano due enti distinti (2). Siccome però, al tempo dello statuto, tra Piano e Piazzo non vi è traccia di divisione, così dobbiamo ritenere che un tempo formavano due vicinie con interessi separati e che solo più tardi, riunitesi, ciò che doveva accadere per la loro contiguità e per certa comunità dei loro interessi per poco che si fossero sviluppate, divennero una comunità sola, almeno nella loro amministrazione, serbando però ancora per molto lo sponsatico come traccia della loro precedente divisione. E così e solo così si spiega come, ancora nel 1380, la credenza serbasse ancora la divisione di credenzieri del Piano e del Piazzo (3).

(1) Biella. 1245. 369.

(2) Ricordiamo che al Piazzo esistevano consuetudini speciali, come ci dice un atto del 1197 (M. L. p. Chart. 1189), secondo il quale Rugnolio e Giulio fratelli vendono ad Agacia ogni diritto su di una terra « secundum morem et usum quo uenduntur alie terre de plazo ».

(3) In questa divisione trovano il loro naturale fondamento storico le liti tra Piano e Piazzo dei sec. XVI e XVII per la libertà di macello. V. Sella Pietro. *Statuta Bugelle*. II. p. 315 e segg.

Vediamo ora quali siano state le influenze ecclesiastiche su di queste vicinie. E' nota l'investitura fatta dal Vescovo Uguccione del Piazzo nel 1160 (1), e come ad essa si attribuisca la fondazione del Piazzo. Ora, dimostrata l'esistenza al Piazzo di un nucleo vicinale, certo anteriore al 1160, che naturalmente doveva trovarsi in profondo urto col Piano, possiamo ritenere che, nel rifugiarsi al Piazzo, il vescovo abbia sentito la necessità di unire le due vicinie per essere più sicuro o per qualsiasi altra ragione a noi ignota. Nell'atto di investitura del Piazzo le concessioni sono tutte in favore del Piano, ma questo non infirma la mia supposizione, perchè è naturale che il vescovo, essendo il Piano certo superiore al Piazzo, abbia colmato di privilegi questo ed in ciò non avrebbe fatto che favorire uno dei due litiganti in modo da soverchiare l'altro e rendere una unione più facile, metodo che, in quei tempi e per centri così piccoli, doveva, come di fatto fu, essere di facile riuscita.

L'ELEMENTO ECCLESIASTICO.

Esaminiamo i rapporti tra Biella ed il Vescovo di Vercelli in quanto hanno relazione col sorgere e col formarsi del Comune biellese: dei rapporti feudali dirò più oltre trattando del diritto feudale nel biellese. Noi abbiamo un solo documento dell'epoca precomunale che ci parli di tali rapporti ed è l'atto di fondazione del

(1) M. h. p. Chart. II. 633.

Piazzo del 1160 il quale, come sopra dissi, è il riconoscimento della vicinia che già esisteva al Piazzo (1). Questo atto contiene i privilegi concessi a coloro che sarebbero andati ad abitare il Piazzo e sono concessioni veramente rilevanti. Il Vescovo concedeva il diritto di possedere, di succedere e di vendere, eccetto che « ad illum hominem qui non sit eiusdem loci habitator », fatto questo che si spiegherebbe molto difficilmente come una concessione affatto nuova. Invece è più probabile che i vicini già abitanti al Piazzo abbiano voluto, o sia stato loro concesso, il riconoscimento di questo privilegio che è insito nella vicinia ed in genere in ogni organismo comunale. Questo è poi confermato dal fatto che il Vescovo « promisit.... ut hominibus, bonis usis quod erant usi habere in loco Bugelle in veteri tempore sic habeant in venturo in predicto monte », dando così la cittadinanza del Piazzo a quelli del Piano e facendovi affluire i biellesi dal Piano a maggior fusione tra i due elementi. Il Vescovo si riservava i banni maggiori cioè di spergiuro, adulterio, furto, omicidio, le regalie di pesca e di caccia (2) ed i banni che avesse creduto opportuno di porre « pro communi utilitate loci ». D'altro lato però il Vescovo promise di non porre un castellano « nisi de consilio supradictorum hominum », fatto questo non comune (ad es. a Chiaverano, a Andorno, Zumaglia, etc., si ha un castellano nominato dal Vescovo) e che mostra già

---

(1) *Biblioteca storica subalpina*, vol. IV. p. 50 e nota 7.

(2) Cfr. i privilegii di Chiaverano (9 maggio 1251) in Bibl. storica subalpina, vol. IV, pag. 131; di Caresana in Mandelli, *Il Comune di Vercelli nel medioevo*, Vercelli 1857, II, 227 - Vedi pure la carta di Biandrate in Mandelli II. pag. 284 e in *Bollet. storico bibliografico subalpino*, anno VIII, III, 148. In questi privilegii è da notarsi una grande somiglianza con quello biellese.

notevole l'influenza della vicinia, la quale ha un consilium ed è rappresentata nel presente atto da due suoi membri, Pietro Retrua e Gisulfo.

Con questo atto noi vediamo dunque per la prima volta il nucleo comunale formato: come si sia andato poi sviluppando non ci è noto per la mancanza assoluta di documenti.

∴

E qui credo opportuno di dire alquanto della costituzione del capitolo di S. Stefano che, come ebbi ad esporre nella parte storica, fu magna pars nelle lotte del Comune contro il Vescovo, come a quello alleato.

Il primo documento che, a mia cognizione, tratti della costituzione del capitolo è del 17 ottobre 1194 (1). Con esso il Vescovo di Vercelli Alberto (1185-1204) (2), « quia vero per longissima retro tempore non fuit in ea *(ecclesia)* prelatus qui iuxta morem aliarum ecclesiarum preterquam in ecclesiasticis officiis auctoritate presidentis uti ualeret » ordina che a capo della Chiesa biellese sia posto un preposito « qui iuxta modum suum et aliarum morem ecclesiarum fratribus presit et rebus », che corregga i costumi ed amministri i beni della Chiesa. Dunque dobbiamo a S. Alberto la creazione del preposito in Biella, appunto per infrenare la Chiesa biellese, la quale serbava ancora traccie dell'ordinamento monastico eusebiano (3).

(1) M. h. p. Chart. II, 1166.

(2) SAVIO FEDELE. *Gli antichi Vescovi d'Italia. Il Piemonte.* Torino. Bocca. 1899. p. 485.

(3) FRIEDBERG-RUFFINI. *Trattato di diritto ecclesiastico*, Torino. Bocca. 1893. p. 279. SAVIO, op. cit., p. 417.

Le prebende, che erano 21 e venivano date ad arbitrio del Vescovo, ad evitar che un canonico avesse più prebende ed a renderle meno esigue e più compatibili con una vita agiata, furono ridotte a 12 compresa quella del preposito; l'elezione spettava sempre al Vescovo, eccetto che per quattro prebende la cui elezione spettava ai 12 chierici. Delle decime poi ne doveva godere solo chi avesse pieno diritto e ne erano esclusi i parenti dell'utente. Questa costituzione è confermata da Ugone di Sessa Vescovo di Vercelli il 30 marzo 1234 (1), ordinando a varii canonici di non tenere prebende cui non avessero diritto secondo lo statuto d'Alberto.

Il Vescovo Ugo fece pure un altro statuto con cui dispose per l'assenza dei canonici secondo le regole in uso (2), ma, sembra, senza potere scongiurare gli abusi a cui voleva porre riparo.

Il canonico, il quale fosse stato assente un mese, nulla perdeva dei frutti della prebenda, ma se avesse passato tale termine senza legittima causa avrebbe perduto parte dei suoi redditi a pro' dei concanonici: le oblazioni poi erano ripartite solo tra i canonici presenti ed i frutti delle prebende vacanti per morte o per cessione andavano ad utilità e ad ornamento della Chiesa. Questo statuto, confermato dai vescovi Martino degli Avogadro (1243-1268) e da Aimone di Challant (1272-1303), è contenuto in un documento del 27 gennaio 1282, sinora ignoto, con cui Bernardo vescovo portuense e legato apostolico riconferma lo statuto d'Ugo (3).

Con un altro documento del 24 maggio 1307 (4) Rainerio degli Avogadri, Vescovo di Vercelli (1303-

(1) Manca in SAVIO. op. cit., pag. 489.
(2) FRIEDBERG RUFFINI. op. cit. pag. 305.
(3) Manca in SAVIO. op. e pag. cit.
(4) Biella. Arch. civico. Inedito.

1310) « in castro bugelle » conferma gli statuti di Ugo, di Martino e quelli di Aimone « de quibus constat per publicum instrumentum factum per Petrum borneti notarium MCCLXXXIII. Indicione XI. die VIII. exeunte Julio ». Tali statuti di Martino e di Aimone sono a noi ignoti (1), a meno che si vogliano far passare come statuti di Martino una sentenza che Maestro Girardo, vicario d'esso Martino, pronunziò in favore della Chiesa di S. Stefano di Biella (2) o un'altra pronunziata il 5 maggio 1258 (3) per lo stesso motivo da Corrado Advocato e vicecomite a nome del Vescovo. Però è più probabile che vi fosse qualche altro statuto di Martino, ora smarrito.

Sino ad ora non ci siamo trovati dinanzi a veri statuti capitolari. Ora invece ce se ne presentano due inediti, di notevole importanza, uno del maggio 1308, dato dal Vescovo Rainerio in occasione della sua visita pastorale, l'altro del 1° marzo 1318 dal Vescovo Giovanni (4).

Le prebende restano sempre 12, divise secondo lo statuto del 1308 in 5 sacerdotali, 2 diaconali, 2 subdiaconali e 2 acolitali (5). Invece in quello del 1318 le prebende subdiaconali sono 3 e quelle sacerdotali 4 (6): viene però eccettuata la prebenda del preposito il quale deve sempre essere sacerdote. Le prebende minori, in numero di quattro, furono invece date alla Chiesa e non ne fu ammessa la vacanza, nè in caso di assenza, nè di decesso (7).

---

(1) SAVIO. op. cit. pag. 492, 493.
(2) M. h. p. Chart. II, 1457.
(3) M. h. p. Chart. II. 1561.
(4) Arch. capitolare. Biella.
(5) 1308. art. 5, 6.
(6) 1318. art. 3.
(7) 1318. art. 22.

Il privilegio di residenza era limitato ai soli canonici abitanti « et hospitalitatem tenentes in domibus ecclesie », non ostante qualsiasi contraria disposizione di costituzione sinodale o provinciale (1); l'obbligo di residenza era di almeno 6 mesi, altrimenti la prebenda era considerata « ipso iure » vacante (2); l'assenza però non era computata in caso di malattia o di impedimento grave (3). Nelle vacanze delle prebende i canonici già prebendati avevano poi il diritto d'opzione secondo il grado della loro anzianità. Secondo le norme eusebiane i canonici dovevano abitare in comune nella casa del capitolo (4), però in caso di impossibilità si ammette che essi affittino una casa, il più vicino possibile a quella del capitolo, eccetto quando il Vescovo chiamasse alcuno di essi a far parte della sua famiglia.

Anche nel nostro statuto troviamo le solite norme relative alla vita degli ecclesiastici (5). Dovevano condurre vita onesta e semplice, non portare nè armi, nè vesti di lusso, non darsi alla caccia, al vino, alle donne, non esercitare ufficii pubblici. Notiamo poi che si pone pure il divieto di trarre innanzi al foro ecclesiastico cause laiche a motivo di lucro, disposizione questa notevole come l'unica che esplicitamente tratti del foro ecclesiastico negli statuti nostri. Però tanto questo divieto quanto quelli suddetti dovettero certo perdersi nelle radicate usanze mondane del clero dell'epoca.

I canonici erano naturalmente tenuti a prendere parte agli ufficii, alle messe, ai funerali, sotto pena di

(1) 1308. art. 3.
(2) 1318. art. 9.
(3) 1318. art. 23.
(4) 1308. art. 4.
(5) 1318. art. 26.

perdere le oblazioni che loro sarebbero spettate. Queste oblazioni erano sempre in denaro, eccetto che per le processioni per cui ognuno riceveva un sestario di segala (1). Gli uffizi erano « matutine laudes prima tercia missa sexta missa nona uesperi et cumpletorium per anni circulum in ecclesijs beate marie et beati stephani secundum consuetudinem ibidem antiquitus obseruatam » (2). Dovevano inoltre adempiere agli anniversarii secondo le volontà dei testatori, sotto pena di scomunica maggiore negli statuti del 1308 (3), mitigata poi nell'iscrizione di un'assenza nel libro della « data » da quelli del 1318. (4).

Tutti i redditi, le oblazioni, le decime del Capitolo andavano divise tra i varii canonici a seconda degli uffizii che avevano compiuto e con preferenza, secondo la consuetudine, pel sacerdote che aveva officiato (5). Tutti i beni del capitolo erano poi amministrati e registrati dal tesoriere che doveva pure determinare i beni usurpati e richiederne la restituzione sotto pena di scomunica (6).

Alcune poche altre norme contengono gli statuti del Capitolo sulla custodia e sulla riparazione delle Chiese (7). Notiamo che la riparazione delle Chiese e delle varie cappelle spettava al Comune di Biella, il quale però doveva trascurare questo suo obbligo, visto che tutti gli statuti se ne lamentano e minacciano la scomunica. L'origine di

---

(1) 1308. art. 1, 8, 16; 1318. art. 1, 5, 7.

(2) 1318. art. 1.

(3) 1308. art. 9.

(4) 1318. art. 13. Nell'archivio civico di Biella esiste un codice membranaceo, della prima metà del sec. XIV, contenente gli anniversarii del Capitolo di S. Stefano e l'enumerazione dei più importanti legati ad esso fatti.

(5) 1308. art. 12; 1318. art. 2,

(6) 1308. art. 11, 13, 14; 1318. art. 14.

(7) 1308. art. 18; 1318. art. 24

questo obbligo non si può, a parer mio, che ritrovare nell'obbligo spettante alla vicinia di provvedere al culto ed alla riparazione delle Chiese e cappelle e con esso trovano spiegazione i divieti degli statuti del Comune di salire sulle chiese, sui campanili per asportarvi le tegole, il piombo, e simili (1).

Gli statuti del 1318 (2) pongono poi il divieto di frequentare il cimitero a causa « animalium et currum transeuntium ut de aliis taceamus ». Questo divieto è frequente negli statuti sotto proibizione di far mercato, di ascoltar la messa, di trattenersi sotto qualsiasi motivo nel cimitero (3).

Da quanto esposi risulta che il Capitolo di S. Stefano di Biella, pur non avendo speciali caratteri, è un ente perfettamente formato e d'altro lato anche molto influente, come ci risulta anche dalle lotte sostenute col Comune contro i Vescovi di Vercelli: in quanto ad altre sue manifestazioni nulla pur troppo ci resta per la mancanza assoluta di documenti.

---

(1) Biella, 1245. art. 73; Santhià. 1363. art. 119.

(2) Questo divieto è di origine antichissima e si ricollega a quello delle XII tavole (31): « hominem mortuum in Urbe ne sepelito, neve urito » e si mantenne, confermato da Teodorico nel 381, nel M. E. Però, malgrado ogni divieto, si conservò sempre l'uso di seppellire i martiri e le persone notevoli nell'atrio della Chiesa o in un terreno dinnanzi ad esso: (Giulini. op. cit. anno 1090). Essendo poi tale spazio di terreno il più frequentato, per la posizione della Chiesa nel centro dell'abitato, ne venne naturalmente il divieto di trattenersi sul cimitero (Ferraris. Glossarium canonicum, sub voce: *coemeterium*).

(3) Coggiola, 1517. 23; per simili divieti ecclesiastici vedi Du Cange sub voce *coemeterium*.

ELEMENTI CONSUETUDINARII.

Veniamo ora a rintracciare quegli elementi consuetudinarii che dovettero essere di base allo statuto. Negli statuti biellesi noi non troviamo una vera formola consuetudinaria, come la chiama il Lattes(1), perchè, essendo il nostro statuto una redazione già elaborata, non rimangono palesi gli elementi primitivi; ma però noi possediamo una raccolta di consuetudini, che, benchè redatta alla fine del secolo XIV, ci permette con opportune esclusioni di rintracciare il nucleo primitivo.

Notiamo intanto subito che nel codice la parte che va dall'a. 58 alla fine è di carattere diverso del resto e quindi certamente posteriore: altre parti possono, con una certa approssimazione essere datate. Così l'a. 10 in parte è molto tardo, perchè quella in cui si dice: « receperunt dominos de netro ad requisitionem domini episcopi Lombardi » va posta negli anni 1328-1343, mentre il resto è senza dubbio molto più antico. L'a. 17 che fissa i limiti dell'esercizio della beccaria per sette miglia intorno a Biella è circa del 1313, perchè in quell'anno la beccaria fu investita dal Vescovo Uberto degli Avogadri dell'esercizio per otto miglia intorno a Biella; la differenza tra le due cifre è probabile sia un errore di scrittura. L'a. 41 che parla della roggia del Piano è posteriore al 1331, perchè la roggia del Piano fu costruita in tale anno. L'a. 53 ci fornisce poi il modo di fissare la data di queste consuetudini nella loro attuale redazione. Di fatto in esso si parla di Emanuele Fieschi, che fu

(1) LATTES ALESSANDRO. *Il diritto consuetudinario delle città lombarde.* Milano. Hoepli. 1899. pag. 2.

Vescovo di Vercelli dal 1343 al 1348, e si accenna a un « dalphynus de casanova tunc vicecomes », il quale rivesti tale carica nel 1345. Ora se noi notiamo la frase: « et episcopum Manuelem de flisco duxerunt » e se ricordiamo che ci si dice che quando il vescovo, dopo la sua nomina, veniva in Biella, il chiavaro ed un console dovevano, secondo l'uso feudale, accompagnarlo reggendogli il cavallo per le briglie sino al « castrum », dove risiedeva il capitolo, non possiamo fare a meno di meravigliarci di questa specificazione. Osservando però che Emanuele Fieschi venne a Biella nel febbraio 1346 a causa della tanto dibattuta questione delle successioni ab intestato per transarre col Comune, è naturale il credere che il Comune, il quale allora era in viva lotta col Vescovo, non abbia voluto o sia stato riluttante a concedere l'onore suddetto al Vescovo, e che questi, ottenutolo, abbia fatte inserire tale espressione nel libro delle consuetudini che già esistevano. Ne verrebbe quindi che le consuetudini biellesi, nella loro redazione attuale, sono di verso il 1350. La aggiunta poi è, secondo ogni probabilità, di verso il 1370, se stiamo all'a. 69 che dice: « Supplicant pape sibi dari quem credunt utilem in episcopum et pastorem », articolo che fu certo redatto al tempo delle lotte col Vescovo Giovanni Fieschi, quando il Comune si rivolse al Papa per ottenere un altro vescovo, il quale però non venne concesso.

Veniamo ora ad esaminare quanto ci resta delle più antiche consuetudini in rapporto al primo Comune: della parte relativa ai rapporti di indole feudale col Vescovo dirò oltre, trattando del diritto feudale nel biellese.

Notiamo subito che le nostre consuetudini hanno, come tante altre, il carattere di transazione fra Comune e Vescovo, ciò che nel nostro caso è naturale, dato il

loro modo di redazione (1). Ad ogni modo noi possiamo trovare una piccola parte preesistente ad ogni influsso vescovile e dovuta unicamente alla vicinia. Di fatto noi abbiamo che gli uomini di Biella possono riunirsi in consilio e credenza — notiamo che si conserva la differenza tra i due termini, ciò che dimostra ancora una volta come la credenza sia veramente sorta dal consilio vicinale — eleggere ufficiali della comunità, esercitare la giurisdizione « in civilibus et criminalibus ». Qui si vede bene come, prima che il Vescovo concedesse alla vicinia tale giurisdizione, vi dovesse essere una giurisdizione tra vicini in forma molto semplice e, com'è probabile, basata in gran parte sul compromesso. Questa ipotesi trova poi la sua conferma nel fatto che l'esame delle cause vili, e sono quelle che non eccedono cinque soldi papiensi, è lasciato ai castellani, gastaldi e consoli dei diversi luoghi, fatto che ci si rivela un antico potere giurisdizionale dei consoli della vicinia. L'a. 10 ci fa poi noto il diritto di ricevere come abitatori, cioè nel vincolo vicinale, quegli abitatori che i vicini credessero opportuno: come aggiunta posteriore si ha « Et receperunt dominos de netro ad requisitionem domini episcopi Lombardi » ciò che dovette avvenire negli anni 1328-1343 (2).

(1) Vedi ad es. le consuetudini di Mondovì (1210) in Sclopis. *Storia dell'antica legislazione in Piemonte.* Torino. 1833. pag. 137; quelle di Vico (1210) in *Bibl. st. subalpina.* Vol. XXV, pag. 43. Cfr. Lattes. op. cit., pag. 55 e le opere ivi citate.

(2) Chi fossero questi *domini* di Netro non sappiamo. Troviamo solo in un atto del 3 gennaio 1355 (*St. Bugelle* I, pag. 262, 263) un « Bartolomeus de netro notarius iusticie »: ricordando ora che non potevano essere notai se non coloro che erano di Biella, possiamo supporre che questi « domini » di Netro, volendo esercitare a Biella l'arte notarile, si siano fatti iscrivere tra i cittadini ad istanza del Vescovo di Vercelli; se poi appartenessero ad una famiglia di quelle che il Gabotto chiama « signorili » non potremmo affermare.

Questa è la parte prettamente vicinale delle nostre consuetudini: oltre ad essa si hanno poi varii articoli che non sono suscettibili di una classificazione esatta. Così gli a. 11, 14, 26 che trattano dei banni che il Comune poteva imporre ai biellesi fuori di Biella ed agli stranieri in Biella, se pure hanno un lontano fondo consuetudinario possono però anche essere stati iscritti o concessi dal Vescovo e su di essi nulla si può affermare di sicuro. Lo stesso possiamo dire per gli a. 18, 19, 20 relativi rispettivamente al mercato, all'ingresso di persone sospette nella città ed alla custodia delle chiavi delle porte.

Per gli altri statuti biellesi la ricerca dell'elemento consuetudinario non ci è possibile, perchè gli statuti sono di una redazione tarda e non si hanno raccolte di consuetudini, nè chiari accenni a norme consuetudinarie che permettano una ricerca sicura: passiamo quindi a vedere come si siano svolti i varii elementi dello statuto.

DIRITTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO.

E' già stata messa in luce da un illustre Maestro nostro (1) la grande importanza del sacramento dei consoli come elemento della formazione degli statuti, importanza che anche nel nostro caso si manifesta nettamente. Ci rimane un « liber sacramentorum consulum et officialium comunis » (2), del principio del secolo XV, che si presenta come un vero riassunto delle mansioni degli ufficiali del Comune, quali ci risultano dallo statuto. E notiamo che la formola consuetudinaria del giuramento dei consoli dovette essere quella di esercitare bene l'ufficio proprio e di mantenere i diritti del Comune e degli uomini del paese, formola che naturalmente venne a complicarsi coll'aumentare delle disposizioni legislative. Questo ci è dimostrato ad esempio dallo statuto di Andorno in cui il sacramento dei consoli è ridotto alla formola la più semplice: i consoli giurano « eorum officium exercere bene legaliter fideliter et probe...... — come aggiunta posteriore: « honoremque statum et iura Ill. domini nostri manutenere » —. Ed anche nello statuto di Biella, anteriore di un secolo e mezzo circa al « liber sacramentorum », noi abbiamo il sacramento dei consoli in forma molto semplice. I consoli giurano di « salvare, manutenere » i diritti del Vescovo — aggiunta

(1) SCHUPFER. *Manuale.* pag. 323.
(2) SELLA P. *St. Bugelle.* I. pag. 117.

questa posteriore —, del Comune e degli uomini di Biella, di eleggere i migliori ufficiali, di giudicare i banni, di riscuotere i varii tributi, di rendere conto delle proprie azioni e di esercitare l'ufficio secondo la volontà dei credenzieri. Qui si vede nettamente una parte più antica che nel « liber sacramentorum » si è persa nello sviluppo eccessivo.

Esposti così gli scarsi elementi anteriori allo statuto, non ci rimane che venire ad esaminare il contenuto, annotando ciò che di [illegible].

E subito sorge una grave [illegible] dei consoli.

Dati i [illegible] scutere [illegible] mi sia [illegible] suggerir[illegible] i vicini [illegible] discutere [illegible] in [illegible] che avessero [illegible]

anche da un articolo degli statuti antichi che dispone che i precetti ed i banni dei consoli « iuste et rationabiliter facta » devano essere osservati: tale fatto di un sindacato delle disposizioni dei consoli può essere molto oscuro, ma invece acquista luce se consideriamo che i consoli nell'emettere un loro parere in origine dovevano riservarsi certo l'approvazione della vicinanza. Formatisi i consoli stabili questo potere di controllo non spettò più alla vicinanza o assemblea dei capi casa, ma passò alla credenza, la quale può sempre controllare gli ordini dei consoli. Con questo medesimo concetto si spiega pure la disposizione per cui i precetti della credenza dovevano essere osservati purchè fatti « iuste et rationabiliter »; ab antico, e fors'anche al tempo dello statuto, vi doveva essere l'approvazione della vicinanza.

Coll'aumentare di importanza della vicinia e col suo accostarsi alle forme comunali, è certo che i consoli vennero sempre più ad essere stabili (1) ed a sbrigare con maggiore regolarità gli affari giornalieri, salvo a ricorrere per quelli più importanti alla credenza od alla vicinanza. E da essi si dovette esigere un giuramento di fedeltà, che è la prima base del sacramento dei consoli in cui più sopra ebbi a rintracciare un elemento consuetudinario.

I primi consoli a noi noti sono nominati in un documento del 22 maggio 1215 in cui i consoli di Biella intimano alla vicinia di Tollegno di non « paschare buscare nec piscare » oltre lo Staono. Non deve quindi essere molto lontano dal vero, dato che nel 1160, in un

(1) Consoli prettamente vicinali si hanno, oltre a quelli nominati sopra, in Chiaverano (1251), in Albiano (XIV) nel Canavese, nel Novarese (stat. 1277, art. 225, nota 256, ed. Cerruti) e in moltissimi altri casi.

atto così importante come quello delle concessioni fatte al Piazzo, vi sono solo i procuratori della vicinia, il ritenere che verso il 1200 il Comune di Biella si sia veramente organizzato in quella forma che ci è nota per gli statuti del 1245. Ed è appunto per essersi i consoli originati dall'organismo vicinale e per essere il Comune di Biella sorto per via di naturale trasformazione, senza lotte, nè fazioni, per quanto almeno sappiamo, che noi troviamo le mansioni consolari ridotte ad una semplice amministrazione delle cose comunali, sì da essere, in tutto o quasi, uguali alla generalità delle disposizioni statutarie.

I consoli in Biella erano quattro (1), due per ogni vicinia e venivano eletti « ad breuia » da 12 credenzieri eletti dalla credenza (2): nel resto del biellese invece non si ha mai questa doppia elezione, ma l'elezione « ad breuia » o l'estrazione a sorte (3). E qui viene naturalmente ad escludersi l'opinione del Gabotto che i consoli derivassero da famiglie procuratorie, perchè con tale metodo di elezione si evitava, ed a questo tanto tennero tutti i comuni, una rielezione delle medesime persone.

A Tollegno in caso di morte di un console, veniva, sino a complemento dell'anno, eletto un vice console tra i membri della famiglia del defunto, caso questo, a quanto sappia, unico.

I consoli duravano in ufficio un anno e non erano rieleggibili che dopo quattro (4); il salario loro era mi-

---

(1) V. PERTILE, op. cit. II, 37, nota 23.

(2) Biella. 1245. art. 53.

(3) Santhià, 1363, art. 11, 14; Andorno, 1474, art. 1, 3, 20; Tollegno, 1428, art. 1; Lessona, 1570, art. 17; Sordevolo, 1574, art. 5, 7.

(4) PERTILE. II. 47. nota 65. Biella, 1245, art. 1, 4, 39, 43; in Andorno, 1474, art. 3, 3 anni; in Tollegno. 1428, art. 2, 4 anni; in Sordevolo, 1574, art. 7, 5 anni.

nimo ed era accresciuto alquanto dalla partecipazione ad una parte dei banni. Era antica consuetudine (1) che ogni nuovo eletto dovesse dare un buon pranzo ai consoli vecchi e nuovi, ai gastaldi, ai servitori del Comune, al notaio ed ai credenzieri che lo avevano eletto, sotto pena di multa (2). I consoli appena insediati in ufficio, facevano leggere nell'adunanza generale gli statuti, prima del Natale e ne facevano rogare istrumento; poi eleggevano, se del caso, otto sapienti per emendare lo statuto (3).

Varie altre erano le mansioni dei consoli, tutte comuni a tutti gli statuti e prive affatto di originalità. Così amministravano la giustizia, esaminavano i pesi, le misure e le armi (4); tenevano un registro delle multe esatte (5); imbandavano e disbandavano le possessioni del comune (6); provvedevano alle finanze del Comune e ne tenevano esatto registro. Dovevano pagare i debiti Comune fatti durante il loro consolato, sotto pena di essere convenuti in giudizio come per debiti proprii, disposizione questa che però coll'estensione dell'uso di prendere denaro a prestito dovette andare bentosto in desuetudine (7).

(1) Biella, 1245, art. 5..... secundum quod consuetum est......

(2) Troviamo l'uso di dare un pranzo agli elettori dei consoli pure in Sordevolo, 1574, art. 5. Cfr. *Pertile*, op. cit., II, 57. — A questo uso era pure tenuto il Vescovo di Vercelli, come si rileva dalla seguente particola del conto del Chiavaro Bartolomeo Scaglia del 1379 80 (Arch. civico, Biella): « Prandium. Librauit ad expensas per ipsum factas in uno prandio dato de mandato domini et capitanei Pedemontium burgensibus Bugelle iuxta consuetudinem quam olim facere solebat dominus episcopus Vercellarum ut dicit dictus clauarius..... II.c IX. libras V. solidos papiensium ».

(3) Biella, 1245, art. 8.

(4) Biella, 1245, art. 11, 19.

(5 e 6) Biella, 1245, art. 9.

(7) Biella, 1245, art. 38, 40.

I consoli non potevano esentare alcuno dalla guayta (1), obbligo questo di indole vicinale, per cui senza dubbio era necessario, almeno anticamente, un permesso della credenza o della vicinanza (2).

∴

I consoli erano quattro, ma già nello statuto del 1245 si trova spesso menzionato il chiavaro. Era questi, è noto, uno dei consoli, ma non sappiamo bene come si sia stato creato. Però nel caso di Biella è permesso formulare un'ipotesi. Giacomo Orsi (3), autore di una piccola cronaca, dice: « ..... praetor, quem Clauarium vocant in Placio eligitur, tres cum illo consules adhibeantur unus ex Placio, duo vero ex his qui Planum tenent. Sequenti anno in Planum Clavariatus descendit cum consulibus ut dictum est ». Ora può darsi che una delle due vicinie abbia voluto, in un dato momento, riservare ad uno dei proprii consoli quelle mansioni nell'amministrare le finanze comunali che furono proprie del chiavaro, oppure ad uno dei consoli dare in un dato momento per qualsiasi ragione tali mansioni, sì che l'altra vicinia, per non essere soprafatta, abbia fatto che si stabilisse il chiavaro un anno per vicinia, rendendo così la carica

(1) Biella, 1245, art. 41.

(2) Identici sono gli obblighi dei consoli negli altri luoghi del biellese. Cfr. Santhià, 1363. art. 3, 16, 20, 131; Tollegno, 1428, art. 1, 3; Coggiola, 1517. art. 3, 9, 44, 61; Crevacuore, 1527. art. 19; Sordevolo, 1574. art. 6, 7. 8, 13, 51.,

(3) Pietro Vayra. *Cronaca latina di Giacomo Orsi*. Biella. Amosso. 1890, p. 11 e 12.

fissa (1). Questa però è una mera ipotesi che non è possibile controllare, ma che credo possa essere vera.

Negli statuti antichi le mansioni del chiavaro appaiono uguali a quelle dei consoli e solo si ritrova una lieve predominanza nell'amministrazione della giustizia e nella gestione delle finanze (2): solo dopo la dedizione a Casa Savoia, il chiavaro si differenzia quasi totalmente dai consoli; quindi ne riservo la trattazione a quando dirò dell'amministrazione pubblica sotto Casa Savoia.



Ed ora passiamo ad esaminare le disposizioni relative alla credenza (3). Sono tra le più importanti, perchè meglio di ogni altra ci permettono di rintracciare gli elementi vicinali. Anzitutto erano eleggibili solo gli abitanti del Comune, norma questa comune a tutti gli statuti, ed anzi era severamente vietato agli stranieri di assistere anche solo alla credenza (4). Questo privilegio, che nelle sue origini è comune a tutti gli organismi politici, si trova però molto ben sviluppato nella vicinia e qui noi dobbiamo ricercare le origini immediate di tale divieto.

I credenzieri erano eletti da una commissione di credenzieri, fatto per sè di poca importanza, ma che ci lascia intravedere la derivazione della credenza dalla vicinanza appunto mediante una separazione di questo genere, ma solo applicata frequentemente (5).

(1) Cfr. l'art. già citato di Andorno, 1474, art. 1. Vedi pag. 39.

(2) Cfr. Santhià, 1363, art. 14.

(3) Vedi *Pertile*, op. cit. II, 127.

(4) Biella, 1245. art. 49, 50, 59; Santhià, 1363. art. 5; Coggiola, 1517. art. 5; Sordevolo, 1574. art. 15, 16.

(5) Andorno, 1474. art. 10, 18; Sordevolo, 1574. art. 5.

Le deliberazioni della credenza dovevano essere da tutti seguite « dum modo hoc iuste et rationabiliter factum sit (1) »: ora questa curiosa disposizione, che può lasciare molte leggi senza efficace sanzione, ci mostra che probabilmente la credenza alle sue origini, quando si staccò dal consiglio della vicinia, doveva sottoporre le sue deliberazioni all'approvazione di esso consiglio. Difatti nell'art. 377 dello statuto di Biella, posteriore al 1318 e quindi all'art. 48, che è certo anteriore al 1312, si dice che gli statuti devono essere interpretati dai consoli e dagli statutarii, si esclude ogni appello a statuti esistenti ed a loro interpretazioni; anzi si aggiunge: « quod lex seruanda est etiamsi per quam dura sit uel aliquibus alijs juribus in contrarium promulgatis » e si vieta pure ai consoli di opporsi od appellare a leggi già esistenti. Tutte queste severe disposizioni ci fanno dunque ritenere che prima così non fosse e che alle deliberazioni della credenza si potesse appellare dinanzi al consiglio della vicinia. E questo fatto è reso assai probabile dall'art. 366, che dice come, nel caso che si dovessero fare doni superiori a 40 libbre, si dovevano convocare i capi casa che concorrevano nel dono per quella parte che superasse 25 libbre pp. Questo articolo è del 1317 e mostra uno stadio particolare del suddetto rapporto della vicinanza colla credenza, anteriore al 1312 e anzi forse sarebbe probabile che verso il 1317 la credenza togliesse alla vicinanza il diritto di controllare le sue deliberazioni: ne rimase quindi questa partecipazione dei capi casa in materia di doni.

Altro su questo punto non ci è detto dagli statuti e documenti biellesi, quindi una soluzione della questione non ci è possibile.

---

(1) Biella, 1245. art. 48. Vedi pag. 60.

Le altre disposizioni degli statuti non offrono speciale importanza: vertono in maggioranza sul modo di regolare le discussioni e sono comuni a tutta la legislazione statutaria (1). Così non si doveva parlare se il console lo aveva vietato, non si poteva fare alcuna proposta se non dopo quelle dei consoli; alle interpellanze ed istanze i consoli non dovevano dare immediata risposta senza prima essersi consultati sul tenore di essa e simili disposizioni erano tutte sanzionate da severe multe che dimostrano una volta di più come queste assemblee fossero di natura loro molto irrequiete e turbolente.



Ed ora passiamo ad esaminare alquanto le caratteristiche e le mansioni dei sapientes in Biella (2).

Dallo statuto antico (3) si rileva che i sapienti erano eletti tra i credenzieri e così dovette essere sempre, come si può dedurre dallo statuto dei sartori (4) che dice: « Item quod omni anno eligantur quatuor de sapientoribus collegij..,. » e da un articolo simile degli statuti dei caligari, perchè gli statuti delle arti in Biella sono completamente modellati su quelli comunali. Ed ora sorge la questione: a Biella i sapienti erano eletti

(1) Cfr. PERTILE, op. cit. II. 135 e segg. Vedi Biella 1245. art. 45, 46, 57; Santhià 1363. art. 10, 13; Tollegno 1428. art. 3.

(2) Cfr. PERTILE, II, 49, 50. ROSSI C. *Il consiglio dei savi nel governo della repubblica pisana in « Studi storici »* 1896. Vedi Biella, 1245. art. 14, 18, 31, 37, 75, 230, 386; Santhià, 1363. art. 26.

(3) Biella, 1245. art. 14, 37.

(4) SELLA P. *Stat. Bugelle,* vol. I., pag. 252.

caso per caso o formavano un corpo stabile di persone nominate a date epoche? Dagli art. 1, 14 dello statuto antico certo appare che i sapienti formavano un corpo fisso e che giuravano ogni anno nelle mani dei consoli. Ma possiamo applicare questo fatto che risulta da un articolo, il quale tratta solo il caso speciale dell'ampliamento delle vie e della determinazione delle sovraprese agli altri casi? Io credo di sì: anzitutto per una considerazione d'ordine generale. Negli statuti la redazione dei singoli articoli era disordinata, come pure tutto l'insieme delle norme, specie in uno statuto di data antica come il nostro: così è naturale che una sola volta si sia messo e senza speciale intenzione, un dettaglio che veramente non ha da fare con questo articolo più che cogli altri analoghi. Inoltre è di conferma l'articolo 17 succitato degli statuti dei sartori, perchè, essendo lo statuto posteriore a quello comunale (a. 1296) e seguendo la falsariga di questo, ci fa quasi certamente ritenere che anche pel Comune i sapientes formassero un corpo fisso. Per cui credo di poter conchiudere che i sapienti del Comune di Biella formavano un corpo stabile: forse essi pure, come i sapienti del collegio dei sartori, erano eletti ogni anno, e così invero sarebbe ben chiaro il perchè del giuramento annuale dato dai sapienti ai consoli nel caso dell'art. 14, dello statuto antico; però su di questo ultimo punto non è lecito pronunziarsi. E qui l'art. 86 ci offre un altro quesito. L'articolo tratta dell'amministrazione dell'ospedale e dice: « Item statutum est quod consules teneantur eligere omni anno de mensse maij quatuor homines ad recipiendum rationem hospitalis ». Ora questi « homines » erano i sapienti o non forse altre persone elette per questo caso? Noi non abbiamo un modo certo di risolvere la questione, ma noto che dalle *Riformazioni* del

secolo XVI (1) che abbiamo si rileva spesso che i consoli eleggevano dei credenzieri per « recipere rationem hospitalis ». Se così fosse anche al tempo degli statuti antichi, non possiamo dire per mancanza di documenti, ma dato che costoro avessero proprio nulla di comune coi sapienti e fossero eletti caso per caso, si avrebbe una conferma dell' esistenza dei sapienti come corpo stabile.

L'articolo succitato degli statuti dei sartori ci dà chiaro il significato della parola « sapientes » : erano le persone più sapienti, notevoli, stimate della credenza o del collegio e con questo criterio erano scelte. Essi erano all'infuori della credenza, com'è confermato dal sacramentale seruitorum (2) che dice : « Credentiam, et consilium, ac eciam sapientes cum opus fuerit de mandato consulum conuocabunt », però stavano alla dipendenza dei consoli. Loro funzioni erano (seguo l'ordine, e certo l'elenco non è completo, degli statuti) : determinare ed ampliare le vie, determinare le sovraprese, consigliare i consoli nell'elezione dei credenzieri; migliorare gli statuti del comune, giudicare dei banni forensi, ricevere la reddizione dei conti del priore della confraria, provvedere alla bollatura delle misure, dar le pene per il *crimen stelionatus*. Inoltre negli statuti dei drappieri (3) si trova detto che gli statuti erano stati esaminati dai sapienti e su relazione di questi approvati dalla credenza : dunque anche questa sarebbe stata una mansione dei sapienti : è però da osservare che negli art. 262 e 263 che trattano dell'approvazione che dovevano avere gli statuti

---

(1) Biella. Archivio civico.
(2) SELLA P. *St. Bugelle.* vol. I. pag. 119.
(3) SELLA P. *St Bugelle.* vol. I, pag. 90. 5 aprile 1348.

dei paratici da parte de[illegible]
soli; questo può dipendere [illegible]
lana la più importante, [illegible]
mento stato introdotto [illegible]
erigono a giudici dei [illegible]
che dice: « .... [illegible]
antur reddere rationem [illegible]
hoc per proconsules [illegible]
però che questo stat[illegible]
non si deve paragonare [illegible]

Due sole volte si [illegible]
però negli statuti an[illegible]
gono i sapienti per [illegible]
[illegible] abbiamo il [illegible]
[illegible]: « Inquisitionem [illegible]
[illegible] consules se ha[illegible]
[illegible]m statuta et con[illegible]
[illegible] che i proconsoli era[illegible]
[illegible] in quei casi in cui [illegible]
[illegible]avano i consoli nell'eser[illegible]
[illegible]tale si può ricavare che [illegible]
[illegible] anno a data scadenza. [illegible]
[illegible] come ess[illegible] avessero un sa[illegible]
[illegible] credenza. Infine no[illegible]
[illegible] agli stat[illegible]
[illegible]

[illegible] sapienti, e[illegible]
[illegible] che ess[illegible]
[illegible] ma [illegible]sta ipotes[illegible]
[illegible] gli art[illegible]
[illegible] supporre [illegible]

---

sapienti (il loro numero, a quanto appare, non supera mai 24) i consoli ne nominassero alcuni per ogni dato caso, ciò che spiegherebbe benissimo il fatto di queste nomine saltuarie. Concludendo: i sapientes del Comune di Biella erano un corpo fisso, formato da persone elette dai consoli tra i migliori credenzieri, con elezione forse annuale, che attendeva di mandato dei consoli ad alcune mansioni di competenza consolare (1).



Passiamo ora ad esaminare le norme più importanti riguardanti i minori ufficiali del comune (2).

Nel « liber sacramentorum » che, per quanto posteriore allo statuto, pure ci offre molte notizie anche su elementi più antichi, abbiamo un « sacramentum generale ad omnes officiales » (3). Questo sacramento si compone di due parti ben distinte: una generale, l'altra speciale. Con ogni probabilità la prima parte è la più antica e forma il vero sacramentum quale veniva prestato originariamente. Difatti, come già dissi trattando del giuramento dei consoli, si prestava un giuramento generale di osservare gli statuti, di mantenere « honores et iura » ed i possibili diritti del signore feudale, che qui era il vescovo ed a questa parte già ab antico dovettero essere unite norme più minute a seconda dei varii ufficiali. Così troviamo il giuramento di obbedire ai consoli, di non

(1) A Santhià (1363. art. 26) i sapienti erano dodici; stavano in carica sei mesi e loro mansione era di assistere i consoli.

(2) Cfr. PERTILE, op. cit. II, pag. 48 e segg.

(3) Il solo statuto di Santhià (1363. art. 15) reca un « sacramentum » in forma però molto semplice.

ricettare banniti, di non esigere tributi oltre al dovuto, di non giuocare, di andare « ad ignem, stremitam et concionem comunis », obblighi tutti che dovevano sussistere già anticamente. Nella seconda parte invece abbiamo maggiori dettagli che sono uno sviluppo della parte anteriore e riguardano i singoli ufficiali.

Gli ufficiali minori del Comune erano, secondo l'ordine del « sacramentum », il notaio, gli estimatori, gli « assomatores mensurarum », i camparii, i forestarii, i « servitores » ed i « determinatores ». I nostri statuti non offrono, com'è naturale, disposizioni molto originali per cui mi limiterò ad una semplice esposizione, annotando ciò che vi sarà di rilevante.

Gli ufficiali del Comune erano eletti dalla credenza o vicinanza tra le persone estranee a queste assemblee: non potevano rifiutare la carica sotto pena di multa e l'obbligo di poi accettare l'ufficio, non potevano essere rieletti se non dopo un intervallo di quattro anni (1), eccetto il servitore che poteva essere rieletto dopo un anno (2).

Il notaio del Comune, che come tutti gli ufficiali doveva essere biellese, aveva, com'è noto, l'ufficio di dare validità a tutti gli atti del Comune e di assistere ai giudizii. Notiamo che i notai costituivano in Biella un collegio rimarchevole sin da tempo antichissimo ed in tutti i casi anteriore al 1200 (3).

Gli statuti più antichi che se ne conservino sono del 1429 e formano un codice membranaceo contenente, oltre agli statuti, le dichiarazioni o le accettazioni di notai nel collegio dal 1444 al 1575. Furono preparati

(1) In Andorno (1474. art. 3) l'intervallo è di 3 anni.

(2) Biella, 1245. art. 108.

(3) SELLA PIETRO. *St. Bugelle*, vol. II, pag. 3, 4.

da una Commissione di 16 notai approvati dalla credenza di Biella il 30 dicembre 1429, nella quale era però intervenuto per il Duca di Savoia il potestà, come consta dall'atto di approvazione rogato Gio. Tollegno che vien dietro al testo degli statuti: non ci fu però altra approvazione per parte del Duca.

Detti statuti prescrivevano anzitutto ai soci la fedeltà e l'onore (1), la guerra agli eretici (2) e di coadiuvare alla concordia ed alla illuminazione delle parti (3).

Il collegio assicurava ai soci la difesa in caso di calunnia (4), la gratuità degli atti che potesseso occorrere in cause proprie (5), il privilegio esclusivo di servire presso il notariato e scrivania della curia del podestà di Biella, di trovare collaborazione o conferma delle scritture presso gli altri notai del collegio ed il detto notariato e scrivania (6), l'accompagnamento alla sepoltura per sè e per la famiglia (7).

Il Collegio era governato da due consoli annuali, non eleggibili che dopo tre anni dall'ultimo loro ufficio, i quali tenevano le chiavi della cassa del Collegio (8). Vi era inoltre un notaio del Collegio col salario di 4 lire pp. all'anno (9).

Potevano esser ricevute nel Collegio persone di Chiesa nobili ed onorande (10), ma nel rimanente, per essere

---

(1) Cap. 1 e 5.
(2) Cap. 3.
(3) Cap. 28 e 30.
(4) Cap. 2.
(5) Cap. 32.
(6) Cap. 11, 14, 16.
(7) Cap. 31.
(8) Cap. 25, 29.
(9) Cap. 24.
(10) Cap 13.

ammessi nel Collegio, si richiedeva di essere di Biella, di sostenere un esame dinanzi ad otto collegiati da eleggersi dai consoli almeno otto giorni prima dell'esame con esclusione del padre o fratelli del candidato (1). Il candidato era poi tenuto a dare due pranzi, l'uno agli esaminatori ed ufficiali e servitori del Collegio e l'altro a tutto il Collegio, a presentare due calamai completi ai consoli ed al notaio ed a far celebrare un anniversario. Se non era figlio di notaio doveva inoltre presentare cinque ceri di 4 libbre ciascuno (2).

Ogni socio aveva l'obbligo di coadiuvare i consoli (3), che avevano il diritto di chiamarli (4), facoltà di multarli nei casi non prescritti dagli statuti fino a 40 soldi (5) e dovere di esigere le multe prescritte, o le spese del condannato (6). I consoli avevano pure facoltà di sentenziare fra i collegiati (7) e di statuire sulle particolari società che essi volessero fare (8). Ogni socio doveva denunciare le contravvenzioni agli statuti che conoscesse (9); ed, in caso di disobbedienza, alle prescrizioni del Collegio e dei consoli era punito di ogni beneficio del consorzio finchè non aveva obbedito (10). I consoli dovevano inoltre radunare ogni quadrimestre il collegio per ricordarne gli statuti ai soci (11).

---

(1) Cap. 15, 17, 18, 19; Santhià, 1363. art. 9.
(2) Cap. 17.
(3) Cap. 4.
(4) Cap. 6.
(5) Cap. 7.
(6) Cap. 8 e 11.
(7) Cap. 9.
(8) Cap. 10.
(9) Cap. 33.
(10) Cap. 12.
(11) Cap. 34.

Il servizio della Curia era affidato a due collegiali i quali si cambiavano ogni sei mesi finchè tutti i notai dei Collegio che non si rifiutassero ne fossero stati incaricati (1). I due incaricati di detto ufficio non dovevano allontanarsi da Biella (2), ma potevano cedere il loro ufficio ad altri del Collegio, che però alla loro volta non avevano facoltà di sostituire altri al loro posto (3). Detti incaricati dovevano dare un pranzo a tutto il Collegio il giorno di S. Agostino e far celebrare un anniversario (4). Gli altri notai non potevano ingerirsi dell'ufficio predetto, a meno che si trattasse di causa della propria famiglia (5): però chi usciva dall'ufficio poteva continuare i processi criminali cominciati per tre mesi (6).

Gli statuti dovevano essere osservati da tutti sotto pena di spergiuro ed infamia (7): ogni anno si potevano emendare (8). Le multe comminate per le contravvenzioni erano in generale di 20 soldi; scendono a 10, 6 e 5 soldi per le minori contravvenzioni, ma vanno a 60 per chi servisse al notariato di persona non collegiata (9) ed ascendono anche a 5 e 10 lire per violazione delle regole prescritte negli esami. Dette multe spettavano poi per metà a beneficio dei consoli e per metà del Collegio (10).

---

(1) Cap. 23 e 38.
(2) Cap. 22.
(3) Cap. 21 e 36.
(4) Cap. 26.
(5) Cap. 27, 37, 39, 40.
(6) Cap. 41.
(7) Cap. 42.
(8) Cap. 35.
(9) Cap. 14.
(10) Cap. 8.

Dalle dichiarazioni e dai verbali annessi al libro degli statuti consta che dal 1444 al 1496 i notai erano ammessi nel Collegio pochi per anno e, per un certo numero di essi, consta dell'esame sostenuto e degli esaminatori che lo diedero, ma dopo il 1500 risulta solo che nel 1513, 1534, 1556 e 1575 si fecero in una sola volta molte ammissioni. Il Collegio intiero nominava alcune persone probabilmente distinte per la loro capacità, ma gli altri ammessi, ed erano in numero di gran lunga maggiore, venivano nominati nella riunione collegiale da ciascun socio, il quale sceglieva di preferenza i suoi figli anche minorenni. Nel 1556 vennero ammessi anche i fanciulli di 8 anni. Vennero fatte riforme agli statuti di poca importanza nel 1496, 1534, 1556, 1560, ma nel 1575 erasi già concessa esplicitamente a ciascun collegiato la facoltà di nominare e far ammettere nel Collegio chi credesse, purchè di Biella, però pochi giorni dopo si ripristinarono le prescrizioni di esame, almeno per coloro che dovevano servire presso la Curia. La quota d'ammissione dei nuovi soci, non figli di collegiati, fu portata a 9 lire nel 1556, a 25 scudi nel 1560, ed a 36 scudi di 3 lire ducali ciascuno nel 1575.

Le famiglie le più distinte della città erano quelle tra cui si reclutavano i membri del Collegio dei notai e pare che l'esercizio del notariato sia la sola origine della nobiltà di Biella, i cui membri, anche dopo l'acquisto di titoli nobiliari (1), continuavano ad esser membri del Collegio, probabilmente per fruirne i vantaggi vendendo il loro turno d'esercizio presso la Curia.

---

(1) Signori di Galianico per i Ferrero, Conti di Ponderano per i Dal Pozzo, Condomini di Tollegno per i Bertodani, Signori di Ternengo per i Gromi, ecc.



Il servitore o messo del Comune adempiva, come è noto, a tutti gli uffici che a lui spettavano per mandato della credenza o dei consoli, come gride, citazioni, esazioni e simili: essi erano in numero variabile, non ben fissato dallo statuto (1).

Molto importanti perchè derivanti, come ebbi a dire sopra, direttamente dall'organismo vicinale, sono le norme sui camparii e sui forestarii (2).

I camparii venivano eletti dalla credenza o vicinanza e seguivano in tutto i doveri e gli obblighi comuni agli altri ufficiali con l'aggiunta però che, col servitore e coi forestarii, dovevano dare fideiussione, ciò che ben si spiega data l'importanza della carica loro che faceva sì che talvolta di essi si diffidasse (3). Loro principale mansione, è noto, era la sorveglianza dei campi: era quindi vietato loro di possedere terreni e non potevano tenere altre bestie che porci e galline, nè mandarle a pascolare fuori dei fossati della città (4). Non potevano entrare nelle vigne dal giorno di S. Eusebio (15 dicembre) sino al-

(1) Biella, 1245. art. 108, 109; Santhià, 1363. art 17.

(2) Vedi: CIPOLLA. *Carta statutaria lombarda del sec. XIII riguardante i camparii*, in *Atti Acc. Scienze di Torino*, vol. XXXIV, p. 136; *Documenti piemontesi del sec. XIV riguardanti i camparii*, in id., pag. 153; *Notizie sulla camparia in Cuneo nel sec. XIV*, in id., pag. 841, lavori contenenti una copiosa raccolta di notizie sull'argomento.

(3) Biella, 1245, art. 116; Santhià, 1363, art. 24. Cfr. CIPOLLA. *Stat. veronesi in Arch. veneto* vol. XXXVII, pag. 101; BISCARO GEROLAMO. *La polizia campestre negli statuti in Rivista per le scienze giuridiche* vol. XXXIII, fasc. I-II.

(4) Biella, 1235. art. 110, 120; Santhià, 1363. art. 24, 133; Andorno 1474, art. 13; Sordevolo, 1574. art. 53, 54, 61.

l'epoca delle vendemmie, che veniva fissata dalla credenza, cioè durante il tempo in cui queste terre, come vedremo, erano wizate o in banno; dovevano provvedere alla riparazione delle strade di campagna (1). Uno di essi dalla fine di Maggio sino al S. Martino doveva stare nei campi a sorvegliare senza poter ottenere alcuna licenza dai consoli e, in caso di danno fatto da sconosciuti superiore a due soldi papiensi, essi erano responsabili. Nello statuto antico (2) è detto « quod teneatur camparius qui custodiat terras nouelle et coscile et habeat fiochonus unum ». Chi fosse questo « fiochonus » non saprei dire con precisione; però certo esso era un aiuto del camparo. E questo ci è confermato dallo statuto di Castelnuovo Scrívia (3) del 1471-1505 con cui si ordina di « fieri facere berretum unum panni rubri pro quolibet saltario », berretto che forse doveva portare un fiocco, donde l'appellativo « fioconus » dello statuto biellese.

Nel « fragmentum seculi XIV » si riconfermano in genere le norme degli statuti antichi e vi si aggiunge che i « camparij camporum et vinearum » dovevano a loro spese, un mese dopo preso possesso della carica, fare « seciam siue bicocas clausas ». Il « sacramentale campariorum » ripete poi tutto ciò che è detto negli statuti (4), e questo conferma la congettura derivata dall'esame paleografico per cui i sacramentali sono posteriori agli statuti del secolo XIV. In quanto al numero di questi camparii nulla è possibile affermare: gli statuti antichi parlano di « camparii vinearum et camporum »; il « fragmentum seculi XIV » aggiunge i « camparii vinearum de

(1) Biella, 1245. art. 112.
(2) Biella, 1245. art. 117.
(3) PAPIAE. *Apud Bartholum*. 1588. lib. I, art. 20.
(4) SELLA PIETRO. *Stat. Bugelle*, vol. I. pag. 119.

plano » ed il « campario de placio », nelle reformationi del sec. XVI si ha notizia di campari alle porte della città e di campari delle estenze: certo il loro numero è sempre andato crescendo.

Ed ora trattiamo dei forestarii.

Vicina alle montagne, allo sbocco di valli strette ed allora non molto abitate, Biella per necessità doveva provvedere ai boschi. Negli statuti antichi si parla di quercie, betulle, elci (1), di boschi estesi che per il comune, che fonti di redditi non ne aveva molte, erano uno tra i beni più importanti.

Ed infatti due rubriche degli statuti antichi trattano questa materia: « R. VIII De Buschis lignamine et sortibus; R. IX De Forestarijs ». Qui tratterò solo delle mansioni dei forestarii. I forestarii erano, come i camparii, eletti dalla credenza, come essi davano fideiussori, non potevano avere aree proprie, nè mantenere altre bestie che porci e galline (2). Dall'art. 174 si ricava che due erano i forestarii collo stipendio di cinquanta libre papiensi (3); erano responsabili dei danni recati ai boschi da ignoti oltre a venti soldi papiensi all'anno; avevano l'obbligo di non portare o lasciar portare via legno dai boschi e per questo ognuno poteva accusare; ai consoli spettava poi il giudicarne. Ogni giorno dovevano andare l'uno verso « tolegnum usque ad sellam roncini (4) », l'altro verso « poleonum usque

---

(1) L'orso abbondava ancora alla fine del 1500 ed il lupo esisteva al principio del secolo; per ogni lupo ucciso gli statuti davano venti soldi papiensi. Biella, 1245. art. 360.

(2) Biella, 1245. art. 110, 116.

(3) Prima vi era un'altra cifra.

(4) Località presso Biella verso la montagna esistenti anche oggi cogli stessi nomi, la « sella roncini » eccettuata, che non potei identificare.

ad fauarium (1) »; di domenica e di giovedi per tutto il giorno non potevano entrare in Piazzo, divieto il cui motivo mi è completamente ignoto. A chi portava legno in Biella i forestarii dovevano far pagare il banno, anzi i consoli potevano sequestrare il legno proveniente da boschi in cui il taglio era proibito e venderlo a beneficio del Comune (2). Inoltre il forestario del piazzo col « servitor » e col « camparius novelle » doveva due volte alla settimana esaminare la roggia (3): infine i consoli erano tenuti ad eleggere « unum custodem priuatum super custodiam nemorum » coll'incarico di denunziare i banni sui boschi che fossero violati ed in questo caso due boni homines, eletti dai consoli, dovevano giudicarne (4).

Altri ufficiali importanti, di cui trattano gli statuti sono gli « assomatores o determinatores ». Eletti essi pure dalla credenza, avevano l'incarico di procedere alla verifica dei pesi, delle misure ed alle varie stime necessarie. Aiutati dal notaio e dai servitori del Comune, procedevano, alle epoche volute, alla verifica delle misure (5), facendosi pagare un tanto per misura verificata di cui redigevano una lista che consegnavano ai consoli (6): le misure-campioni di cui si servivavo gli assomatori per la verifica erano una volta all'anno visitate da quattro sapienti eletti dai consoli: queste misure dovevano essere restituite dagli « assomatores veteres » al nuovo chiavaro ed ai nuovi consoli otto giorni dopo il San Martino (7).

(1) Biella, 1245. art. 173.
(2) Biella, 1245. art. 123, 165.
(3) Biella, 1245. art. 125.
(4) Biella, 1245. art. 174.
(5) Biella, 1245. art. 224.
(6) Biella, 1245. art. 230,
(7) Biella, 1245. art. 235.

Analoghi sono gli « extimatores » di cui parla l'art. 292 dicendo che in caso di danni, guasti, furti, il danno verrà stimato dagli extimatores del Comune (1). Nel « liber sacramentorum » si ha il « sacramentale extimatorum » che dice : « Dampnum extimabunt legaliter, et extimum infra sex dies consulibus presentabunt ». Da ciò si deduce che erano ufficiali stabili. Cogli assumatori non possono essere confusi perchè le loro mansioni sono ben differenti : io li avvicinerei, senza però per nulla unirli, ai « determinatores » di cui abbiamo il seguente sacramentale che li definisce nettamente : « Jurabant quod terras et possessiones singularum personarum et aliorum quorumcumque a platheis, vijs publicis et quibuscumque possessionibus comunitatis bugelle fideliter terminabunt, iura sua cuilibet conservando, remoto amore, hodio, precio et timore ». Segue un articolo che ci fa capire che il motivo principale dell'esistenza dei determinatori era la determinazione delle sovrapresie, ossia occupazioni di terreni comuni contro cui il comune ebbe molto spesso a procedere e di cui dirò oltre trattando delle norme di diritto privato.

---

(1) Santhià, 1363 art. 19; Andorno, 1474. art. 24; Tollegno, 1428. art. 5.

ENTI SPECIALI.

Credo opportuno di dire brevemente di due enti speciali del Comune: l'ospedale e la confraria, perchè oltre al notevolissimo interesse locale, spero potrà essere di aiuto a chi volesse farsi a studiare più ampiamente questi enti sempre importanti.

OSPEDALE.

Già al tempo degli statuti il Comune aveva provveduto alla cura dei poveri coll'ospedale, governato da religiosi ed amministrato da un ministro eletto dalla credenza sotto il controllo del Comune (1). Difatti i consoli, ogni anno nel maggio, nominavano quattro uomini ad esaminare i conti e quattro volte all'anno quattro sapienti a visitare l'ospedale ed a vedere se si provvedesse bene alla cura dei poveri ed alla distribuzione della carità: su di ciò dovevano poi riferirne per iscritto. Dei « fratres hospitalis », forse religiosi, si sa solo che non potevano fare alcun contratto superiore a 20 soldi papiensi senza licenza dei consoli i quali dal canto loro, dovevano averne avuto autorizzazione dalla credenza (2).

(1) Cfr. Santhià, 1363. art. 12, 63; Coggiola, 1517. art. 69; Sordevolo, 1574. art. 11, 69, 70.
(2) Biella, 1245. art. 88.

Negli statuti non abbiamo altre notizie : però rinvenni nell'Archivio Civico di Biella un documento inedito del 2 marzo 1489 con cui si nomina il ministro dell'ospedale, che era intitolato a S. Lorenzo, e lo si immette in possesso : benchè di molto posteriore alll'epoca di cui ci occupiamo, pure completa le nostre nozioni su di questo argomento ed a questo titolo credo bene il parlarne (1). Questo documento si compone di due parti ambedue del 2 marzo 1489. Nella prima la credenza, essendo vacante, per morte, la carica di ministro dell'ospedale, elegge a tale ufficio Emanuele de Montegrandi; nella seconda lo si immette in possesso della sua carica e si riceve il di lui giuramento. Esaminiamo brevemente queste due parti.

Dalla prima rileviamo che l'ospedale era detto di S. Lorenzo e che si trovava al principio della costa di Andorno; poi che l'elezione del ministro si faceva da quattro credenzieri del piazzo e quattro del piano eletti a loro volta da altri 16 credenzieri « per breuia ». Nella seconda parte Emanuele de Montegrandi, nominato ministro, viene immesso in possesso della sua carica « per tradditionem clauium et per aperturam et clausuram hostij dicte domus ingressumque et egressum eiusdem (2) ». Seguono i varii capitoli giurati dal ministro: da essi si rileva che aveva obbligo di castità (egli vestiva un abito speciale, quello dei « fratres de mantello ») e che non doveva rinunciare alla carica; fatti questi che confermano il carattere religioso dell'ospedale. Sue mansioni erano: curare i poveri, tanto se erano all' ospedale che fuori,

---

(1) SELLA PIETRO. *Stat. Bugelle.* vol. II. pag. 107 e segg.

(2) Notiamo la mescolanza dell'elemento romano della traddizione delle chiavi con quello germanico della chiusura ed apertura della porta e dell'*exitus*.

fare elemosina solo a chi ne avesse bisogno e far celebrare le messe dovute. Doveva inoltre amministrare i beni dell'ospedale, darne esatto inventario entro quindici giorni dalla sua elezione ed una volta all'anno rendere conto del suo operato al chiavaro ed ai consoli: in caso di mancanza poteva essere rimosso dalla carica. Dall'atto appare che egli dava fideiussori. Quanto si rileva da questo documento non si può certo applicare completamente alle norme che ci dànno gli statuti antichi: però nelle linee generali, le regole quasi certamente sono rimaste le stesse e quindi possiamo estendere le nostre cognizioni sull'ospedale, quali ci risultano dagli statuti, coll'aiuto di questo documento. Infine notiamo che nel « Liber anniversariorum celebrandorum a capitulo S. Stephani Bugelle (1) », codice membranaceo inedito, si parla di tre anniversarii per Giovanni de Elena (2), ministro dell'ospedale di Biella, e dell'anniversario di Ubertino Urtaldo, « minister hospitalis sancti spiritus dicti loci Bugelle (3), » da cui sorge la domanda se a Biella vi fossero più ospedali, questione che non mi è finora risultata risolvibile.

CONFRARIA.

Credo bene non tralasciare le poche norme che gli statuti antichi ci dànno su di quest'altro ente.

La confraria era composta di un priore e di « mestrales » eletti ogni anno sotto la sorveglianza dei consoli del Comune; gli eletti per cinque anni non potevano

(1) Archivio civico.
(2) Anni 1342, 1385, 1390.
(3) Anno 1315.

essere rieletti (1). Inoltre vi erano i « confratres » di cui ogni anno il priore ed i sorestani dovevano dare la lista, insieme coll'inventario dei beni posseduti dalla confraria (2).

Ogni anno il priore ed i mestrales dovevano rendere i conti a quattro sapienti eletti dai consoli del Comune; il priore inoltre ogni anno dava al chiavaro del Comune « quod superauerit de ratione confrarie »: il chiavaro poi ne doveva rendere conto quando dava quello del Comune (3). Ogni anno i sorestani esigevano biada e danaro e facevano collette per distribuire ai poveri, radunati al suono della campana, l'elemosina (4). I confratres pagavano ogni anno (5) « sicalem ad sanctum eusebium et denarios XX et oblationes ad pascha pentecoste ». La confraria possedeva beni proprii, come si rileva dall'art. 92 degli statuti antichi in cui si dice che il priore doveva consegnare ai consoli « omnes terras possessiones et ficta et iura ».

Nessuno doveva andare a mangiare nella confraria, se non ne faceva parte, eccetto che non andasse per qualche confratello, avutane licenza dal priore o dal suo sorestano (6). Il Poma (7) ne deduce, e non posso far altro che citarlo, associandomi completamente al suo dire, che « ci troviamo adunque in presenza d'una società di mutuo soccorso innestata su di un'opera pia: le quote dei confratelli erano destinate in prima linea alla

(1) Biella, 1245. art. 75, 82; Santhià, 1363. art. 61, 62.

(2) Biella, 1245. art. 79.

(3) Biella, 1245. art. 75, 81.

(4) Biella, 1245. art. 71.

(5) La stessa somma era pagata all'atto d'entrare nella confraria a farne parte.

(6) Biella, 1245. art. 80.

(7) Poma. op. cit. pag 19 e 20.

distribuzione di elemosine tra i poveri ed in seconda linea a sovvenire quelli dei confratelli stessi che si trovassero nel bisogno. E giacchè, per avere diritto alle razioni di vitto, lo statuto non richiede altro oltre il pagamento della propria quota, quindi per i confratelli il mutuo soccorso riveste la forma di cucina gratuita ».

Mancano a noi documenti posteriori che trattino della confraria, eccetto che, nel « liber anniversariorum » del capitolo di S. Stefano si ha l'anniversario della confraria di Biella e quello di Giacomo de Fango « frater caritatis bugelle », la quale carità probabilmente è quella della confraria. Si rileva poi ancora che la « caritas bugelle » era situata « in costa platii ».

BIELLA ED IL BIELLESE SOTTO CASA SAVOIA.

LA DEDIZIONE DI BIELLA A CASA SAVOIA.

Già ebbi a dire in seguito a quali vicende storiche Biella si sia data a Casa Savoia: esaminiamo ora minutamente l'atto di dedizione (1).

Si erano recati i sindaci del comune a «Morgia in stufa» dinanzi al conte di Savoia ed espostagli, la protervia del vecchio nemico loro il vescovo di Vercelli e le discordie sorte per ciò, discordie che solo il Conte avrebbe potuto far cessare, vennero ad offrirgli la dedizione di Biella.

Molte cose sono interessanti nella prefazione all'atto di dedizione per mostrare la politica di Casa Savoia. Notiamo anzitutto che la dedizione di Biella viene offerta spontaneamente, mentre sappiamo che fu il Conte che in gran parte mantenne ed aumentò le discordie e trasse alla sua i biellesi: del resto ciò ci è chiaramente mostrato dalla frase dell'atto di dedizione che dice: « Inter gentes maxime in ytalie partibus discordie et quam plurima perniciosa scandala frequencius oriuntur », in cui si vede

(1) SELLA PIETRO. *Statuta Bugelle.* II. pag. 5 e segg. — Notiamo che non vi è nessuna identità colla dedizione di Ivrea (*M. h. p. Leges.* I. 1091), eccetto che nei capi per cui, come oltre vedremo, espressamente ci si riferisce ad Ivrea.

come il conte, a Biella come altrove, tendesse a trovare un'occasione per intervenire in Italia ed estendervi il suo dominio in contrasto ai signori ivi dominanti, che, come è noto, erano i Visconti ed il duca di Monferrato. I biellesi si dànno al Conte perchè lo riconoscono il più forte, non certo tanto per forza d'armi, quanto per abilità di governo, abilità che i biellesi ebbero ad apprezzare nel rapido ed abile sviluppo dell' influenza sabauda in Biella, mentre questa ancora era sotto il Vescovo di Vercelli. Il patto è stretto solo per 30 anni.

Col primo capo il Comune dichiara di pagare al Conte 200 fiorini di oro o genovini alla Pasqua, purchè venga rispettato il diritto del Comune di esigere esso solo tasse: però il Conte ottenne che egli potesse porre tasse se i biellesi vi consentivano.

L'amministrazione della giustizia era, come prima della dedizione, ripartita tra il podestà ed i consoli del Comune, eccettuate le cause riguardanti il podestà, la sua famiglia e quelle riguardanti anche il Conte: in questi soli casi funzionava il tribunale del Conte, che inoltre è limitato dai privilegii dei varii collegii dei notai e delle arti. E Biella insiste specialmente sul riconoscimento delle sue franchigie, sì che nel capo seguente espressamente il Conte dichiara di osservare e di mantenere tutti i diritti del Comune; nè questa è una formola vana, chè più tardi vedremo numerose volte il Comune opporsi a Casa Savoia per la perfetta osservanza delle sue franchigie

Col quarto capo si garantisce ai biellesi l'esercizio di uno dei diritti più importanti e fondamentali del Comune: quello di disporre dei proprii beni in qualsiasi modo, secondo le consuetudini, ed il Conte si impegnava a tenere sotto la sua salvaguardia i beni dei biellesi,

come faceva per gli abitanti di Ivrea. Già sono noti i patti stretti tra Ivrea ed il Conte di Casa Savoia nel 1313 (1), e già in quei patti si trovano espressi in modo sufficiente i rapporti tra Conte e Comune a questo riguardo, rapporti che sono riprodotti in un atto del 26 ottobre 1379, membranaceo, rogato Franchino De Caluis notaio di Ivrea (2), in cui sono addotti alcuni articoli dei patti suddetti, atto posteriore alla dedizione di Biella a Casa Savoia, ma che fu certo compilato per il giuramento della credenza del 27 ottobre 1379 (3).

---

(1) M. h. p. Leges. I. 1091.

(2) Arch. civico. Biella.

(3) Do qui la prefazione e la chiusa dell'atto suddetto: « In nomine domini. Amen. Anno natiuitatis dominj Millesimo CCCLXXVIIII. Indicione secunda die XXVI octubris presentibus testibus Nobilibus viris domino gullielmo de verrua. crisogono cochen..... Aymoneto de zalant. lancelloto de castelione. sorcesto de montebreono nec non dominis octone de binsi.... Johanne de cochonato. Comite militum. Matheo scarampo. Lageto (?) ysnardo de castello omnibus astenssibus. octolino de gisamberis vicario suprascripti domini marchionis et pluribus alijs in publico instrumento pactorum, siue capitulorum factorum et initorum Inter Illustres et magnificos principes et dominos Amedeum Comitem sabaudie et Johannem marchionem montisferrati ex parte una et homines ciuitatis yporegie ex parte altera tradito et ambreuiato *(sic)* per franchonum de abbate quondam notarium Comunis yporigie Inter cetera Reperiuntur capitula et pacta infrascripta predictis Anno et Indicione die et loco ac publicis testibus suprascriptis Que pacta et conventiones petiuntur et petita fuerunt per viros Nobiles petrum de moxo et martinum de novellino sindicos et procuratores comunis et hominum bugelle coram sapienti et jurisperito viro domino Arminio de palma (?) de alexandria Judice et assessore comunis et hominum civitatis yporegie pro Illustri et excelsso principe et domino domino Amedeo Comite sabaudie que pacta et conventiones secuntur ut infra (*seguono gli art. 14, 15, 21, 25, 26 dei patti suddetti*). Ego franchinus de caluis. Ciuis yporigie Imperiali Auctoritate notarius publicus ex comissione mihi facta per sapientem et circumspectum virum nostrum Dominum arminium de palma (?) de alexandria Judicem et assessorem honorabilem virum dominum sybueti Ryvoire honorabilis potestatis Ciuitatis yporegie et districtus pro Illustri et magnifico principi et domino domino Amedeo Comite sabaudie hanc cartam tradidi

Come si rileva da questi patti, non vi è, riguardo a questo argomento della difesa dei beni privati, alcuna norma speciale, ma i biellesi si riferiscono ad Ivrea e vogliono le stesse garanzie di essa su tale tema, perchè Ivrea, la quale si era data a Casa Savoia quasi mezzo secolo prima, appariva certo come abbastanza garantita e sicura nell'esercizio dei suoi diritti comunali (1).

Nel capo quinto vengono fissate le norme per il servizio militare che i biellesi dovevano prestare al Conte ed anche qui si ricorre ai patti stretti con Ivrea: il Comune e gli uomini di Biella devono provvedere a proprie spese alle richieste del Conte o del Capitano di Piemonte o del Balivo di Avigliana o di altro commissario per il servizio militare. Vi erano tenuti per un terzo dei fuochi: per la durata del servizio l'obbligo era uguale a quello degli Eporediesi, cioè erano obbligati ad un servizio di 24 giorni a proprie spese per 40 miglia intorno alla città, senza però passare la cerchia delle Alpi.

Nel capo sesto vengono fissate le norme per l'elezione del Podestà, norme che per noi sono di grande importanza. Difatto, come dimostrerò oltre, gli statuti che ab-

---

et scripssi et in publicam formam redegi pactorum suprascriptorum et Instanciam et Requisitionem suprascriptorum petri de moxo et martinj de nouellino consulum et procuratorum comunis et hominum bugelle tamque de mandato dicti domini Judicis extraxi et in publicam formam redegi nichil adiecto uel diminuto preter presencium litteram uel sylabam que mutet sensum uel Intellectum ita et sicut in protocollo dicti quondam Franchoti de abbate invenimus tradidi et scripssi de qua comissione constat publico Instrumento Inde recepto per Antonium de carlo de toracio notarium Ciuem yporegie Anno currente MCCCLXXVIIII Indicione secunda die XVII mensis Augusti et Ideo signum meum apposui consuetum Rogatus et me subscripsi in testimonium premissorum.

De predicta carta florenos J. IX ».

(1) Cfr. *M. h. p. Leges.* I. 1096, 1097.

biamo sull'elezione di tale ufficiale sono tutti posteriori alla dedizione a Casa Savoia e, siccome in essi non si possono distinguere gli elementi anteriori, così scarsissime ci sono le notizie sul podestà prima del 1379. Unica volta che lo si trova nominato negli statuti sotto la dominazione vescovile è il 25 gennaio 1356 nello statuto « de proditoribus » (1) in cui si dice che chi consegnerà un traditore del Comune al podestà avrà 200 fiorini d'oro per ogni persona viva e 100 per ogni morta. Sotto Casa Savoia il podestà era eletto a questo modo: due mesi prima della fine della podestaria, il Comune doveva proporre una rosa di quattro sudditi del Conte di Savoia e del Principe di Acaia, che fossero militi o castellani, o buoni cittadini o persone nobili tra cui il Conte sceglieva il Podestà: se i quattro nominati ricusavano, allora il Comune doveva proporne altri quattro (2). Notiamo che il testo dice: « possint eligere potestatem per modum infrascriptum », dunque pare che prima della dedizione a Casa Savoia non vi fosse questo modo di elezione, od almeno vi dovessero essere molte differenze; forse il podestà era eletto dal Comune ed il Vescovo ne aveva solo l'approvazione.

Nel capo settimo si fissa, ciò che già prima doveva essere, che il podestà, prima di ricevere la « bacheta », insegna del suo comando, doveva giurare di osservare gli statuti: si aggiunge poi che il Comune poteva fare e riformare statuti a suo piacimento, purchè non contrarii ai presenti patti e non « repugnancia » al Conte, frase questa molto vaga e che mostra una volta di più l'abilità del Conte nel volersi tenere libero nel dominio sul

(1) SELLA P. *Stat. Bugelle.* I. pag. 108.
(2) RICOTTI. *Storia della Monarchia piemontese.* I. pag. 68, nota 1.

Comune, fatto che più tardi fu origine di lunghe liti e di lotte per parte degli uomini di Biella per il mantenimento dei proprii diritti.

Col capo ottavo si vengono a porre sotto il potere del podestà di Biella le terre del biellese che si erano date a Casa Savoia al tempo di Biella cioè, Andorno, Bioglio, Chiavazza, Mortigliengo, Mosso, Occhieppo, Pollone, Ronco, Sordevolo, Tollegno, Vernato e Zumaglia. Però questa misura fu fonte di grandi liti, trovando molte di dette terre che con ciò esse venivano a perdere i loro diritti, prova questa che sotto la dominazione vescovile non vi era tale forma di amministrazione, ma che a Biella il podestà, altrove, se non podestà, certo vicarii e gastaldi vescovili amministravano la giustizia e che tale era la consuetudine delle terre biellesi.

Notiamo in questo capo che il Conte viene chiamato « dominus », titolo che certo non conviene del tutto ad un protettore temporaneo: così pure può parere assai azzardato il sinonimo di « salvagarda siue dominio », dato che i diritti feudali del Vescovo di Vercelli non erano ancora abrogati. Ma se notiamo che ai diritti del Vescovo, date le condizioni tumultuose dell'anno e l'essersi i biellesi ad esso ribellati sino al punto di arrestarlo, non era necessario pel momento avere riguardo, e che i biellesi erano lieti di sfuggire all'antico signore e quindi era per ora loro indifferente o anche facilmente sopportabile il titolo di domino e la confusione di questo concetto con quello di salvaguardia, che non può non essere voluta tanto più che l'atto è redatto da un notaio del Conte, vedremo che la cosa è ben spiegabile. Solo più tardi quando il Vescovo fu di nuovo un personaggio influente e quando i biellesi incominciarono a far decisamente sentire di non voler essere trattati come sudditi,

se questo ledeva l'organismo statutario e comunale, dovette il Conte venire a patti col Vescovo e concedere nuove franchigie al Comune di Biella.

Il capo nono stabilisce che nessun biellese debitore del Conte per debito pubblico o privato possa essere arrestato invece di un altro debitore non reperibile: con questa clausola, frequentissima in tutti gli atti di dedizione per porre argine alle rappresaglie, si assicura così una certa sicurezza nei rapporti tra Conte e sudditi e come corollario ne viene che si concede di introdurre nel biellese vettovaglie dalle terre del Duca.

Il capo decimo ci mostra più degli altri la grande abilità del Conte di Savoia nell'evitare tutti gli urti possibili. Il Comune promette fedeltà al Duca e giura di dargli 200 fiorini all'anno, ma riconosce tutti i diritti feudali della Chiesa vercellese senza neppure aggiungere che questi diritti erano molto limitati dal fatto della dedizione; per cui questa dichiara resta una vera forma cui però il Conte poteva pel momento appoggiarsi sostenendo di rispettare così i diritti vescovili: naturalmente una disposizione così vana era provvisoria e a ciò il Conte pose riparo con atto del 2 agosto 1386 (1) con cui il Vescovo rinunciava ai proprii diritti feudali in favore del Conte. Questo atto venne poi ratificato da Amedeo il 20 settembre dello stesso anno (2).

Con ciò passava Biella sotto il dominio di Casa Savoia. Come vedremo nel prossimo capitolo, per quanto la dedizione fosse quasi volontaria ed anzi venisse rinnovata in perpetuo prima della fine del trentennio, pure non

---

(1) P. SELLA. *Stat. Bugelle.* II, pag. 27.
(2) P. SELLA. *Stat. Bugelle.* II, pag. 10.

mancarono le opposizioni dei biellesi ai molti tentativi dei signori di Savoia di volersi imporre ad onta degli statuti, opposizioni sempre pacifiche e che si svolsero in un'era di reale miglioramento.

DEI RAPPORTI TRA CASA SAVOIA E BIELLA.

Prima di esaminare quali siano state le modificazioni arrecate dai Principi di Casa Savoia all'organismo statutario preesistente, credo bene di tracciare un quadro dei rapporti tra Casa Savoia e Biella.

Datasi Biella al Conte Amedeo alle condizioni a cui sopra, dovette questi ben presto accorgersi che gli era necessario rispettare le libertà comunali, senza urtare i biellesi, che avrebbero potuto senza dubbio, dato che la dedizione non era perpetua, rivolgersi ad altro signore: urgeva quindi di trattare questo Comune con larghezza, fatto questo reso ancora più certo dall'essere state, a Morges dove si conchiuse la dedizione, le trattative non facili, come fa supporre l'intonazione, troppo favorevole, dei patti concessi a Biella e da ciò che il Conte con atto dello stesso giorno 6 agosto 1379 (1) riconfermò i capi nono e decimo della dedizione. Siccome questo atto è autentico e dello stesso giorno del patto di dedizione. così non si può ritenere che esso sia una copia notarile di un capo della dedizione, ma dobbiamo crederlo una ri-

(1) P. Sella. *Stat. Bugelle.* II, pag. 11.

conferma della clausola contro le rappresaglie e sul vettovagliamento, che importava molto ai biellesi.

La prima parte del capo che riguarda l'arresto per debiti resta immutata; l'altra invece che riguarda l'importazione di vettovaglie, e di grande importanza per i biellesi, che dal loro suolo avevano poche risorse, ha per aggiunta che si pagassero solo i dazii come erano stabiliti dagli statuti. Perchè questo punto non sia compreso nell'atto di dedizione è difficile dire: probabilmente, avendo i biellesi sporto qualche reclamo, il Conte, con una ben simulata larghezza di concessioni, cosa assai frequente, come vedremo, concesse con un altro atto tale franchigia.

Il 27 ottobre (1), la credenza riunitasi nel palazzo del Comune prestò omaggio ligio al Conte ed ai suoi successori colla facoltà di non rinnovare il patto trascorso i 30 anni della sua validità.

È noto che nello stesso anno di Biella molti comuni biellesi si erano dati al Conte di Savoia (2). Ora questi, con disposizione certo saggia, ma non pratica, data la vigoria dei varii comuni, volle incorporarli a Biella, e porli sotto la giurisdizione del podestà di Biella. E questo potè avvenire, benchè poi fosse causa di lunghi contrasti, con abbastanza facilità, data anche la preponderanza che

---

(1) P. Sella. *Stat. Bugelle.* II, pag. 12.

(2) Magnano, 9 marzo 1373; Chiavazza, Miagliano, Pollone, Zumaglia, 12 dicembre 1379; Bioglio, Tollegno, 13 dicembre 1379; Occhieppo, Vergnasco, 15 dicembre 1379; Mortigliengo, Sordevolo, 18 dicembre 1379; Graglia, Muzzano, 19 dicembre 1379; Bioglio, 7 agosto 1404; Gaglianico, 19 settembre 1404; Valdengo, 22 settembre 1404; Mongrando, 9 ottobre 1416; Sandigliano, 25 settembre 1426. Cfr. Sella Em., op. cit. pag. 77; Pietro Vayra, *Il museo storico della Casa di Savoia.* Torino. Bocca. 1880. pag. 445 e segg.; Cibrario. *Vercelli, il Vercellese e l'Ossola*, in operette e frammenti storici. Firenze. 1856. pag. 162.

Biella aveva naturalmente acquistato. A questo fine il 3 novembre 1379 (1) stabiliva che tutti dovessero contribuire con Biella nel pagamento dei tributi « sicut tales homines se obligauerunt et repperiri poterunt obligatj ».

Ma da questo stesso atto apparisce una tendenza accentratrice ancora più notevole: il Conte ordina che nei registri della Curia di Ivrea siano trascritti i patti tra il Conte e Biella e vieta l'arresto di biellesi per debito: con questo divieto di rappresaglie, non sorto per accordo tra i due comuni, ma imposto dal Conte, non è dubbio che non sia sorto almeno in Biella, dove il Comune sempre si mostra così sensibile ad idee di perdita di libertà, un sospetto che il Conte non volesse veramente unificare, soffocandole, le libertà comunali. E così vediamo anche che il Conte promette di non stringere patti colle terre del vescovato vercellese contrarii agli statuti di Biella.

Così incomincia quella lotta tra il Comune di Biella e Casa Savoia in cui non si sa se più si deva ammirare la resistenza del Comune o l'abilità di Casa Savoia che, senza violenze abbondando in concessioni, attende pazientemente l'esaurimento naturale del Comune per assorbirlo: si dovette però giungere sino ad Emanuele Filiberto!

Intanto continuano le concessioni. Qui esaminiamo solo quelle che ci mostrano i rapporti politici tra Casa Savoia e Biella, più oltre ce ne occuperemo dal punto di vista giuridico.

Il 2 giugno 1381 (2), in vista degli aumentati tributi che il biellese doveva pagare, il salario del podestà

(1) P. SELLA. *Stat. Bugelle.* II, pag. 19.
(2) P. SELLA. *Stat. Bugelle.* II, pag. 25.

venne ridotto a 450 fiorini, 150 per Biella e 300 per le terre contribuenti con essa, mentre prima il salario ammontava a 600 fiorini: la diminuzione vale però solo per Biella che certo era la contribuente maggiore.

Amedeo VII al salire al trono con atto del 13 dicembre 1385 (1) riconfermò senz'altro i privilegi di Biella; di lui non sussiste altro se si eccettua un patto stretto col Vescovo di Vercelli Giacomo de Cauallis con cui il Vescovo cedeva i suoi diritti al Conte: cosi veniva regolata definitivamente la falsa posizione creata al Vescovo colla dedizione di Biella e questa era ormai stretta da un solo vincolo. Di questo importantissimo atto tratterò più oltre nella parte feudale.

Con Bona di Savoia abbiamo una serie di disposizioni molto interessanti. Sono concessioni fatte con atto del 2 maggio 1392 (2) dietro richiesta del Comune di Biella. Riguardano materie statutarie, che in tempi più antichi il Comune avrebbe deliberato da se stesso; ora invece ne chiede la concessione a Casa Savoia: questo però si spiega, perchè è materia che, per quanto di origine statutaria, è passata ora nelle mani del podestà il quale, come vedremo, si può considerare come un ufficiale di Casa Savoia. Si concede pure di comprare ed importare grano e vettovaglie « locorum vallisanorum », pagando i dazii consueti, materia questa naturamente per cui occorreva l'approvazione di Casa Savoia.

Colle suddette concessioni si ristabilisce il divieto statutario di giuocare nelle taverne ai dadi e si dichiara nullo ogni contratto stretto « pretextu vel occasione ludi »: si fissa inoltre la tassazione delle spese per i carcerati

(1) P. SELLA. *Stat. Bugelle.* II, pag. 26.
(2) P. SELLA. *Stat. Bugelle.* II, pag. 32.

a seconda della loro condizione e si richiama « statutum Sabaudie comitatus factum super hijs », di cui si dà il testo, che è quello dello statuto di Amedeo VI di Savoia del 1379 (1): infine si ordina a tutti gli ufficiali di fare che non siano esatte tasse troppo gravose dai messi giudiziarii in materia di citazione e di esecuzione.

E la stessa Contessa Bona, il 3 novembre 1392 (2), conferma, senza altri particolari, i privilegi di Biella, sempre dietro richiesta di due procuratori del Comune. Con Amedeo VIII abbiamo invece un certo numero di norme riguardanti il podestà, del 28 gennaio 1394 (3): così si vieta al podestà di comporre alcun delitto altrimenti di quello che si facesse sotto Amedeo VI, si stabilisce che a Biella il podestà sia sindicato come in Ivrea, si vieta la costruzione di nuovi castri o fortezze e si ordina al podestà di ispezionarle: si vieta poi ai castellani ed ufficiali dei comuni biellesi di amministrare la giustizia diversamente che sotto l'avo Amedeo. E questo ristabilire le norme esistenti già al tempo di Amedeo VI fa veramente credere che il biellese non fosse od apparisse molto fedele e che premesse assicurarsi la riconferma della dedizione. Così vediamo che il 9 febbraio 1400 (4) Amedeo condona il fuocatico, che i biellesi non avevano pagato, ed anzi ordina che, nelle vacanze del podestà, il Comune disponesse come meglio credeva: norma questa molto importante, perchè, mentre da un lato è rimarchevole questa concessione fatta al Comune, dall'altro è naturale il vedervi l'effetto di una clemenza che in verità non costava

(1) Cesare Nani. *Statuti dell'anno 1379 di Amedeo VI conte di Savoia in Misc. stor. ital.* Serie II. to. VII. pag. 251, art. XLVIII.
(2) P. Sella. *Stat. Bugelle,* II. pag. 35.
(3) P. Sella. *Stat. Bugelle,* II. pag. 37.
(4) P. Sella. *Stat. Bugelle,* II. pag. 39.

molto, ma aveva ben l'effetto di suscitare le simpatie di un Comune, il quale, come vedremo, era ben poco influenzato dal podestà.

Del resto è probabile che i biellesi disponessero di mezzi finanziarii sempre più scarsi, mentre il Conte non diminuiva certo le sue pretese: così, quando, nel 1408, pose un tributo per formare la dote della sorella, la Principessa d'Acaia, essendosi i consoli delle arti opposti, il podestà li multò, però, quando il comune supplicò venisse tolta la multa e fece un dono, certo in denari, al Conte. questi cassò le multe. E questo metodo di resistenze e di cessioni in materie finanziarie, senza che mai si ricorresse a speciali esecuzioni, è una delle caratteristiche più notevoli dei rapporti tra Biella e Casa Savoia.

Del resto i biellesi, per quanto oppressi sempre più da tributi che non potevano pagare e tormentati dal dubbio di vedere violate le proprie libertà statutarie, non ebbero certo troppo a lagnarsi della dominazione sabauda visto che, ancora prima che scadesse il trentennio della dedizione, la riconfermarone il 21 novembre 1408 (1) in perpetuo sempre però agli stessi patti e con l'idea permanente della conservazione dei proprii statuti, idea che continuerà ancora per più di un secolo e mezzo, colla tenacia solita nei paesi di montagna. Ed alla stessa data Amedeo accolse la supplica dei biellesi che togliesse un editto con cui limitava la giurisdizione dei consoli in materia di giustizia, ledente quindi uno dei punti principali degli statuti.

Seguitano intanto sempre le concessioni che devono essere state assai numerose, dato il numero notevole che

(1) P. SELLA. *Stat. Bugelle.* II, pag. 40.

a noi ne resta. Così il 7 ottobre 1420 (1) Amedeo riduce il salario del podestà a 500 fiorini papiensi; lo stesso giorno concede che le cause di 1ª istanza siano terminate tutte in Biella, disposizione che senza dubbio già esisteva, ma che è modificata dal fatto che ne sono eccettuate le cause pie e quelle che hanno il « forum » fissato da contratto o da obbligazione o dalla volontà delle parti.

Successo Ludovico, il 19 agosto 1443 (2) confermò i privilegi di Biella e delle arti; l'1 marzo 1452 (3) definì ancora varie questioni, come quella degli arresti e delle estorsioni arbitrarie, riconfermò le cause civili e criminali di prima instanza al Comune, per le civili ammettendo però il « forum obligationis et contractus » ed escludendolo naturalmente in materia criminale; poi riconobbe l'uso, che si doveva essere formato per la concessione di Amedeo del 9 febbraio 1400 (4), che in caso di vacanza del podestà ne assumesse le veci il Comune, cioè a dire il chiavaro, sanzionando appunto che in tale occasione assumesse tale incarico il chiavaro e questo dietro supplica di quello allora in carica, Besso Ferrero.

Importante assai, oltre che dal punto di vista procedurale, per far ben vedere come i rapporti tra Duca e sudditi fossero buoni, è l'esenzione concessa l'8 maggio 1460 (5) a Biella ed alle terre del biellese dal prefetto pretorio. Era stato concesso il prefetto pretorio alla patria cismontana il 15 maggio 1459 per abbreviare le liti d'appello e per ovviare che, approfittando della lun-

(1) P. SELLA. *Stat. Bugelle.* II, pag. 64
(2) P. SELLA. *Stat. Bugelle.* II, pag. 84.
(3) P. SELLA. *Stat. Bugelle.* II, pag. 89.
(4) P. SELLA. *Stat. Bugelle.* II, pag. 39.
(5) P. SELLA. *Stat. Bugelle.* II, pag. 93.

ghezza dell'appello, si sospendesse l'esecuzione della sentenza passata in giudicato. Era, come è noto, la carica del prefetto del pretorio una trasformazione della Curia maggiore, poi detta « Consiglio residente di qua » ovvero « di là dai monti », che, fissatasi nel 1459 definitivamente in Torino, ottenne autorità, come allora si diceva, di prefetto del pretorio (1). Il biellese, o per non sentire questo bisogno come il resto della patria cismontana o per non voler subire questo nuovo ufficiale, che avrebbe potuto intaccare gli statuti, supplicò il Duca di esentarli. Il Duca, il quale ciò aveva fatto per pura utilità dei suoi sudditi, ottemperò a tale richiesta e lasciò, dietro pagamento di 150 fiorini pavesi, che, come prima, i biellesi appellassero al consiglio cismontano.

Di Amedeo IX e Iolanda che successero a Ludovico abbiamo solo due conferme dei privilegi biellesi in data del 9 febbraio 1467 e 8 maggio 1472 (2). Di Iolanda

---

(1) Ricotti. *Storia della Monarchia piemontese.* I, pag. 97-8. *Decreta Ducum Sabaudiae.* Augustae Taurinorum. 1586. II, pag. 2; Borelli. *Editti dalla real casa di Savoia.* Torino. 1681. pag. 411, 413, 415, 422; Dubois. *Raccolta delle leggi emanate negli Stati Sardi.* Torino. 1818. 73. vol. XIV. pag. 128.

Erano esenti dal prefetto pretorio le seguenti terre: « Iaglonum. Novalitium et terrae prioratus Novalitii. Bruzolinum. S. Desiderius. Bozolenus. S. Iorius. S. Antonius. Mochiae. Camosium. Caprie. Villarium. Folzardum et tota vallis Secusia, excepta Secusia. Avilliana. Ripole. S. Ambrosius. Villarium Almexii. S. Maurus. Caselete. Vallis Turris. Iovaletum. Iavenum. Villarium Basiarum. Cavazie. Alpignanum. Collegnum. Planetie. Rubiana. Cacia. Druentum. S. Egidius. Fianum cum Baratonia. Ballangerium. Macie. Ciriacum cum Castelata. Caselle. Lainicum. Burgarum. Frontum. Barbania. Riparolium. Grossum. Robasomerium. Plebs. Altesanum superius. Altesanum inferius. Lucetum. Laucenum cum valle. Vicum. Collus S. Ioannis. Leimie *(sic)* cum valle. Castrum montis. Valpergia. Alladium. Ripalta. Ex privilegio infrascriptae non subiciuntur prefecto pretorio: Poduarium. Monscalerius. Bugella cum mandamento.

(2) P. Sella. *Stat. Bugelle.* II, pag. 95 e 98.

abbiamo pure un ordine del 25 febbraio 1473 (1) con cui si vede come l'osservanza delle franchigie date fosse sempre viva. Marco de Guastamiliis, comissario della Duchessa a Biella, non si sa per qual motivo, processava e multuava i biellesi senza intervento nè del podestà, nè del vicario: ledendo questo gli statuti i biellesi protestarono alla Duchessa, la quale immediatamente riconcesse che il comissario giudicasse solo con intervento del podestà o del vicario.

Degli altri duchi di Casa Savoia abbiamo solo conferme delle franchigie e dei privilegi già esistenti e già concessi sino al 156.... alla riconferma per parte di Emanuele Filiberto (2). Notevoli sono dal lato storico il giuramento di fedeltà prestato ad Enrico di Francia che aveva, come è noto, invaso il Piemonte (3). Il 6 maggio 1555 dinanzi al Maresciallo Brissac, che si trovava in Salussola ed aveva minacciato Biella di saccheggio, i procuratori, nominati due giorni prima dalla credenza, giurano fedeltà al Re di Francia chiedendo fossero riconosciute le franchigie ed i privilegi del Comune, ciò che il Re fece in data del 5 settembre 1556, anche avuto riguardo all'aiuto dato dai biellesi alla presa e poi alla difesa di Gattinara. Ed il 5 aprile dell'anno seguente confermò pure i privilegi che Iolanda di Savoia aveva concesso il 21 ottobre 1477. Ma questa sottomissione è dovuta solamente al timore di danni materiali e forse anche della soppressione degli statuti, soppressione che avrebbe potuto per sempre far tramontare il Comune. E questo organismo, ormai assai vecchio e irrigidito in

(1) P. Sella. *Stat. Bugelle.* II, pag. 101.

(2) P. Sella. *Stat. Bugelle.* II, pag. 103, 104, 113, 122, 125, 126, 128, 130, 131, 141, 161.

(3) P. Sella. *Stat. Bugelle.* II, pag. 152, 157, 159.

una sterile osservanza degli statuti, dura ancora e non è senza meraviglia che sotto Emanuele Filiberto e sotto Carlo Emanuele I incontriamo vive resistenze ai tentativi, veramente savii, dei Principi di Casa Savoia di fondere completamente tutti i vecchi centri comunali. E subito ci troviamo dinnanzi ad una grave questione che ci fa assistere ad una lotta, a quanto sappiamo, unica nella storia biellese tra il Comune ed il Podestà in cui il Comune riesce ancora a respingere il tentativo fatto dal Duca di volere che i proprii ufficiali intervenissero nella credenza.

Da un atto del 4 dicembre 1562 (1) che, riferendosi a fatti precedenti non è del tutto chiaro, si deduce che il Comune si era lagnato presso al podestà per varii gravami, probabilmente di carattere tributario, che gli erano stati imposti e che supplicava gli fossero tolti. Il podestà, ricevendo la protesta, e avuto risposta che alla credenza non era intervenuto alcun officiale di S. A., ciò che era contrario ad un ordine ducale che era stato comunicato al Console Bertolino Vercellis, dichiarò i credenzieri in multa minacciando di dichiararli disobbedienti al Duca. E qui abbiamo una lacuna nei documenti che non ci permette di avere la risposta della credenza, ma non vi è dubbio che vi fu una viva opposizione dato che il 10 e l'11 luglio 1563 la credenza protestando contro ogni intervento in credenza nomina suoi procuratori per recarsi da S. A. a chiedere l'annullazione di tale disposizione. Ma un documento del 13 agosto ci rivela un fatto ben più grave: Federico di Savoia era stato podestà per due anni contro ogni statuto per volere della credenza; ora, siccome il podestà non aveva accettato il sindicato, che in parte gli era sfavorevole e ad esso aveva

(1) P. Sella. *Stat. Bugelle.* II, pag. 161-172.

appellato, la credenza subito dichiara che il fatto dello stare in carica del podestà per due anni non pregiudica allo statuto e ammette Federico di Savoia come podestà per un altro anno. Qui si vede nettamente l'azione di Casa Savoia: col voler imporre il podestà per varii anni e col farlo intervenire alla credenza si prepara la via a quella riforma che condurrà alla creazione di un governatore ed alla fine del Comune. Però per ora il tentativo fallì.

Risorse la questione l'anno seguente, come si rileva da documenti del 14 e 22 ottobre 1563, ma a quanto sembra, la cosa si sopì, dopo dispute vivaci.

Però questo Comune decrepito ed attaccato alle sue forme antiche, se pure accetta le savie riforme procedurali di Casa Savoia, sente, nel 1576, 25 novembre (1), per non contravvenire agli statuti, il bisogno di chiedere a S. A. in via eccezionale la riconferma in carica per un secondo anno del podestà Policleto Galliccio, che si era adoperato ad evitare che la peste si estendesse al biellese ed anzi il 27 ottobre dell' anno seguente viene liberato dallo spergiuro, per avere rieletto il podestà, dal preposto della Collegiata di S. Stefano (2).

Seguono intanto sempre più importanti le riforme procedurali, che sono una caratteristica così notevole l'opera legislativa di Casa Savoia, riforme che senza dubbio trovarono un terreno molto adatto nei paesi cui si riferivano e che in Biella non suscitarono mai forti opposizioni, segno certo della loro adattabilità: di esse dirò trattando della procedura.

Così il 21 dicembre 1577 abbiamo la concessione di un giudice di primo appello ad un giudice eletto dal collegio dei dottori di Biella; il 24 novembre 1581 varie norme

(1) P. Sella. *Stat. Bugelle.* II, pag. 199.
(2) P. Sella. *Stat. Bugelle.* II, pag. 202.

sulle visite giudiziarie per parte del podestà; il 29 ottobre 1585 la credenza fa uno statuto sulle cause da trattarsi dinnanzi al rettore ed ai consoli, fondendo così le vecchie norme statutarie colle leggi procedurali sabaude (1).

D'altro lato il 23 novembre 1582, Carlo Emanuele I approvava un memoriale con cui i biellesi chiedevano la conferma dei loro privilegi; anzi il 22 dicembre 1583 per attestare la sua gratitudine ai biellesi, che veramente sempre erano stati pronti al servizio di Casa Savoia, li esentò dal pagare il salario del podestà, il quale oramai è veramente ridotto soltanto a giudice di prima istanza (2).

Un ultimo contrasto, assai grave e che segna l'ultima delle resistenze a noi note, è quella per l'elezione del governatore.

Comparve nella credenza del 14 giugno 1586 (3) l'avvocato fiscale di S. A. Cesare Cortina, con una lettera del Duca in cui si pregava la credenza di volerlo ascoltare. Il Cortina disse che il Duca per far eseguire la giustizia, e, come si rileva da altri documenti, per arrestare i malfattori che infestavano il biellese, aveva nominato un governatore. Veramente questo non deve essere stato il vero motivo, ma bensì quello di imporre un nuovo ufficiale che poi potesse concentrare in sè l'amministrazione della giustizia e quindi sopprimere il Comune, come appare dalla nomina del governatore che più tardi fu fatta (4). Questo governatore, che era pagato dal Duca, doveva avere con sè « un secretaro due lancie spezate et oltra il caualiero del signor podestà un preuosto et doy soldati di giustizia », il comune doveva fornirlo di

(1) P. Sella. *Stat. Bugelle.* II, pag. 203. 208, 217.

(2) P. Sella. *Stat. Bugelle.* II, pag. 211, 214.

(3) P. Sella. *Stat. Bugelle.* II, pag. 219.

(4) In Vercelli il governatore incominciò nel 1451. (Dionisotti. *Amministrazione della giustizia in Vercelli*; Ricotti. *Storia della Monarchia piemontese.* I, pag. 71) in sostituzione del podestà.

abitazione. Uscito il Cortina dalla credenza, si deliberò di inviare una protesta al Duca ed a questo effetto furono nominati varii procuratori. Ed il 30 giugno si mandò un memoriale al Duca, con cui si diceva che non avendo mai il paese, così governato com'era da rettore e consoli, fatto nulla in contrario a S. A., che pochi fatti, avvenuti per mancanza più che altro di soldati di giustizia, non potevano giustificare tale nomina, tanto più che il biellese non era paese di confine o di tanta grande importanza. Però il Comune, cosa che in altri tempi sarebbe stata notevole, si mostra remissivo e supplica il Duca, se voleva ad ogni costo eleggere il governatore a nominarlo temporaneamente, non di Ivrea, di Vercelli, o di luoghi vicini più di 12 miglia a Biella, con cui non erano spente le rivalità antiche, purchè non ledesse gli statuti vecchi, non intervenissc alla credenza e non causasse spese alla comunità. Varie furono le trattative e finalmente il 6 settembre 1586 il Duca esonerò Biella dal governatore mediante il pagamento di 1000 scudi d'oro che il Comune dovette prendere in prestito dalla Contessa di Verrua colla garanzia di varii credenzieri. Così finiva questa vertenza; l'ultima in cui venga in campo il concetto, ormai vieto, delle libertà statutarie; il Comune virtualmente era finito e non se ne hanno più che scarse traccie senza importanza dal punto di vista storico e giuridico. L'ultimo e definitivo colpo, che di fatto soppresse e fuse nella più ampia cerchia del regno sabaudo il nostro Comune, fu dato dall'erezione in provincia del biellese il 17 novembre 1626 per opera di Carlo Emanuele I (1). Così ogni ultima traccia del vecchio ed ormai spento Comune cedeva luogo a maggiore e più moderna amministrazione.

(1) Pozzo Severino. *Biella. Memorie storiche*. Biella. Amosso. 1881. pag. 169.

MODIFICAZIONI AL DIRITTO AMMINISTRATIVO STATUTARIO PER OPERA DI CASA SAVOIA.

Nell'esaminare le modificazioni arrecate da Casa Savoia alle norme di diritto amministrativo del Comune di Biella, l'attenzione si volge subito al Podestà, che solo dopo la dedizione si trova spesso nominato.

Sulle origini del podestà in Biella nulla sappiamo di certo. Il Coda, antico storico biellese, dice « che Federico Secondo in persona di Henrico Negri del 1242 la privilegiasse a paragone d'altre terre d'Italia, di un podestà dispensato in principali persone, come Lampugnani, Biandrate, Crivelli, Caimi, da Visconti, et da Principi di Savoia nei primi soggetti del Piemonte, etiamdio del sangue, le pergamine (*sic*) e registri dell'Archivio l'attestano » (1). Questo documento oggi più non esiste e fors'anche non si ebbe mai: possiamo però ritenere che anticamente il Vescovo nominasse il podestà proposto od approvato dal Comune, come di regola, e come si può indurre dalla nomina fatta dal Vescovo di Vercelli di Ibleto di Challant, il 25 aprile 1378, a podestà del biellese.

Ad ogni modo, tanto nei documenti che negli statuti anteriori alla dedizione, troviamo solo una volta citato il podestà il 25 gennaio 1356 nello statuto « de proditoribus » (2) in cui si dice che chi consegnerà un traditore del Comune al podestà avrà 200 fiorini d'oro per

---

(1) CODA. *Ristretto del sito e qualità della città di Biella e sua provincia.* Torino. 1657. pag. 7.

(2) P. SELLA, *Stat. Bugelle.* I. pag. 108.

ogni persona viva e 100 per ogni persona morta. Questa scarsezza di notizie mostra chiaramente che prima della dedizione Biella era ben poco influenzata dal podestà: questa notevole scarsità può però essere stata originata dal fatto che gli ordini del podestà, ora che il Comune era in lotta col Vescovo, venissero posti in non cale.

I documenti relativi al podestà, tutti dell'epoca della dominazione sabauda, sono (1):

1° « Sacramentale potestatis et eius familie ». Questo documento è senza data, ma al principio si dice: «.... Ac ad honorem augumentationem et exaltationem Illustrissimi et Magnifici principis et domini nostri Comitis Sabaudie ». Per cui la data del Sacramentum va posta tra il 1379, data della dedizione, ed il 1417, anno in cui Amedeo VIII ebbe il titolo di Duca, benchè molto probabilmente sia da raccostarsi di più al 1379.

2° « Fragmenta statutorum de potestate et eius familie » pure senza data, ma che quasi certamente vanno compresi tra il 1379 e la prima additio del 1402.

3° Varie addizioni agli statuti « de potestate » dal 1402-1504.

4° « Statuta super sindicatione potestatis ». Anche questo documento non porta data, ma il dirsi nell'art. 3 « dominum nostrum comitem sabaudie » lo fa porre prima del 1417. Un documento del 28 gennaio 1394 (2) stabilisce poi le norme pel sindacato identiche a quelle di Ivrea per cui è da ritenere che i nostri statuti siano di quest'anno o di poco posteriori. Questa ipotesi viene d'altro lato rafforzata dal fatto che l'additio del 24 mar-

---

(1) P. Sella. *Stat. Bugelle.* I, pag. 121 e segg.
(2) P. Sella. *Stat. Bugelle.* II, pag. 37.

zo 1408 dice che il podestà doveva stare al sindacato per 15 giorni dopo la fine del suo ufficio, e questo è dallo statuto « super sindicatione » (1) imposto con giuramento al « potestas futurus et alij venturi »; così credo questo statuto anteriore all'additio del 1408 che sarebbe una riconferma degli art. 6 e 7 dello statuto super sindicatione: per cui ne porrei la data tra gli anni 1394-1408.



Siccome gli statuti relativi al podestà sono all'incirca tutti della stessa epoca, della fine cioè del XIV secolo e principio del XV, e non si possono dividere in ordine di data con criterio sicuro, sì da ottenere un quadro dello sviluppo di questa carica nel biellese, così qui darò un quadro generale delle norme relative al podestà in Biella al principio del XV secolo.

Anzitutto il podestà non doveva essere biellese: così pure tutta la sua famiglia, norma essenziale alla carica, e, com'è noto, generale a tutti gli statuti. Veniva eletto dal principe di Casa Savoia tra quattro candidati proposti dalla credenza, di cui uno era scelto dal principe: durava in carica un anno e non poteva essere rieletto che dopo quattro anni compiuti; però questa regola non fu sempre osservata; così ad es. nel 1561 è podestà Federico di Savoia, Conte di Collegno; nel 1563 lo è di nuovo; nel 1566 si rielesse per merito Augustino Avogadro stato podestà, rieletto in tempo di peste. Dall' « additio »

(1) art. 6, 7.

del 24 marzo 1408, fatta dalla credenza, si hanno notizie sull'elezione del podestà: se questa « additio » sia solo esplicativa o aggiuntiva o piuttosto muti altri statuti, non possiamo dire. Vi si rileva che il podestà ed il vicario dovevano avere 30 anni compiuti (1). Durante l'anno d'ufficio non poteva accettare altre cariche senza consenso della credenza: appena eletto, il podestà giurava e con lui il vicario, il « colleteralis siue miles » ed i suoi « famuli ». Giurava di reggere il popolo e la terra con buona fede, onorabilmente, utilmente; di osservare tutti gli statuti, leggi, patti esistenti; di mantenere i diritti della comunità e degli uomini, tanto maschi che femmine; di esercitare la giustizia; di difendere gli abitanti; di provvedere ai ladri, alle persone mal famate; di non chiudere i pascoli del Comune, anzi di cercare di ricuperare quelli occupati; di eseguire la volontà dei defunti; di aiutare l'esazione dei redditi comuni, di provvedere « ad nundinas et ad forum »; di difendere le vedove ed i pupilli. In modo analogo giurava il vicario. Il « collecteralis o miles » giurava di far osservare le leggi sulle vendite, sui pesi e misure, sulla vendita del panno, della carne, della tela, sui giuochi e di punirne i contravventori. Così pure giuravano i « famuli ».

Il podestà aveva l'obbligo di stare in Biella e non poteva uscirne senza licenza della credenza; però sembra che questa norma non fosse molto seguita, perchè l'8 maggio 1504 si riunì la credenza, composta del chiavaro, di due consoli, di 27 credenzieri, del console dei notai, di 7 chiavari d'arte e di due artefici, e deliberò, viste le

(1) Segue come aggiunta posteriore di verso il 1418 che il podestà doveva essere suddito, con tutta la sua famiglia, del Principe di Acaia, aggiunta poi cancellata e che del resto fu osservata per breve tempo.

frequenti assenze del podestà, di imporre loro di non partire dalla città durante l'anno della podesteria. Per questo occorreva espressa licenza della credenza; così ad es. il 6 giugno 1574 la credenza permette a Gio. Luigi dei signori di Valperga, podestà, di andarsene a casa per causa di malattia. Così pure non poteva pernottare « extra burgum bugelle » senza permesso della credenza.

La famiglia del podestà si componeva di un vicario che doveva essere o dottore in legge, o « licenciatus », di un « collecteralis o miles » che doveva essere nobile, di cinque « clientulos seu bernerios », di un portiere; doveva inoltre avere seco tre cavalli ed un numero limitato d'armi; più tardi, nel XVI secolo, si riscontra come facente parte della famiglia un « caualero » che serviva a tenere il podestà in rapporto con Torino. Non poteva essere famigliare chi non fosse nato e domiciliato almeno a 3 miglia da Biella, avesse scontato ogni pena e fosse disposto a sottostare al sindacato, sotto pena di nullità per ogni suo atto. Tutti i famigliari dovevano presentare al chiavaro ed ai consoli un dato numero di armi e lo stemma del podestà a buona memoria o perpetua infamia di esso. A tutti costoro, come pure al podestà, era inibito di andare a bere od a mangiare in case di biellesi, eccetto che da quei religiosi da cui fosse lecito. L'ufficio maggiore del podestà era quello di provvedere alla giustizia: ogni giorno egli doveva recarsi al banco della giustizia che era al Piazzo sulla piazza principale, ricevere tutti quelli che si fossero presentati a lui all'ora nona e « ad vespera » al suono della campana, eccetto i giorni di feste solenni o quelli in cui il Comune, per voto o per altra causa, avesse proibito di render giustizia. Al tempo delle messi o della

vendemmia (1) eragli pure vietato il render giustizia, eccetto che in materia penale, di sequestri, pagamenti, cause per mercede, alimenti, pensioni, possesso di case e cause riguardanti i forestieri che venivano a mercato, per cui il procedimento era sommario (2). Eragli vietato l'arresto per cause civili di giovedì, giorno di mercato, e nei giorni di fiera, eccetto il caso di flagrante delitto, ma allora i famigliari del podestà non potevano esigere che ciò che loro spettava per un arresto (3).

Il podestà doveva pure, otto giorni dopo l'immissione in carica, procedere alla verifica delle misure ed applicare la multa stabilita di dieci soldi papiensi; invece negli statuti antichi, se si trovavano misure false, la pena era di undici soldi papiensi e la misura doveva essere bruciata sulla piazza del Piazzo (4).

Così pure il « collecteralis » doveva sorvegliare la vendita del panno, della carne, delle tele e provvedere all'esecuzione delle leggi sui giuochi e simili. Ad esempio, nelle riformazioni della credenza della seconda metà del XVI secolo, si trova che il podestà ordina di togliere il letame dalle strade e rinnova il divieto di tenere sporche strade e roggie, ordina l'osservanza dei capitoli sulla concia delle pelli, vieta di vendere carne senza permesso.

Il podestà, sotto giuramento e la pena di dieci libre, doveva far eseguire, entro il mese, dal chiavaro del comune le condanne: poteva però assolvere i condannati

(1) Ricordiamo che ogni anno il comune faceva una crida con cui s vietava di vendemmiare, se non al giorno che la credenza fissava, resto dell'antico istituto della « wizatione »; v'era il giorno per la vendemmia nei « clausi » e, due o tre giorni dopo, quello per la vendemmia in campagna.

(2) P. Sella. *Stat. Bugelle* I, pag. 126, art. 29. Cfr. Lattes. *Il procedimento sommario*, pagg. 30, 47.

(3) P. Sella. *Stat. Bugelle.* I, pag. 140, art. 76-78.

(4) P. Sella. *Stat. Bugelle.* I, pag. 128, art. 37. Biella. 1245.art. 226.

che al principio dell'anno di podestaria trovasse in carcere o modificare la loro condanna, secondo il diritto: se non lo faceva doveva designare questi casi al suo successore con pubblico istrumento (1). Infine il podestà doveva esigere i debiti del Comune a lui denunciati dal chiavaro e per questo poteva anche detenere personalmente i debitori del Comune, solo però a richiesta del chiavaro e dei consoli (2). Nell' « additio » del 1402 si ripetono le stesse norme e si estendono agli incantatori dei redditi comuni che fossero debitori. Il podestà poteva poi condannare per casi non compresi negli statuti (disobbedienza, contumacia e « precepto contempto ») sino alla pena di dieci soldi papiensi.

Negli statuti « de potestate » si trovano varie norme relative al chiavaro, anzi si incomincia col giuramento del chiavaro. Se ne rileva, ciò che, come dissi sopra, è comune a tutta la legislazione statutaria, il carattere di amministratore delle finanze comunali del chiavaro.

In quanto al ritrovare qui norme sul chiavaro in gran parte già comprese negli statuti antichi, norme fissate derogando ed abrogando certo varie disposizioni antiche, la spiegazione non è difficile. Di fatto in questo statuto si parla pure del « notarium iusticie » e tanto il notaio come partecipante all'amministrazione della giustizia, quanto il chiavaro come amministratore delle finanze comunali, confinavano colla sfera d'azione del podestà che, esso pure, da un lato amministrava la giustizia e dall'altro esigeva banni e multe, sì da avere una propria « ratio » di cui doveva render conto. Così pure dei libri « de expensis et receptis » ne aveva una copia il podestà ed una il chiavaro: il chiavaro doveva com-

(1) P. SELLA. *Stat. Bugelle.* I. pag. 127-129. art. 30-42.
(2) P, SELLA. *Stat. Bugelle.* I. pag. 126-128. art. 28-36.

piere un pagamento dieci giorno dopo l'iscrizione di esso nel libro del podestà: di ogni pagamento ritardato o non compiuto era responsabile: infine ogni condanna per essere valida, doveva venire iscritta nel libro del chiavaro ed in quello del podestà.

∴

Ed ora passiamo ad esaminare le norme relative al sindacato del podestà, le quali si trovano sparse nel « Sacramentale potestatis » nei Fragmenta statutorum de potestate » e nello statuto « super sindicatione » (1) che, come dissi sopra, va posto tra gli anni 1394-1408.

Compiuto l'anno d'ufficio, il podestà si presentava in credenza e rimetteva nelle mani del chiavaro e dei consoli la bachetta del comando: il collaterale rimetteva le chiavi e la mazza e venivano restituite le chiavi delle porte della città e tutte le cose avute durante l'ufficio.

Quindici giorni poi prima della fine della podesteria, il podestà doveva avvertire i biellesi, affinchè ognuno potesse affrettarsi a risolvere le cause che aveva; poi, trascorso l'anno d'ufficio, doveva trattenersi 15 giorni a subire il sindicato, sotto pena di spergiuro, di infamia e di non potere più avere cariche in Biella: se poi ricusava di pagare ciò che doveva, tre giorni dopo la condanna poteva essere arrestato.

Dal canto suo la credenza, tre settimane prima della fine della podesteria, eleggeva un procuratore o sindaco ed un giudice per giudicare di tutte le lagnanze sporte verso il podestà; costoro ne dovevano redigere atto pub-

(1) P. SELLA. *Stat. Bugelle.* I, pag. 163-4. Questo statuto non offre nessuna analogia con quelli di Ivrea e di Vercelli.

blico in base al quale la credenza poteva condannare il podestà al pagamento di ciò che ancora dovesse: nessuno poi poteva rifiutare l'ufficio di sindico, sotto pena della multa di 10 imperiali. Avevano un salario, non fisso, dipendente dal lavoro fatto, che veniva determinato dal chiavaro e dai consoli.

Il giudice sindicatore, il sindico ed il notaio, che rogava l'atto che si presentava alla credenza, dovevano giurare, se chiavaro e consoli l'avessero richiesto, l'osservanza dello statuto « super sindicatione ». Ogni giorno del sindicato, all'ora terza e nona, la campana pulsava; dopo che giudice sindicatore, sindico e notaro si recavano « ad banchum ubi ius redditur » a procedere al sindacato, durante il quale, nè il podestà poteva assentarsi da Biella sotto pena di essere dichiarato infame e spergiuro, nè alcuno poteva proporre in credenza che lo si lasciasse andare libero. Ed il sindicato durava 15 giorni di cui otto per ricevere le petizioni ed otto per giudicarle.

Questo statuto « super sindicatione » si chiude intimando ad ogni podestà futuro di giurarlo e farlo giurare alla famiglia sua, anch'essa tenuta al sindicato.

Come si vede queste disposizioni non offrono nulla di nuovo, e formano uno dei pochi punti in cui il podestà, essendo sotto il controllo del Comune, cerca di sfuggirvi e d'altro lato può esercitare un'influenza, che col tempo va crescendo, sugli atti del Comune.

∴

Da ciò che abbiamo esposto sul podestà si vede come la sua influenza non fosse troppo estesa: anzi ci è lecito supporre che sotto il dominio del Vescovo di Vercelli la sua autorità, forse non regolata da statuti, fosse veramente limitata ad amministrare la giustizia in

quei casi in cui era in causa il potere vescovile e che in tutti gli altri casi ciò fosse lasciato ai consoli del Comune od alla curia ecclesiastica.

Invece sotto Casa Savoia, che diede esatti statuti sul podestà, notiamo subito due tendenze assai gravi di conseguenze: quella di estendere l'amministrazione della giustizia e quella di un controllo finanziario, che probabilmente, in piccola parte, piccola perchè gli obblighi di Biella verso il Vescovo in materia di tributi furono subiti minuiti dal formarsi del Comune, esisteva già sotto il dominio vescovile. Però sotto Casa Savoia, la quale, come vedemmo, voleva paciticamente assorbire il Comune, il podestà va sempre più acquistando autorità e sempre più si ingerisce in materie statutarie a lui spettanti, sino, come dicemmo, a far luogo alla fine del sec. XVI all'autorità del governatore.

E che così fosse e che nel podestà Casa Savoia avesse abitualmente trovata la via per poter assorbire il Comune, ho già esposto trattando delle relazioni tra Biella e Casa Savoia in cui dissi pure delle varie modificazioni al podestà.

Passiamo invece ad esaminare i cambiamenti avvenuti nell'organismo comunale. Non bisogna credere che siano avvenuti mutamenti essenziali, ciò che sarebbe stato veramente impossibile dato il cristallizzarsi del Comune, specie se di piccola importanza, nelle sue forme essenziali più antiche: si tratta di piccole modificazioni che però credo bene esporre a complemento di quanto ho detto sullo svolgersi del Comune in Biella.

E cominciamo a dire del chiavaro, che viene sempre più differenziandosi dai consoli sino a restarne come una specie di capo. Questo svolgimento, che avvenne in massima parte sotto Casa Savoia, è forse in parte dovuto

all'essere il chiavaro amministratore delle finanze comunali, e siccome questa era la parte più importante, non è improbabile che perciò il chiavaro si delineasse maggiormente sugli altri consoli.

Il chiavaro, eletto, come i consoli, dalla credenza doveva dar conto esatto di tutte le spese tre volte all'anno, secondo gli statuti del secolo XIV; doveva rendere conto « de datis et ecceptis » in presenza del podestà, di 8 sapienti eletti dai consoli e di un console d'ogni maestranza; doveva poi dar ragione dell'intera sua amministrazione, senza aumentare nè togliere nulla e questo nel mese di gennaio susseguente alla fine del chiavariato: infine doveva consegnare al nuovo chiavaro tutte le cose del comune che avesse (1); norme queste identiche a quelle della reddizione dei conti dei consoli, solo qui esse assumono un tal ordine da rendere certa una differenzazione ed un ampliamento delle norme statutarie.

Altre mansione importante del chiavaro era il rendere giustizia, che egli amministrava coi consoli. Ogni « die iuridica » doveva recarsi sulla piazza del Piazzo a decidere le cause; in sua assenza, per causa giusta e necessaria, veniva sostituito da un console: dell'estensione della sua giurisdizione tratterò nella parte procedurale.

Noto che nei « fragmenta statutorum de potestate » si chiama il chiavaro responsabile, come amministratore delle finanze comunali, dei danni provenienti dal non avere egli fatto riparare i fortilizii, i ponti, le vie, cosa che negli statuti antichi è attribuita ai consoli in genere: questo, oltre a confermare che questo statuto sia, come sopra dissi, posteriore al « fragmentum seculi XIV », prova ancora una volta come l'ufficio del chiavaro tenda a staccarsi sempre più da quello dei consoli.

(1) Biella, 1245. art. 40, 47 e 49.

Pel motivo accennato più sopra noi non abbiamo molte notizie, se se ne toglie che nel 1458 il Duca Ludovico concesse al chiavaro di esercitare l'ufficio di podestà nelle vacanze di questo. Nel 1520 troviamo poi che il chiavaro si chiama rettore, ma continua sempre nelle sue solite mansioni; il perchè di questo cambiamento di nome non ci è noto: il rettore continua poi coi consoli nelle sue mansioni sino alla fine del Comune.

Così pure è dei consoli: degli altri ufficiali della comunità non vi è traccia e o si perdono o si fondono nelle magistrature e cariche varie della provincia che in Biella seguì al Comune.

In quanto alla credenza troviamo solo nel 1593, 27 ottobre (1), che si vieta al rettore di nominare membri senza approvazione di essa credenza: ne possiamo dedurre che i credenzieri non sono più eletti con regolarità, come del resto si rileva dalle varie riformationi della credenza in cui vediamo uu numero di credenzieri sempre variabile e per nulla corrispondente a quello degli statuti antichi. Insomma ci si trova dinanzi ad una notevole confusione dove gli organismi ormai poco utili seguono norme disparate e per nulla dipendenti da speciali leggi o statuti.

---

(1) P. Sella. *Stat. Bugelle.* II, pag. 235.

DIRITTO PRIVATO

DIRITTO DI FAMIGLIA.

Il limite dell'età minore è fissato, secondo il diritto romano, in 25 anni: sino a tale età non si può stare in giudizio senza l'assistenza del cuore, nè contrarre senza permesso del giudice (1). Questo si ritrova pure in molti atti privati che ebbi ad esaminare; solo a Crevacuore si pone l'età maggiore a 20 anni, mutamento questo che si spiega colla data recente dello statuto (2).

Lo statuto di Crevacuore, l'unico che accenni alla patria potestà, concedeva al padre il potere di castigare « verberando » i figli ed i membri della sua famiglia, purchè non passasse i limiti di una semplice correzione « moderata sine vulnere cum sanguine », potere questo esercitato forse anche sul figlio già maggiore, come spesso negli statuti (3).

Riguardo all'emancipazione, lo statuto di Santhià (4) dice solo che veniva fatta dal padre dinnanzi al giudice su richiesta del figlio.

---

(1) Santhià, 1363. art. 195; Masserano, 1461, art. 26; Crevacuore, 1527, art. 39. Cfr. pure gli statuti di Vercelli, 1241, art. 162.

(2) Pertile, op. cit. III, pag. 216 e segg. - Lattes. *Diritto consuet. delle città lombarde*, pag. 175 e segg.

(3) Crevacuore, 1527. art. 14. Questa norma si trova pure nello statuto penale di Biella (sec. XIV. art. 54) per cui non viene condannato il padre il quale abbia punito persone della sua famiglia, purchè senza spargimento di sangue. Cfr. Pertile, op. cit. III, pag. 330.

(4) Santhià, 1363. art. 206.

Le donne non potevano contrarre senza consenso di due parenti o di due procuratori del comune, secondo le norme longobardiche, che per questa materia si mantennero in Piemonte sino alle Costituzioni del 1770 (1).

Si trovano nei nostri statuti pure alcune poche norme riguardanti la tutela.

A Biella troviamo che la tutela è sempre data dal podestà, o dal chiavaro in sua vece (2); nel primo caso con obbligo di inventario; nel secondo, solo « si oppus erit », col permesso al tutore non solo di amministrare i beni del pupillo, ma anche di « utilia..... facere et inutilia pretermittere ».

A Masserano e Crevacuore (3) il tutore testamentario non aveva bisogno di essere confermato dal padre, ma gli bastava di pagare una percentuale sull'ammontare dell'eredità e fare l'inventario; a Crevacuore solo se questa era la volontà del testatore. Qui assistiamo già ad un mutamento per cui il tutore è obbligato all'inventario, mentre a Masserano, statuto più antico, questo obbligo non è ancora assoluto. A Santhià invece il tutore testamentario deve amministrare « auctoritate et decreto vicarij » entro 15 giorni dalla notifica a lui fatta della sua nomina a tutore. L'inventario poi doveva essere finito in doppia copia entro due mesi: una di esse era data al giudice. Ogni anno i consoli esaminavano poi le « rationes » dei tutori e, in caso di cattiva amministrazione, questi erano rimossi dall'ufficio e tenuti alla restituzione in integro (4). Qui ritroviamo già completo il

---

(1) Santhià, 1363. art. 202. Pertile, op. cit. III, pag. 208. - *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*. Torino. Stamperia Reale. 1770. V. 11.

(2) Sella Pietro. *St. Bugelle*, vol. II, I, doc. XXXVII e LI. Cfr. Roberti Melchiorre. *Ricerche intorno alla tutela dei minorenni*. Parte II. Padova. 1905.

(3) Masserano, 1492. art. 9; Crevacuore, 1527. art. 15.

(4) Santhià, 1363. art. 194, 201; Sella. *Stat. Bugelle*. vol. II, pag. 117.

concetto romano di munus pubblico della tutela: in quanto poi alla differenza dell'obbligo del testamento tra Santhià e Masserano, ricordiamo che qui molto probabilmente si tolse al giudice tale controllo per impedire che i Fieschi, che quali signori feudali giudicavano in Masserano molto arbitrariamente, potessero accampare diritti su tali eredità.

Il tutore dativo era scelto tra i prossimi agnati o in mancanza tra i prossimi cognati, purchè dessero fideiussione; in mancanza si sceglieva un estraneo che però sempre doveva dare fideiussori. Anche a Masserano nel caso di tutela legittima, perchè la madre « transiuerit ad secunda vota », solo gli agnati potevano essere tutori, esclusi i cognati sino al 4° grado « iure comuni in contrarium non obstante » (1).

In caso di conflitto tra gli interessi del pupillo e del tutore, o di impedimento di questi, il giudice nominava degli « actores » che avevano autorità per ogni singolo caso. I tutori testamentarii ed i curatori giudiziali potevano poi vendere sino all'ammontare di due fiorini milanesi, ma sempre col consenso di due o di quattro dei prossimi parenti (2).

Molto scarse sono le norme relative ai servi. Abbiamo solo traccia di « seruenti masnenchi », cioè di servi che coltivano la terra. La servitù di costoro non è perpetua, perchè troviamo, tanto negli statuti antichi di Biella, quanto in quello dei massarii, che non era lecito impegnare al lavoro o dare da lavorare a chi fosse sotto altro domino « usque ad finem sui termini », se non

(1) Santhià, 1363. art. 194; Masserano, 1461. art. 7.
(2) Santhià, 1363. art. 196.

con licenza di esso domino (1). Era poi vietato pignorare ad alcun servo ed il padrone era tenuto a pagare i banni in cui fosse incorso sino alla somma di 10 soldi papiensi: il servo non poteva accusare mai il padrone di casa (2).

Più nota ci è la condizione dei forestieri che, come in tutta la legislazione statutaria, anche in Biella sono del tutto esclusi dal vincolo comunale, condizione che è del tutto chiara se si ricordano d'un lato gli obblighi che erano imposti ai membri delle comunità di possedere terre, una casa e di pagare i dovuti oneri e d'altro lato anche il divieto di vendere immobili a forestieri.

Così in Biella troviamo che non poteva essere dichiarato appartenente alla comunità chi non stava in Biella « perpetuo » colla sua famiglia e non vi possedeva o comprava una casa o qualche terra, in base a cui potesse essere tassato; inoltre, come aggiunta posteriore, abbiamo l'obbligo di dare una o più balestre ed anche pagare una data somma: occorreva poi sempre l'approvazione della credenza (3). Queste condizioni variarono poi molto coi tempi: così troviamo, nel 1312, che per essere ammessi alla comunità bastano 10 anni di soggiorno in Biella (4): poi, nel 1322, questo termine venne portato a 20 anni (5); più tardi, con aggiunta certo posteriore al 1322, si aggiunse che se uno non era stato « prius receptus in habitatorem », non valeva nè la nascita, nè l'abitare in Biella, fosse anche stato per 100

(1) Biella, 1245. art. 349. *Statuta massariorum.* 1385. art. 9. Cfr. PERTILE, op. cit. III, pag. 19 e IV, pag. 502 e segg.

(2) Biella, 1245. art. 344, 347. Coggiola, 1517. art. 35.

(3) Biella, 1245. art. 241. Cfr. EDOARDO DURANDO. *Vita cittadina e privata nel medioevo in Ivrea,* in Bibl. stor. sub. vol. VII, pag. 41.

(4) Biella, 1245. art. 259.

(5) Biella, 1245. art. 243.

anni, effetto questo del numero notevole di guerre che Biella ebbe a sostenere in quest'epoca coi paesi vicini.

La condizione dei forestieri, così esclusi dalla comunità. era molto grave. Non potevano prender parte a nessuna carica che non fosse quella del podestà, che d'altronde solo i forestieri potevano occupare: ai consoli era vietato il presentarli come credenzieri, ciò che conferma ancora una volta il mio concetto che la credenza sia una emanazione della vicinia, che nel biellese forma la base dell'organizzazione comunale: non potevano neppure « ire ad coadunationem », cioè alla riunione dei rappresentanti la vicinia, cui poteva partecipare solo la persona che fosse « de bugella seu recepta in habitatorem » (1). Come sempre nella legislazione statutaria, i forestieri non potevano acquistare, nè ad alcun titolo possedere beni immobili e questo sia per impedire che tali beni potessero uscire dal vincolo comunale, quanto anche per evitare che alcun forestiere potesse pretendere di fare parte del governo della comunità come possessore di una casa o di terre e quindi partecipante alle contribuzioni comuni (2). Così pure a Masserano, Lessona, Coggiola (3) la vendita era permessa se precedeva una oblazione dei beni in vendita ai parenti ed agli abitanti, oblazione che a Coggiola si faceva con grida « sovra il cimiterio », mutamento questo che si spiega solo colla tarda età degli statuti, fatti in un'epoca in cui il vincolo comunale non aveva più molto valore. Erano pure vic-

---

(1) Biella, 1245. art. 383.

(2) Biella, 1245. art. 244, 248.

(3) Masserano, 1461. art. 28; Coggiola, 1517. art. 82; Lessona, 1570. art. 14.

tati ai forestieri il pascolo, la pesca e la caccia ed in alcuni casi anche il condurre al pascolo bestie di forestieri, il tenerle « iu comandia o sia custodia » ed anche l'albergarle nelle loro trasmigrazioni annuali per oltre due giorni (1).



Negli statuti antichi di Biella abbiamo alcune disposizioni notevoli intorno agli usi nuziali e sono contenute nella « rubrica extraordinaria », che è in gran parte formata da articoli aggiunti alle disposizioni precedenti più antiche. Le donne che si maritavano fuori del Comune dovevano pagare una parte della dote « et de omni quantitate teneatur rex dare sponse terciam partem dictarum quantitatum » : se una donna forestiera si accasava in Biella o attraversava, come sposa, Biella, allora il « rex » (2) non poteva esigere nulla e questo rivela già un certo progresso sugli altri statuti, perchè l'esazione dello sponsatico tardi scompare negli statuti (3). Ma una aggiunta del 1318 ci dà altre interessanti disposizioni : vieta alla « coadunatio » di esigere lo sponsatico per le donne che si sposassero con uomini del Piazzo o del Vernato e viceversa e questo, come ebbi a dire sopra,

---

(1) Biella, 1245. art. 286; Coggiola, 1517. art. 32, 36; Crevacuore, 1527. art. 23; Sordevolo, 1574. art. 48, 60; Camburzano, 1599. art. 2. - Delle trasmigrazioni annuali dei greggi dirò oltre.

(2) Nello statuto di Biella, 1245, art. 369, si parla di « rex » come di folla, ma senza dubbio deve essere inteso come capo della coadunatio, come risulta dall'art. 345 che parla di « rex nec eius sequaces ».

(3) PERTILE. op. cit. III, pag. 282.

ci dimostra che una volta le vicinie del Piano e del Piazzo dovevano essere separate (1).

In altri statuti biellesi non vi è traccia di usi nuziali: solo in quello di Santhià troviamo il divieto di impedire l'uscita od il passaggio alle spose, il che prova che anche qui si aveva l'uso di fare quelle « fractas » che troviamo menzionate dagli statuti di Novara (2).

Al battesimo, secondo gli statuti di Tollegno, dovevano intervenire solo « chochi et compatres ac commatres » ed il pranzo battesimale doveva essere fatto in casa: ai funerali dovevano poi intervenire solo i parenti maschi ed era vietato di fare « fletus seu lamenta in ecclesa » (3), ultimo resto questo dell' uso pagano di celebrare con feste l'accompagno e gli anniversarii del morto, usi che il cristianesimo non è riuscito del tutto a cancellare.

* * *

Per ciò che riguarda la dote non vi sono disposizioni di speciale interesse, perchè solo gli statuti di Masserano e di Crevacuore vi accennano con disposizioni di data assai tarda e che certamente non rispecchiano norme antiche. Si seguono le norme del diritto romano

---

(1) Nello statuto penale di Biella (art. 61) si vieta di avere « in reuertagliis » più di 30 persone a pranzo e così ritroviamo anche qui l'uso lombardo e veneto del pranzo dato dai parenti dello sposo a quelli della sposa otto giorni dopo le nozze. Cfr. LATTES. *Diritto consuetudinario delle città lombarde* pag. 229; BESTA. *Gli antichi usi nuziali del Veneto e gli statuti di Chioggia* in *Riv. it. per le sc. giur.*, vol. XXVI, estratto pag. 17, nota 1; ed opere ivi citate.

(2) Santhià, 1363. art. 124; Novara, 1460. pag. 147. EDOARDO DURANDO. op. cit., pag. 58; LATTES. *Diritto consuetudinario*, pag. 238.

(3) Tollegno, 1428. art. 19.

canonico; la dote era fissata o con patto speciale o data dai parenti (1).

Per ciò che riguarda la successione si reputavano formare la dote tutti i beni della moglie e, solo se dotata, poteva pretendere ad un corredo, anche se non destinatole dal marito (a Santhià solo se il marito per atto di ultima volontà o per contratto aveva promesso « cameram » alla moglie); a Crevacuore poi la moglie « conjugata » da 10 anni si riteneva « ipso iure » dotata (2).

DIRITTO SUCCESSORIO.

Alquanto più importanti sono le norme successorie, che formano sempre una parte notevole delle disposizioni consuetudinarie e che così si trasmettono anche negli statuti.

Un articolo molto notevole, non tanto dal punto di vista del diritto privato, quanto da quello della storia locale, è uno dello statuto di Santhià del 1363 (3). Si pone in esso il principio della libertà di testare, dichiarando eredi nelle successioni ab intestato i parenti del defunto, o, in caso di disposizioni testamentarie, coloro che come tali fossero stati designati dal defunto. Questo « consuetudine

(1) Masserano, 1461. art. 4; Crevacuore, 1527. art. 42.

(2) Santhià, 1363. art. 219; Crevacuore, 1527. art. 29. Cfr. LATTES, *Diritto consuetudinario*, pag. 240.

(3) Santhià, 1363. art. 215.

vel jure in contrarium in aliquo non obstante. Quam consuetu linem que potius potest corruptella nominari abolemus et cassamus ». Si vieta pure di mascherare con vendite o donazioni una disposizione testamentaria a danno dei parenti sotto pena di nullità e di una multa. Già ebbi a dire delle lotte sostenute da Biella contro il Vescovo di Vercelli che pretendeva le successioni ab intestato e come il Vescovo avesse dovuto completamente cedere al Comune. Qui siamo in un caso analogo perchè Santhià si libera da questo obbligo feudale, sia fosse obbligata verso il Vescovo o verso il Comune di Vercelli o verso ambedue. Di fatto sappiamo (1) che su Santhià e Comune e Vescovo esercitavano diritti feudali per cui è da ritenere che, datasi Santhià a Casa Savoia e redatto lo statuto, si sia chiaramente posta la libertà di testare, che del resto, in tale epoca, troviamo comune in tutto il biellese. Così l'abbiamo in Biella, come già dissi; a Masserano, feudo dei Fieschi, dove in una transazione del 29 giugno 1379 il vescovo di Vercelli Giovanni Fieschi rinunzia a questo diritto, che aveva sostenuto allegando la consuetudine, ma che il documento vivacemente ribatte: « re vera consuetudo dici non potest, verum potius corruptela, cum iustum nomen non habeat, verum potius vitiosum, ut pote ab ipso Episcopo trahens initium et primarium fundamentum ».

Varie altre traccie di questa ribellione a tale uso feudale abbiamo in Andorno ed in altri luoghi del biellese, ma, non conducendoci a conclusioni specialmente notevoli, non credo opportuno l'esaminarle.

Nello statuto di Santhià abbiamo poi due articoli relativi all'accettazione ed alla rinunzia dell'eredità (2),

(1) MANDELLI. *Il Comune di Vercelli*, I, pag. 222.

(2) Santhià, 1363. art. 198, 199.

che però non hanno carattere locale, ma bensì generale, dato che lo statuto, come dissi, deve essere stato formato da qualche giurista, forse vercellese. Chi voleva accettare l'eredità con benefizio d'inventario faceva anzitutto citare per bando pubblico tutti i possibili creditori a voler partecipare all'inventario dell'eredità. L'inventario doveva incominciare entro 30 giorni da quello in cui alcuno sapeva che l'eredità gli spettava ed essere finito entro tre mesi; era fatto da un notaio e sottoscritto dall'erede: se l'erede poi celava parte dell'eredità, era tenuto alla restituzione del doppio. Per rinunziare all'eredità occorreva l'astensione da ogni atto di amministrazione dell'eredità e la dichiara al giudice di non voler essere erede: allora, entro tre mesi, l'eredità si intendeva repudiata: non compiendo alcuno di questi atti, si riteneva si fosse adita l'eredità. Dunque noi non riscontriamo qui nulla di nuovo e le disposizioni sono tutte prettamente di diritto romano e comuni alla generalità degli statuti.

Passiamo ora a vedere come succedessero i singoli parenti e vediamo anzitutto quali fossero i diritti successorii della vedova. Anche nel biellese, come in Lombardia, vige il principio dell'agnazione, escludendo la donna, se vi sono eredi maschi, secondo le norme germaniche che, ben nota il Lattes, si mantenne nei comuni « pel timore che la donna sposasse un forestiero e ad altra terra passassero i suoi beni » (1). Come temperamento si ha però sempre la riserva alla dote, che sempre deve essere data secondo le facoltà della casa. Così in Coggiola la moglie succede solo se l'eredità non fosse adita; negli

(1) PERTILE. op. cit. IV, 50 e seg.; SCHUPFER, *Manuale*, pag. 349; LATTES. *Diritto consuetudinario*, pag. 259; PIETRO SELLA. *Stat. Bugelle.* I, pag. 149.

altri casi lucra solo la dote « et tutto quello che gli sarà stato legato et lasciato per il suo marito ». Le figlie, nell'eredità « ab intestato », lucrano solo le doti « secondo le facoltà di casa » (1). Anche negli statuti Masseranesi troviamo gli stessi principii. La donna dotata non succedeva nei beni della linea paterna se vi erano eredi maschi; aveva diritto alla dote, sia volesse rimaritarsi o prendere il velo, « decenter secundum vires facultatum suarum »; d'altronde aveva sempre diritto alla dote, se l'aveva perduta e non si sposava o prendeva il velo; a Masserano aveva diritto agli alimenti ad arbitrio del giudice; a Crevacuore solo se conduceva « vitam honestam uidualem » e se non esigeva la dote (2). A Crevacuore oltre la dote lucrava però anche le vesti e « focalie (3) ad usum suum destinatas », intieramente se senza figli, per metà se con figli. Era vietato alla donna il fraudare i figli con donazioni e contratti, però era ammesso il legato di un settimo dei suoi beni « ad pias causas »: poteva diseredare in caso di ingratitudine « dummodo probet secundum jus commune », fatto questo non molto frequente e degno di nota (4).

Il marito vedovo lucrava la metà della dote e dei doni nuziali e dotali; altrove tutta la dote se non vi erano figli: si ammette tale successione del marito anche se non aveva ancora abitato colla moglie; a Biella ed a Crevacuore invece troviamo che la successione è ammessa solo « postquam mulier traducta fuerit ad maritum seu

---

(1) Coggiola, 1517. art. 54, 55, 56.

(2) Masserano, 1461. art. 3; Flechia, 1480. art. 1; Crevacuore, 1527. art. 28, 43.

(3) *Focalia* e non *jocalia*; secondo il Du Cange « genera vestimentorum ».

(4) Crevacuore, 1527, art. 30; PERTILE, op. cit., IV, pag. 112.

fuerit carnaliter cognita per maritum » secondo le norme del diritto canonico (1).

Anche nella successione degli agnati troviamo l'esclusione delle donne. Così a Santhià nessuno della linea materna poteva succedere ab intestato nei beni degli agnati sino al quarto grado, computato canonicamente « salua semper portione debita ascendentibus et discendentibus jure nature ». Lo stesso troviamo in Masserano, in Flechia, in Crevacuore, dove però si fissa il limite al terzo grado computato canonicamente (2). Notiamo che in tutti questi statuti si trova l'identica frase « salua semper portione debita ascendentibus et discendentibus jure nature », a cui gli statuti di Masserano, Crevacuore, Flechia aggiungono con piccole varianti « quae portio intelligator esse sexta pars eius, quod a jure limitatur ». Ora questa identità mentre rende quasi certo, ciò che era del resto prevedibile, che gli statuti Masseranesi siano dovuti a giuristi vercellesi, è una conferma della supposizione che quello di Santhià, che pure contiene tale espressione, fosse loro opera, come si poteva congetturare dallo sviluppo dello statuto di Santhià veramente eccessivo per il luogo cui doveva servire. Però ad ogni modo è da notare che negli statuti di Vercelli che sinora conosciamo manca tale riserva del sesto.

I fratelli maschi succedevano al fratello, sia uterino che germano, morto senza figli ab intestato senza alcun riguardo a diritti dei collaterali (3). Se una donna moriva

(1) Masserano, 1461. art. 4; Flechia, 1480. art. 2; Mongrando, 1515. art. 27; Crevacuore, 1527. art. 20. SELLA. *Stat. Bugelle*, I, pag. 152. Cfr. LATTES. *Diritto consuetudinario*, pag. 256.

(2) Santhià, 1363. art. 216; Masserano, 1481. art. 6; Flechia, 1488. art. 3; Crevacuore, 1527, art. 21.

(3) Masserano, 1461. art. 5.

senza lasciare marito, nè figli, succedevano allora i parenti paterni sino al quarto grado ed avevano « medietatem dotis videlicet quartam partem tocius dotis » (1). Se vivevano i figli od il marito, allora metà della dote andava agli ascendenti paterni e metà ai discendenti; se vivevano solo i figli, la dote andava ad essi, in loro mancanza alle figlie. Nel caso di concorso di più figli di diverso letto, la dote della madre defunta e le « donationes propter nuptias » andavano per un terzo ai figli dell'ultimo letto, un terzo all'ultimo marito ed un terzo ai figli d'altro letto « ita quod liberi unius maritorum tantum habeant quantum liberi alterius ex maritis » : se però la dote non era stata formata dal padre, fratello, sorella, avo, o proavo materno, allora chi aveva dotata la donna, in mancanza di figli aveva diritto di prelazione su metá della dote (2).

PROPRIETA'.

Trattiamo anzitutto dell'uso e della distribuzione dei terreni nel biellese. Non riscontreremo norme nuove, ma le disposizioni statutarie sono tanto abbondanti, che ci permetteranno di vedere chiaramente quale fosse lo stato di tale questione al tempo degli statuti.

---

(1) Santhià, 1363. art. 217.

(2) Santhià, 1363. art. 219.

Ed anzitutto cominciamo ad esaminare come fosse distribuito e regolato l'uso del terreno comune (1).

E' noto come, quando i barbari vennero in Italia, si formasse una proprietà privata ereditaria, che ecclissò in parte la proprietà comune sino allora tipica nell'organizzazione barbarica, e come rimasero però beni comuni cui partecipavano solo i comunisti (2). Ricordiamo pure che, come notò il Biscaro (3), quando i barbari si impadronirono dei boschi e dei pascoli che avevano appartenuto alle antiche collettività degli abitanti dei vici, si trovarono nella difficoltà di usufruirli direttamente e di affermare efficacemente il proprio diritto, di modo che si tralignò, coll'andare dei tempi o in una proprietà signorile vincolata ai diritti d'uso a favore dei vicini, o in una proprietà vicinale soggetta a varii oneri in favore dei signori, cosicchè in sostanza, secondo i concetti del tempo, la condizione giuridica di queste proprietà dovette considerarsi presso che equivalente. Quindi anche supponendo che i beni comuni non si siano conservati come tali nell'epoca precomunale, è certo però che si ebbero sempre diritti d'uso e di godimento da parte dei vicini tali da permettere senz'altro l'esistenza e lo sviluppo degli enti vicinali o simili.

(1) Non starò qui a dare tutta l'ampia bibliografia su questo argomento, ma mi limiterò a citare i lavori che ebbi più ampiamente ad usufruire: in essi sono citate tutte o quasi le opere relative a questo tema. Cfr. SCHUPFER. *Allodio* in *Digesto italiano*; DEL GIUDICE. *Proprietà delle terre in Germania secondo Cesare e Tacito* in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo*, 1886; RAFFAGLIO. *Diritti promiscui, demanii comunali ed usi civici.* Milano. Società editrice libraria, 1905; ROBERTI. *Dei beni appartenenti alle città dell'Italia settentrionale dalle invasioni barbariche al sorgere dei comuni* in *Archivio giuridico* vol. XI (vol. 70) 1903; BISCARO. *La polizia campestre negli statuti del Comune di Treviso* in *Riv. it. per le scienze giuridiche*, vol. XXXIII, fasc. I-II estratto ed opere ivi cit.

(2) SCHUPFER. *Allodio*. pag. 451.

(3) BISCARO. *La polizia campestre*, pag. 57, nota 1.

Esaminiamo ora la questione per il biellese, dove si ritroveranno esistenti, nell'epoca precomunale, se non beni comuni, almeno i diritti d'uso.

Anzitutto dalla vendita di Ottone Riso e di sua moglie Benedetta del 1090 « omnibus vicinis de bugella » rileviamo subito l'esistenza di una proprietà privata (1).

Passiamo ora ad esaminare altri documenti più importanti e precisamente quelli di Magnano. Sono documenti di epoca un po' tarda, ma le condizioni politiche ed economiche erano così poco sviluppate da non formare grandi differenze e quindi da permetterci con piena sicurezza l'uso di essi.

Il 30 gennaio 1204 un console e due deputati dai vicini di Magnano donano al Comune di Vercelli la terra « vacaritia », che avevano comprato « a dominis de Magnando », e inoltre, separatamente ognuno a proprio nome, pure le terre allodiali, cioè la proprietà fondiaria libera da qualsiasi onere. Il 1° febbraio, presenti un console e 56 uomini di Magnano, fu confermata la donazione con giuramento. Notiamo però che pure « dominus Raimundus de Magnano fecit eundem datum et sicut supra alii fecerunt de predicta terra » e donò pure la « terra uacaritia » senza però prestare alcun giuramento (2). Fissiamo anzitutto il significato della parola « uacaritia ». Il Du Cange (3) dice che essa corrisponde al terreno che poteva nutrire le vacche e cita « vaccarium 40. vaccarum ». Noi però diamo a questa parola un

---

(1) ROBERTI. *Dei beni appartenenti* etc, pag. 52. Cfr. TROYA. *Della condizione dei Romani vinti dai Longobardi.* Napoli. 1841. pag, 331.

(2) M. h. p. Chart. I, 1105. - MANDELLI. *Il Comune di Vercelli,* I, pag. 188 e seg.

(3) DU CANGE. *Glossarium; sub voce vaccaria.*

significato più esteso: l'atto del 30 gennaio dice che la « uacaritia » è composta « terris coltis et incoltis montibus planiciebus buschis pratis nemoribus » quindi la « uacaritia » corrisponde al terreno comune su cui solo era ammesso il pascolo (1).

Dunque i vicini avevano beni allodiali e terra vacarizza o comune comprata dai signori. Però non tutta la « uacaritia » era stata comprata, perchè vediamo che pure il signore Raimondo ne dispone in parte. D'altro lato è lecito il dubitare che, senza l'acquisto della « uacaritia », i vicini non abbiano posseduto terreni comuni, perchè li vediamo avere una proprietà privata, in Biella esisteva più di un secolo prima, che non può avere avuto origine che dalla divisione di terreni comuni anteriormente ai diritti dei signori feudali; per cui è probabile che quando i signori feudali furono investiti della « uacaritia », i vicini, per conservare i loro diritti su questi terreni che erano essenziali alla loro vita, abbiano ricorso in tutto od in parte all'acquisto, o per via d'investitura siano rientrati in possesso dei beni comuni. Notiamo, a conferma di questo, che Raimondo di Magnano è investito il 12 luglio 1204 (2) in feudo retto e gentile dal Comune di Vercelli della sola « terra in uacaritia » e non dall'allodio che resta ai vicini e che anche due consoli di Magnano e due vicini a nome della comunità il 12 agosto 1204 (3) sono investiti dal Comune di Vercelli « de tota terra uacaritia generaliter, de qua cartam donationis Comuni Vercellarum fecerunt..... et..... specialiter de toto

---

(1) Che solo sul terreno comune fosse normalmente ammesso il pascolo, è dimostrato senza dubbio, oltre che da ovvie considerazioni, da tutte le limitazioni del pascolo che gli statuti fanno a difesa della proprietà privata.

(2) M. h. p. Chart. I. 1111.

(3) M. h. p. Chart. I. 1114.

suo allodio ». Ne viene dunque logico il credere che i vicini abbiano sempre, nonostante le investiture feudali, continuato a possedere beni comuni e precisamente sotto la forma di « uacaritia », cioè di pascoli e di boschi, assolutamente necessarii alla vita della comunità, salvi sempre i diritti sovrani e le limitazioni dei signori feudali.

Cosi pure ciò che lo statuto di Chiaverano nel Canavese del 1251 dice: « Item quod nemo ipsorum vicinorum clauerani non debeat eis (a coloro che non pagano i tributi dovuti al Comune) dare auxilium, neque consilium in aliquo loco, nec laborare decorum terris, neque vineis neque possessionibus ad laborendum, neque ad censum aliquo modo, nisi emeret per alodium, Et qui contrafecerit det pro bampno solidos V. imperiales » (1) può ricevere chiara luce se si considera che il terreno abbia subito le stesse vicende che a Magnano.

Questo può farci dedurre che il terreno comune è del signore, che ne lascia l'uso ai vicini mediante speciali prestazioni, e che l'allodio si sia formato con acquisto, o divisione, o occupazione del terreno comune di cui il signore feudale aveva la proprietà, i vicini l'uso (2).

Ad ulteriore conferma citerò qui un altro documento inedito, tratto dall'archivio Dal Pozzo Della Cisterna, dove fu copiato dal Vayra. E' un atto del 10 aprile 1170 con cui Federico e Gabardo o Gubaido dei Conti di Valsesia vendono al Comune di Ponderano il castellazzo, le loro onoranze, le acque vive e morte e le terre arabili, foreste, zerbi e barazze. Dunque anche qui i Conti possedevano le foreste, le barazze o lande incolte ed i « zerbia » che, secondo gli statuti di Vercelli (3), sono « communia » che si devono

(1) FROLA. op. cit. pag. 63.
(2) Casi simili si hanno in *Bibl. stor. sub.*, vol. V, pag. 103, 268, 275; vol. VI, pag. 45, 94; vol. VIII, pag. 34, 146.
(3) Vercelli, 1241. fo. 90 e fo. 128. I *zerbia* sono beni comuni pure in Ivrea. *Bibl. stor. sub.* VI, pag. 332.

« ad cultum reducere », e cioè tutti i beni comuni a cui prima il Comune di Ponderano doveva necessariamente avere diritti, se non altro, di uso (1).

(1) Do qui il testo di questo documento inedito, membranaceo, non originale, in copia di oltre la seconda metà del secolo XIII, secondo la trascrizione del Vayra, non essendomi riuscito di rintracciare l'atto.

« Anno a natiuitate domini millexiino centesimo septuagexiino Indictione secunda die decima Aprilis hora terciarum.

Actum in burgo Varalij situm in burgo Varalij in domo nobilis et Egregij viri domini Gabardi ex comitibus valis Sicide dominus Fredericus et dominus Gabardus (Gabaidus?) ex comittibus valis Sicide fecerunt et faciunt venditionem Antono de Jno Guliermo de Gexia et Zanoto de Puteo omnes de loco ponderani hanc cartam recipientes nomine et uice tocius comunitatis ponderani de infrascriptis proprietatibus. Primo de castellatio uno jacente in loco ponderani ubi dicitur ad toratium confinante cum nobilibus de Carixio. Item de omnibus onorancis eorum aque vive et morte et de omnibus terris arabilis (*sic*) nemoribus et zerbis quos habent super territorio Ponderani. Item de barazono de la folia et de barazia de guado galline quibus barazis coherent ab una parte Boriana ab alia Biatinum ab alia Monsgrandus ab alia curtis bugelle ab alia curtis de Gaglanito et ab ab alia curtis Sandiglani et hoc pro precio et marchato de florenis duo milia et septem centum auri cum omnibus suis pertinentis in integrum. Quas proprietates dicti venditores nomine suprascriptorum emptorum constituunt possidere usque quo de ipsis possessionem acceperit corporalem quam accipiendi eorum auctoritate et retinendi deinceps eis licentiam omnimodam concesserunt et dederunt eo modo quod de cetero dicti emptores nomine quo supra habeant, teneant et possideant istas proprietates sine contradictione dictorum venditorum et eorum heredum suorum defensione ab omni persona cum ratione et ita promisserunt dicti venditores eisdem emptoribus attendere sub pena refectionis dampnorum interesse et expensarum litis et extra et pena soluta uel non nichilhominus predita omnia et singula firma perdurant credendo ipsis emptoribus nomine quo supra in eorum dicto siue sacramento faciendo de expensis que inde fierent pro ut ipsis venditoribus dicti emptores nomine quo supra omnia eorum bona et pro hac venditione fuerunt confessi dicti venditores se accepisse et habuisse ab ipsis emptoribus nomine quo supra predictum precium in pecunia numerata renunciando exceptioni non accepte et numerate pecunie et omnibus probationibus testium contra hec. Et hanc cartam fieri jusserunt ambe partes ad ditamen sapientis. interfuerunt testes dominus Gualonus de Gaglanito, dominus vercellinus de Sandiglano et Iohannes de armeno de Varaly Inde testes ad predicta vocatis et rogatis.

(S. T.) - Ego Antonius de latosse pubblicus Imperiali auctoritate notarius ac notarius burgi Varali Valis Sicide hanc cartam tradidi scripsi et me subscripsi ».

Possiamo quindi conchiudere che nel biellese proprietà comune nell'epoca precomunale non si ebbe, ma bensì solo un diritto di uso sui beni comuni che è più che sufficiente per spiegare l'origine del vincolo terriero del comune rurale, come altrove dimostreremo ampiamente.



In tutti gli statuti biellesi non troviamo come terreni comuni che i boschi ed i pascoli. Difatto negli statuti antichi abbiamo l'elenco dei beni che venivano imbandati ogni anno (1). Erano i beni di « valalta et serramonda » (2) e « citra et ultra Orepam » che ancora oggi sono coltivati a bosco ed a prato. Questi beni nell'imbandamento erano divisi in varii « comune », e la divisione mutò già negli statuti antichi frazionandosi ogni « comune » in « comunia » più piccole, questo probabilmente per soddisfare ai cresciuti bisogni economici. Notiamo che nell'art. 150 si dice « valalta et serramonda sint una piarda et unum comune ». Questa parola « piarda », che non ho potuto ritrovare in altri statuti, è dal Du Cange (3) parificata a « vadum », cioè a via, sentiero. Però per il nostro caso la spiegazione non regge e neppure è da

(1) Biella, 1245. art. 150, 158, 161, 166.

(2) Sono due località ancor oggi esistenti nel Comune di Cossila, frazione Cavallo.

(3) Du Cange. *Glossarium sub voce.*

ritenersi che « piarda » sia uguale a « comune », perchè il testo è esplicito e stabilisce una differenza tra i due termini: ad ogni modo è probabile che essa corrisponda ad una particolare suddivisione del terreno comune.

Pure in altri statuti biellesi troviamo confermato che il terreno comune era composto solo di terreni pascui e boschivi.

Così abbiamo uno statuto di Andorno del 1290 in cui si vieta di lavorare e far prato nelle sorti di quelli di Andorno, sorti che sono estratte a sorte ogni anno tra i terreni comuni. Disposizioni più precise non sono negli altri nostri statuti che trattano di preferenza norme di polizia campestre, con norme che credo bene esaminare.

Anzitutto troviamo anche nel biellese il divieto, generale in tutti gli statuti, di tagliare legna ed alberi nei boschi sotto banno. Così, negli statuti antichi di Biella (1) abbiamo che i boschi e le sorti erano in banno, che variava a seconda che si trattasse di furto commesso di giorno o di notte, su legno verde o secco e l'accusa del danno è lasciata ai « bestiarii », cioè a coloro che conducevano le bestie al pascolo e che forse erano un resto dei pastori comuni che ritroviamo ancora spesso in quest'epoca.

Così pure abbiamo che è vietato raccogliere legno fuori delle porte della città in proprie possessioni o case ed il legno poteva essere comperato solo sulle pubbliche piazze (2): era pure vietato il taglio delle betulle nel terreno comune e nelle sorti; nei terreni privati era ammesso solo con licenza dei consoli (3).

---

(1) Biella, 1245. art. 162.
(2) Biella, 1245. art. 145, 146.
(3) Biella, 1245. art. 157, 159.

Però se negli statuti del 1245 di Biella troviamo che i boschi sono del tutto comuni, negli altri statuti biellesi posteriori abbiamo già varie modificazioni che, benchè ci risultino da documenti molto tardi, pure ci provano che il terreno comune dovesse presto limitarsi di fronte al crescere della proprietà privata. E già negli statuti di Biella del 1245 troviamo traccie di questo fatto nell'essere le sorti ormai diventate di proprietà privata e nel fatto che certi boschi venivano solo imbandati. Il Du Cange (1) dice: « Sortes, inter terras incultas recensentur in Statuta Vercellarum (2): « Item quaelibet persona civitatis et districtus Vercellarum possit.... ad cultum redducere.... possessiones quae appellantur.... sortes ». Ora questa denominazione non è esatta: gli statuti di Vercelli intendono dire che si devono lavorare i terreni estratti a sorte anche se non erano coltivati, ma non implicano l'essere incolto, se non pel fatto che sorti possono essere non solo prati, ma anche boschi che si vogliono mettere a coltura. E questo è confermato dai nostri statuti per cui si distingue il terreno comune e la « sors » (3); il primo comprendeva anche terreni incolti, il secondo non sempre, perchè una « sors » poteva già essere stata coltivata. Originariamente la sorte era assegnata per un tempo breve, poi per più lungo, infine a vita del concessionario per ricadere poi alla comunità (4): spesso poi questi sorti ebbero a toccare sempre allo stesso individuo, o allo stesso gruppo famigliare, o consorziale.

---

(1) Du Cange. *Glossarium sub voce sors.*

(2) Lib. 5. fo. 128.

(3) Biella, 1245. art. 148.

(4) Cfr. Raffaglio. op. cit,, pag. 63.

Così abbiamo in Biella le sorti dei Cutella e dei Bertoldani che erano due famiglie a cui sempre toccavano le sorti del luogo di Cavallo (1), abbiamo pure che le sorti delle singole persone erano disbandate solo ogni due anni, quelle che appartenevano a consorti lo erano invece solo se i consorti lo volevano, per cui ben si vede come all'epoca dei nostrì statuti la sorte fosse in gran parte, se non interamente, privata (2). E se ricordiamo che le sorti dei Cutella e Bertoldani non venivano mai disbandate, così noi vediamo bene che qui la sorte non è più una suddivisíone del terreno comune, ma bensì quasi proprietà privata.

Ricordiamo pure che certi boschi venivano solo imbandati e che quindi non erano mai divisi in sorti, certo collo scopo e di evitare la loro coltivazione e di far sì che il terreno comune non venisse ad essere assorbito troppo rapidamente dalla proprietà privata (3). Ed anche contribuivano al diminuire del terreno comune i diritti vantati da uomini di vicinie confinanti con Biella. Così il divieto del 1215 a quelli di Tollegno di far legno oltre lo Staono, le liti tra Tollegno e Biella su terreni comuni e il veto dei nostri statuti di far tagliare legno dagli uomini di Pollone e di Tollegno sul terreno comune « ultra Orepam » ci fanno ben intravedere come dinanzi al mutare delle condizioni economiche si dovesse limitare il terreno comune (4). E negli statuti di Tollegno del

(1) Oggi frazione del Comune di Cossila.

(2) Biella, 1245. art. 161, 167.

(3) Biella, 1245. art. 163, 164.

(4) P. Sella. *Stat. Bugelle.* vol. II, I, doc. I; M. h. p. Chart. II. 1299· Biella, 1245. art. 149.

1428 troviamo che non vi sono più terreni comuni, ma che i terreni sono solo posti in presa, fatto che, come dimostrerò oltre, si riferisce solo ai terreni privati. In Sordevolo, ritroviamo come terreno comune il pascolo, che come tale è rimasto ancora in parte al giorno d'oggi.

I boschi erano disbandati dietro ordine della credenza, ogni anno in febbraio; prima del Natale era poi disbandato per otto giorni il legno secco (1): con questo disbandamento era tolto il banno che pesava su dati beni comuni e per un dato tempo ne era permesso l'uso entro i limiti fissati. Nel giorno della disbandazione era vietato di uscire dalle porte della Torrazza e della Riva, le due che conducevano verso le località dove erano ormai ridotti i beni comuni, sino a che suonava la campana, poi per otto giorni si poteva portare a casa una quantità di legno fissa secondo il numero delle bestie da tiro che ognuno possedeva (2). Così abbiamo anche negli statuti di Sordevolo che i consoli potevano imbandare una parte del bosco non ad epoca fissa, ma quando avessero creduto opportuno (3). Notiamo poi che secondo gli statuti di Biella del sec. XIV ogni anno si disbandava « unum comune ad faciendum vineas », fatto notevole perchè mostra un nuovo uso del terreno comune ed accenna ad un notevole aumentare dell'agricoltura.

Ed ora passiamo ad esaminare le varie norme relative al pascolo ed ai prati. Il diritto di pascolo era, come l'uso del bosco, riservato ai membri della comunità e tutti gli statuti vietavano non solo il pascolo di bestie fore-

---

(1) Biella, sec. XIV, art. 87, 89.
(2) Biella, 1245, art. 155, 156; sec. XIV, art. 91.
(3) Sordevolo, 1574. art. 67.

stiere, ma anche di accogliere nei proprii greggi bestie non appartenenti a membri della comunità (1).

Il pascolo non era fisso, ma, a seconda delle stagioni, cambiava di località migrando in altri pascoli. Non siamo nel caso dei bestiami migranti e dei tratturi dell'Italia meridionale, ma le nostre migrazioni offrono, benchè non nocive all'agricoltura, come nel Reame di Napoli e negli Stati Pontifici, norme molto interessanti (2). Durante l'estate si pascolava nella montagna in massima parte nei boschi e nei prati comuni, dove non vi era da recare danno a coltivazioni. Nell'inverno i greggi discendevano a pascolare nel piano e pagavano 4 denari al camparo dei campi, eccetto che se andavano per la campagna del Vernato perchè, essendo divise le due comunità, la tassa in questo caso veniva esatta probabilmente dal camparo del Vernato (3). E' poi da ammettere che anche qui non si potesse pascolare nei terreni privati, perchè la frase « ire per campagnam » fa credere che si intendano quei terreni incolti o « barazie » che in parte sussistono anche oggi e perchè i divieti degli statuti, cui accennerò oltre, di pascolare nei chiusi e nei terreni privati erano tanto numerosi da far ritenere che comprendessero anche tale caso. Nei terreni comuni era vietato solo di pascolare « in bruxato », cioè in quella parte di terreni cui si

---

(1) Biella, 1245. art. 286; Tollegno, 1428. art. 9; Flechia, 1480. art. 8, 10, 27, 30; Coggiola, 1517. art. 32, 36; Crevacuore, 1527. art. 23; Camburzano, 1599. art. 43.

(2) A. Grenier. *La transhumance des troupeaux en Italie* in *Mélanges d'Archéologie et d'Histoire publiés par l'École française de Rome.* T. XXV. p. 300. Jean Fournier, *Les chemins de transhumance en Provence et en Dauphiné d'après les journaux de route des conducteurs de troupeaux au XVIII siecle* in *Bull. de Géographie historique et descriptive,* 1900, e opere ivi citate.

(3) Biella, 1245. art. 142. - Pertile, op. cit. IV, pag. 396.

dava ogni tanto fuoco a scopo di migliorarne la coltivazione, per un dato spazio di tempo (1).

Nei nostri statuti abbiamo già largamente attuata la distinzione tra il pascolo libero nei terreni comuni e nelle sorti e il pascolo fisso in date « alpi ». Così da un lato nelle sorti « bruxate » si poteva pascolare solo dopo 3 anni e gli stessi statuti fissano importanti norme sulle alpi in una rubrica speciale che credo bene esaminare per essere le loro condizioni quasi in nulla mutate da allora ad oggi (2). Originariamente anche le alpi erano godute in comune: questo si rileva dallo statuto di Biella per cui « omnes *(sic)* de bugella » hanno ogni anno il godimento dell'alpe Viazono dietro pagamento di 32 lire pp. e l'obbligo di dare una ricotta ai consoli ed alla confraria e quattro cacii al notaio ed al servitore del comune, obbligo che ci dimostra come il pascolo fosse una regalia del Comune ceduta, non sappiamo quando, nè come, al Comune dal Vescovo (3). Nella seconda parte dell'articolo troviamo che se gli uomini di Biella non pagavano la « regalia » al Comune, l'alpe veniva incantata al maggior offerente, purchè non forestiero, che poteva ammettere al pascolo nell'alpe altre persone di Biella, le quali gli pagavano 60 soldi pp. E qui certo noi dobbiamo distinguere due diversi stadii; il primo quello originario, quando l'alpe era di godimento comune; nel secondo poi vediamo come, per le caratteristiche stesse del pascolo nell'alpe, che esige una continuità ed una regola di lavoro per far che il pascolo venga ben

---

(1) Biella, 1245. art. 144, 148, 164; sec. XIV, art. 199; Coggiola, 1517, art. 89.

(2) Biella, 1245. rub. XXI, art. 144; sec. XIV, art. 189,

(3) Biella, 1245. art. 341. *Stat. Bugelle.* I. p. 157. *Consuetudines* art. 22, 35. Cfr. PERTILE. IV. 396.

utilizzato sì da non rendere inutile o impossibile il concentrarsi dei greggi in un luogo, si sia giunti ad incantare le alpi. Così troviamo pure altre alpi che vengono incantate ogni anno, ma vi è lecito il pascolo a tutti gli uomini di Biella a date epoche (1).

Norme simili troviamo negli statuti della vicinia di Sordevolo che, per la sua posizione, viveva specialmente sul pascolo: però qua ci troviamo in uno stadio più avanzato e che è in tutto l'odierno. Le alpi vengono incantate o affittate, i due termini nello statuto concordano, non più annualmente, ma bensì per un tempo non fissato: sussiste sempre l'obbligo della regalia della ricotta e del formaggio ai consoli; l'incantatore aveva l'obbligo di ingrassare i prati pascolando sempre nei limiti dell'alpe, di conservare in buono stato i canali e gli edificii dell'alpe. Si permette pure, per la prima volta nei nostri statuti, il pascolo delle capre e pecore forestiere, non di altre bestie, solo nell'alpe, ciò che si spiega considerando la tarda data dello statuto (2), perchè in genere era limitato il pascolo delle capre fuori di dati luoghi, eccetto che fosse per il macello, o per allattare bambini piccoli o infermi (3). Costante è poi il divieto di pascolare nei chiusi o nei terreni privati, cui qui solo accenno, riservandomi di dirne più ampiamente trattando della proprietà privata (4). Pure l'erba dei pascoli comuni veniva incantata a date epoche e non era permesso venderla ai forensi, per motivi simili a quelli che esposi sul pascolo (5), era vietato di falciare

(1) Biella, 1245. art. 335.

(2) Sordevolo, 1574. art. 44, 45, 46, 47, 49, 50, 60. Cfr. LATTES. *Il diritto consuetudinario*, pag. 384.

(3) Biella, 1245. art. 88, 340; sec. XIV, art. 201; Flechia, 1480, art. 9, 12; Sordevolo, 1574. art. 38.

(4) Biella, 1245. art. 169, 371; sec. XIV, art. 203; Sordevolo, 1574. art. 66.

(5) Biella, 1245. art. 169, 336, 337; Sordevolo, 1574, art. 43.

più erba di ciò che non fosse dovuto nel terreno comune e pure di edificarvi, perchè così si sarebbe avuto una sovrapresa, cioè una occupazione del terreno comune.

Notiamo infine, come unico nei nostri statuti, il divieto di comprare o far pascolare bestie « infirme de morbo uel polmoneria », esempio della saggezza e della cura non comune con cui il pascolo veniva regolato (1).



Una delle cause della diminuzione del terreno comune era l'occupazione abusiva di essi terreni da parte di privati, cioè la « sovrapresia, superprisia, surprisia ».

E negli statuti troviamo frequentemente ripetuti questi divieti. Così i consoli devono ogni anno determinare le sovraprese da soli o col concorso di vicini o di appositi ufficiali (2). In Santhià abbiamo una disposizione molto antica per cui i consoli, 5 credenzieri « cum vexillo eleuato », seguiti dal popolo da 15 a 60 anni, che era obbligato sotto pena di multa ad intervenire, determinavano le sovraprese. Notiamo la frase « cum vexillo elevato » che, come vedremo, va considerata come un resto dell'uso del « wizare » i beni comuni (3). I beni comuni dovevano sempre restare intatti e su di essi non si poteva edificare, nè fare scavi (4). Naturalmente questo divieto veniva a cessare quando i terreni fossero posti in banno o divisi in sorti, per cui si spiega come

---

(1) Biella, 1245. art. 357; sec. XIV, art. 198.

(2) Biella, 1245. art. 14; *St. Bugelle*, I, pag. 120. n. 10 *Sacramentale determinatorum*; Andorno, 1474. art. 26.

(3) Santhià, 1363. art. 28

(4) Santhià, 1363. art. 29; Crevacuore, 1527. art. 25.

negli statuti di Crevacuore si trovi detto, benchè siano di data tarda, che i consoli e la credenza dovevano dare licenza di appropriarsi i beni comuni « exceptis descriptis in registro comunis », cioè, quelli in banno o wizati. Pena era una multa e la restituzione dei beni talvolta coi frutti; se poi sorgevano controversie ne veniva sempre giudicato sommariamente (1).



Pure le vie erano beni comuni, e l'obbligo di averne cura, obbligo che del resto è naturale in ogni consociazione alquanto progredita, è già insito nelle vicinie.

Il curare le vie spetta ai consoli, che però lo dovevano fare « ad laudem » di quattro o sei uomini in Biella, e ad essi spettava il giudicare le questioni che ne sorgessero. Notiamo però che a Tollegno oltre i consoli dovevano giudicarne anche la credenza e qui ancora una volta ben si rileva l'origine vicinale di queste disposizioni, confermataci anche dall'obbligo in ognuno di riparare le vie per quel tratto che fronteggiava la di lui casa o possessione (2).

Per le vie dei campi, che in parte erano private, la sorveglianza spettava invece ai camparii, ma di queste disposizioni dirò più oltre trattando dei danni dati, perchè le disposizioni degli statuti si riferiscono quasi tutte ai danni dati. Così pure per le norme relative ai corsi d'acqua.

---

(1) Santhià, 1563. art. 28; Coggiola, 1517, art. 64; Crevacuore, 1527. art. 11; Sordevolo, 1574. art. 12. Vedi LATTES. *Procedimento sommario*, pag. 30.

(1) Biella, 1245. art. 271, 275; sec. XIV, art. 61, 66; Tollegno, 1423. art. 6; Flechia, 1480. art. 35; Sordevolo, 1574. art. 64.



Già dalle consuetudini i mulini non appaiono più come regalìa del Vescovo, come dovette senza dubbio essere prima del sorgere del Comune. Cedendoli egli poi agli uomini di Biella, si riservò i diritti su di un solo molino senza pretendere altri diritti, nè tasse dai mulini degli uomini; anzi dalle consuetudini risulta che anche il Vescovo per il suo mulino era tenuto a pagare al Comune cinque soldi, ed aveva diritti solo su quella parte dell'acqua che gli spettava (1). E già nel 1176 (2) il Vescovo ha un solo mulino di cui investe i Canonici di S. Stefano mediante un annuo canone, per cui è probabile che già a quest'epoca gli uomini di Biella avessero da tempo mulini proprii, tanto più che nel 1141, 17 aprile (3) abbiamo la vendita di un mulino posto sul Cervo, cui altre susseguono prima del 1176, che ben ci mostrano come molti fossero già allora i mulini privati. E ciò si spiega ricordando come ai mulini fosse quasi sempre unito il « batenderium atque pistatorium », macchine per pestare la canapa e specialmente per follare la lana, arte antichissima, come provano non solo gli statuti del 1348, ma pure molti documenti anteriori agli statuti che accennano alle suddette macchine per far lana (4). Non abbiamo traccia di mulino comune, come in Sordevolo, dove vi è l'obbligo assoluto di portare grano e canapa ai mulini della comunità (5) e questo appunto dimostra come l'estendersi del-

(1) P. Sella. *Stat. Bugelle.* vol. I, pag. 156. *Consuetudines.* art. 8.
(2) M. h. p. Chart. II. 1556.
(3) Archivio capitolare. Biella.
(4) P. Sella *Stat. Bugelle,* vol. II., pag. 277.
(5) Sordevolo, 1574. art. 24.

l'arte lanaria e quindi dei mulini, abbia reso impossibile l'accentrare la macinazione in mulini comuni. Ed appunto negli statuti del 1245 troviamo che per la « paratura » dei panni il mugnaio riceveva 4 denari « de qualibet pariete »; per la macinazione dei grani poi una persona sola doveva ricevere « multuram et pistaturam » che non poteva superare 1|18; per la macinatura di un sestario doveva poi avere 1|18 « cupum »; lo stesso per la canapa (1).

Come non abbiamo mulino comune, così pure non troviamo traccia alcuna di forno comune. Solo in Camburzano abbiamo il divieto di costruire forni privati, ciò ben dimostra come nei più piccoli centri ancora sussistesse.

Poche sono le norme; i fornai dovevano « iurare saluitatem » delle cose che ricevevano, era vietato di tener acceso il fuoco dopo la campana della sera ed in giorni di vento; il forno doveva poi essere coperto di tegole (2).



Molto importanti sono le norme sul danno dato nello statuto di Biella del 1245, perfettamente coordinate in varie rubriche: « De pratis campis uineis et clausis; de buschis lignamine et sortibus; de uijs et alijs comunita-

(1) Biella, 1245. art. 329, 334. Ritroviamo noi qui dunque in origine la tassa sulla macinazione dei cereali che dobbiamo ritenere sorta naturalmente come una tassa sull'uso di un bene comune, quale era il mulino. (DUBOIN. *Raccolta delle leggi..... di Casa Savoia*, to. 10, pag. 20; to. 11, pag. 777; to. 21, pag. 18. Cfr. QUINTINO SELLA. *Discorsi parlamentari*, vol. V, pag. 111 e segg.). E questo reddito che fu sempre tra i più importanti del Comune di Biella e sempre, a quanto ci consta, pagato in natura, deve essere specialmente ricordato dai biellesi, che a questa tassa, che gli antenati loro, seguendo l'esempio dell'Italia tutta, avevano saviamente e continuamente applicata, devono una delle glorie più pure di un loro concittadino.

(2) Biella, 1245. art. 180, 181, 184; Camburzano, 1599. art. 1.

tibus; de bestijs de dampnis et guastis, de rugia, de alpibus » sì da darci completamente modo di vedere quanto saggie e minute fossero le disposizioni relative alla tutela delle terre e dell'agricoltura. Gli altri statuti biellesi contengono invece norme sparse dovute forse più alla poco buona redazione del codice che alla mancanza di disposizioni: certo però l'organizzazione agraria di Biella è molto completa e non frequente (1).

Ed incominciamo ad esaminare i danni dati sul terreno comune e nelle sorti. Naturalmente nel bosco si può dare danno solo quando e dove esso sia in banno o o wizato e non quando, tolto il banno, ne sia libero l'uso; nelle sorti invece, quando esse siano assegnate, sempre si paga il banno in caso di danno. Il sistema dei banni, come osserva il Biscaro, è sempre il germanico, secondo il numero delle piante abbattute o danneggiate (2): così ad es. chi rompeva un albero pagava un banno di 20 soldi pp. ed emendava il danno. Quest'uso barbarico rimase anche molto tardi, e ad es. nello statuto di Coggiola chi tagliava o danneggiava alberi di noce e di castagna pagava lire 3 per ogni pianta (3). Come variante troviamo poi, sempre in Coggiola, che del legno ammucchiato dai torrenti nel bosco comune è lecito prendere un solo «fasso» (4).

---

(1) Biella, 1245. rub. VII, VIII, XV, XVI, XVII, XIX, XXI. Cfr., oltre ai lavori che verrò citando, BISCARO, *La polizia campestre, ecc.*; LEICHT. *Ricerche sulla responsabilità del Comune in caso di danno*. Udine. Del Bianco. 1904; ZDEKAUER. *Un caso di garanzia collettiva* in *Riv, it. per le scienze giur.* vol. XXVIII, pag. 42.

(2) BISCARO. op. cit., pag. 18 e segg. Sul principio generale della rifazione del danno dato nel diritto germanico cfr. A. HEUSLER. *Institutionen des deutschen privatrechts*. Leipzig. 1886. II. 262 - 7.

(3) Biella, 1245, art. 154; Coggiola, 1517, art. 86; Sordevolo, 1574. art. 153, 165.

(4) Coggiola, 1517. art. 88.

Il maggior numero dei danni dati nei boschi è appunto sempre commesso asportando legna. Così negli statuti di Biella è vietato asportare legno dal bosco comune « de cauallo » sotto pena di banno fissato volta per volta e non per quantità di legno (1). Perchè è da notarsi che mentre negli statuti veneti citati dal Biscaro e dall'Andrich si ritrova molto spesso l'accennato sistema germanico, nei nostri statuti, anche antichi, si ritrova più spesso la multa applicata « pro quolibet et qualibet vice » secondo il sistema di banno che forma la base più estesa del sistema delle multe nell'età comunale.

Chi ricettava legno comune rubato era punito esso pure, non è detto se collo stesso banno, eccetto che avesse denunziato il furto entro 15 giorni ai consoli (2). Se poi i forestarii avevano dato licenza di portare legna comune pagavano essi il banno ed il legno era venduto a benefizio della comunità. Il banno era anche qui di un tanto per fascio e naturalmente maggiore quando si trattava di boschi in banno o uizati: nei terreni comuni e nelle sorti si poteva raccogliere fasci di legna solo quando se ne avesse avuta licenza e la multa era ripartita a un tanto per fascio.

Era pure vietato il porre fuoco nel terreno comune e nelle sorti perchè, come già dissi, oltre a temersi l'incendio dei boschi, il fuoco veniva dato, forse d'incarico dei consoli, ad epoche stabilite o per estirpare male erbe o per ridurre il terreno a pascolo o a coltivazione, ciò che una volta di più dimostra come per le foreste si avessero grandi cure (3). E qui, tanto negli statuti di Biella, quanto in quelli di Sordevolo, troviamo che oltre

(1) Biella, 1245, art. 168.
(2) Biella, 1245, art. 160; Coggiola, 1517. art. 83.
(3) Biella, 1245. art. 148; Sordevolo, 1574. art. 42.

a pagare la multa, si doveva pure emendare il danno, a Biella secondo la stima dei consoli o degli estimatori comuni « pro quolibet et qualibet vice »; a Sordevolo invece il danno era stimato sempre pianta per pianta non da ufficiali comuni, ma dagli interessati, sistema questo senza dubbio di molto più antico dell'altro.

In quanto all'accusa del danno dato ai boschi, noi troviamo tutte le combinazioni; di solito il danno è accusato dai forestarii: abbiamo però pure che ognuno che faccia sequela ai consoli, cioè giuramento di vicinanza, poteva accusare il danno dato « in comuni et sortibus » e ad esso spettava 1|3 del banno.

Nello statuto di Santhià abbiamo infine il divieto di edificare o di scavare « super comuni » e rispecchia non usi locali, ma le note questioni sorte sul diritto di scavare miniere e sulla regalia della miniera che ebbero efficacia in tutta la legislazione statutaria. Quando si dava danno nelle alpi wizate o incantate, allora si pagava una multa « pro quolibet et qualibet vice » che per metà andava all'affittuario dell'alpe e metà al Comune; nelle altre epoche, in cui non erano wizate l'alpi, non si parla, perchè lo erano quando ad esse non si poteva accedere durante l'inverno e quindi poco facile il dare danno. Così pure in Santhià per chi recava danno « topicis et graeriis » dei pastori (1).

***

Minute sono le norme per il danno dato alle vie in quanto che gli statuti non distinguono le norme igieniche così frequenti con quelle per la manutenzione delle vie.

(1) Biella, 1245, art. 151, 338; Santhià, 1363. art. 139.

L'obbligo di riparare le vie era, già lo dissi, di indole vicinale e spettava ai singoli vicini per quelle zone di via che fossero dinanzi alla casa. Chi toglieva pietre e faceva scavi non dovuti nelle vie, rompendole con canali, etc., era multato e tenuto a rifare il danno; ognuno poteva accusare ed i consoli erano tenuti ad investigare ed a non manifestare i denunziatori forse per evitare il sorgere di probabili liti (1).

Analoghe a quelle sulle vie sono le norme sul danno dato ai canali (2): era vietato trarre la roggia dal suo letto o guastarla (3) sotto pena di multa, talvolta si risarciva anche il danno (4); ognuno poteva accusare, a Sordevolo con giuramento; una parte del banno spettava poi agli accusatori.

In Biella le norme sono, come al solito, più minute: è vietato il fare entrare porci o anitre nella roggia « ante terciam », lo sporcarla in qualsiasi modo, e persino il lavarvisi le mani « ante terciam », forse perchè prima di quell'ora si usava l'acqua, come ancora parzialmente oggi, per bisogni domestici (5).

La roggia serviva poi nei casi d'incendio e veniva deviata per le varie vie, quindi è qui che dobbiamo vedere l'origine delle tante cure ad essa dedicate. Il deviare la roggia in origine spettava a chiunque, purchè vi fosse

---

(1) Biella, 1245, art. 272, 274, 276, 279. 280, 282; sec. XIV. art. 62 67.

(2) Notiamo qui (cfr. LATTES. *Diritto consuetudinario*, pag. 291) come non si abbia traccia nei nostri statuti di acquedotto coattivo, eccetto che nello statuto di Sordevolo (a. 73).

(3) Biella, 1245. art. 315; Tollegno, 1428, art. 11; Coggiola, 1517. art. 12, 71; Sordevolo, 1574. art. 22.

(4) Coggiola, 1517. art. 71,

(5) Biella, 1245. art. 316, 318, 319.

incendiò, poi, dopo il 1312, ne vennero incaricate speciali persone che vennero esentate dalla guayta e dagli oneri personali comuni (1),

*
* *

Ed ora passiamo ad esaminare i casi di danni dati nei chiusi e nelle possessioni altrni; poi, viste le norme sull'accusa e sull'emenda del danno, verremo a dire del banno o wiza.

Gli statuti di Biella stabiliscono anzitutto l'ovvio principio che chi dà danno nelle possessioni altrui paga una multa: 5 soldi pp. se il danno era commesso di giorno, 60 se di notte, ed è tenuto inoltre ad emendare il danno (2). Questo articolo va considerato come contenente una disposizione originaria, perchè i casi poi esposti nello statuto vi sono tutti contemplati e di tale minuzia da rendere inutile la disposizione suddetta.

Chi era stato ritrovato in terre altrui dal S. Eusebio alla vendemmia pagava varii banni a seconda che era di giorno o di notte ed era tenuto all'emenda del danno: notiamo la frase « quisque possit esse accusator sui dampni cum iuramento », cui si aggiunge posteriormente: « Et domini sui cum quo moratur » che ci mostrano come il camparo o non avesse esteso sin qui le sue mansioni o forse non esistesse ancora (3). Il banno del danno denunziato di notte andava poi per 1|3 al denunziatore.

---

(1) Biella, 1245. art. 321-23, 325-28.

(2) Biella, 1245. art. 127. - In caso di pascolo nelle possessioni altrui il banno era da 5-20 soldi, secondo il numero delle bestie pascenti; il danno andava poi sempre emendato.

(3) Biella, 1245. art, 129.

E che questo articolo ci rappresenti delle disposizioni molto antiche è dimostrato dal fatto che per l'esportare erbe o foglie da campi altrui senza licenza del padrone si poteva bensì accusare da privati, ma i consoli dovevano « inquirere », invece del campario ; il danneggiante doveva pagare il banno e, se non lo poteva era bannito (1).

Era vietato entrare nelle chiusure e nelle possessioni altrui sotto pena che negli statuti antichi è di 20 soldi papiensi: disposizione ripetuta dallo statuto penale della seconda metà del sec. XIV con cui la pena viene portata « si nichil exportauerit » a libre 25 (2). Non si parla del caso di vero furto che quando i « facientes custodiam » entrassero in una possessione o corte altrui per asportare legna ed allora la multa era di 100 soldi pp.: qui però non è certo se si tratti di camparii o di simili ufficiali custodi dei campi o non forse di persone incaricate di guayte; però è più probabile il primo caso, visto il divieto fatto ai camparii di entrare nelle vigne altrui da S. Eusebio alla vendemmia, divieto che del resto si trova pure negli statuti di Treviso e che certamente dimostra come anche dei camparii si diffidasse ! (3). Da questo divieto hanno origine tutte le minori disposizioni. Così quello di asportare erbe, foglie, felci, uva, noci, ricci di castagne, covoni, legno di castagno da terre altrui sotto pena di multe varie (4). Notiamo che a Santhià (5) chi prendeva stipule o paglia altrui pagava un banno vario se il danno era stato dato con un carro o senza; inoltre occorreva l'emenda

(1) Biella, 1245. art. 137.
(2) Biella, 1245. art. 356. *Statuta maleficiorum*. sec. XIV. art. 30.
(3) Biella, 1245. art. 111, BISCARO. op. cit., pag. 28.
(4) Biella, 1245. art. 137, 138, 140, 141; Coggiola, 1517. 16-19; Sordevolo, 1574. art. 58.
(5) Santhià, 1363. art. 137.

del danno dato. Ed a proposito del danno recato con carri ricordiamo che anche lo statuto di Biella vieta di uscire « cum carro uel cum bestiis » sui campi seminati sotto banno di 2 soldi pp. (1); per cui si può alquanto chiarire il significato della frase « ire ad traynam ». Il Biscaro (2), seguendo il Gloria, ma dichiarandosene non soddisfatto, lo interpreta come trainare qualche cosa per terra. L'Andrich dice invece che andare « ad traynam » significa « animali che fanno danno pascolando fuori del pascolo comunale » perchè andati « ad traynam » e lo contrappone ad « ire ad armentum » (3). Ora notiamo che « traina » significa sia veicolo senza ruote da trainare, come si usa in molti paesi ancora oggi, sia con ruote, come risulta dagli statuti Pallavicini citati dal Du Cange (4), per cui la spiegazione dell'Andrich non regge, tanto più che per gli animali andati « ad traynam », cioè per pascolare fuori del terreno comunale, com'egli vorrebbe, sussistono infinite norme speciali senza che mai si accenni al « traynam ». Invece possiamo dire che « ire ad traynam » significa andare su campi con un traino o con un carro sì da dar danno: e questo andare con un carro su di un campo non può esser certo l' « ire ad traynam » che fanno le bestie aggiogate lasciate senza custodia.

Per i varii danni dati ai prati o agli alberi o alle possessioni private si ritrova il principio germanico, cui già ebbi ad accennare, secondo il quale la multa è in ragione del numero di piante abbattute o danneggiate. Cosi negli statuti di Santhià (5) abbiamo varie multe per

(1) Biella, 1245. art. 128; Santhià, 1363. art. 135.
(2) BISCARO. op. cit. pag. 12.
(3) ANDRICH. *Gli statuti del bellunese dei danni dati e le wizae*, pag. 36.
(4) DU CANGE. *Glossarium.* sub vocibus: traina, trainum, trainare.
(5) Santhià, 1363. art. 136,

chi tagliava o scalvava o scorzava gli alberi secondo che gli alberi erano fruttiferi o no, secondo la loro grossezza ed il loro stato; l'accusatore aveva 1|3 del banno: notiamo però che l'accusa doveva essere comprovata da almeno un teste. A Sordevolo (1) abbiamo che colui il quale danneggiava alberi di castagno doveva pagare il banno e rifare il danno, stimato dagli stimatori del comune, ai padroni danneggiati. Lo stesso ritroviamo in Coggiola ed a Mongrando per chi scorzava o scalvava alberi (2). Notiamo infine il curioso rimedio suggerito dagli Statuti di Santhià, rimedio che ci fornisce gran luce sulla causa di essi (3), per ovviare alla frequenza dei furti campestri: « quod quillibet de sancta agata et habitans in santagata teneatur et debeat omni anno seminare et planctare de aleo cepis butinis et salixinis et alijs arboribus fructiferis.... unusquisque pro suo usu et eius familie.... nequis..... causam habeat delinquendi »,

Severe sono le norme relative all'evulsione dei termini ed alla frattura delle « clausurae ».

Era vietato di strappare siepi o termini sotto pena di banno; se poi si piantava un termine oltre il dovuto, oltre alla multa si era tenuti alla restituzione del danno (4). Non si pagava banno se uno aveva « iustam causam » e la denunzia del danno era limitata a 4 giorni probabilmente onde evitare false denunzie; oppure poteva anche fare « iustam deffensionem per sacramentum domini et familie que laborant » (5). Era vietato seminare oltre i

---

(1) Sordevolo, 1574. art. 41, 56.

(2) Mongrando, 1515. art. 29; Coggiola, 1517. art. 4, 39, 63,

(3) Santhià, 1363. art. 149.

(4) Biella, 1245. art. 303, 304; sec. XIV. art. 70. Negli *Statuta maleficiorum* sec. XIV. art. 41, si aumentano le pene.

(5) Biella, 1245. art. 135; sec. XIV, art. 70.

termini « positos per comune.... nisi fecerit sulchum ultra », riserva questa che si spiega solo se si suppone che questo divieto fosse stato fatto al tempo in cui anche i terreni per seminare erano comuni e venivano wizati coi termini e che in caso si oltrepassassero questi termini bastasse fare un solco oltre al seminato per delimitare la propria parte di terreno senza che questa potesse essere considerata come occupazione di terreno comune (1): altra spiegazione non saprei trovare.

Erano puniti ugualmente i danni dati alle varie chiusure: così chi guastava capanne e chiusi pagava una multa e, aggiunta posteriore, emendava il danno; a Santhià chi distruggeva od asportava un sapello pagava una multa che per 1|3 era dell'accusatore (2). Notiamo poi che l'a. 295 degli statuti antichi di Biella contiene la seguente aggiunta: « et qui hospitatus fuerit in alienis cauannis sine licentia dominorum quorum fuerint cauanne soluat bannum. solidorum XX. pp. », aggiunta posteriore al 1312 e che si potrebbe spiegare ammettendo che col richiedere la licenza dei padroni delle capanne si venisse più facilmente a rintracciare quei « rebelles et inobedientes » di cui spesso parlano gli statuti verso quest'epoca.

Era pure vietato di dare danno ai campi ed ai chiusi con animali. Varii erano i banni secondo il genere di bestie, se capre o pecore, se davano danno in prati o in chiusi, se gli alberi erano fruttiferi, e portavano frutti o no, se gli animali erano soli od accompagnati (3).

---

(1) Biella, 1245. art. 134; sec. XIV. art. 69.

(2) Biella, 1245. art. 294, 295.

(3) Santhià, 1363. art. 141-146; Flecchia, 1480. art. 28; Coggiola, 1517. art. 4-8.

Negli statuti di Santhià (1) troviamo menzione dei danni dati dai porci e, benchè non si parli dell'uccisione di essi, pure è forse da vedervi un resto del « jus rofie » così frequente nel diritto barbarico (2): pena è il banno; solo a Sordevolo (3) troviamo che si rifaceva il danno se non si trattava di bestie grosse; altrimenti, si pagava anche il banno; il danno era poi sempre stimato dagli stimatori del comune.

***

Era vietato di appropriarsi gli oggetti appartenenti a case incendiate sotto pena di banno; ognuno poteva accusare (4); il non essere poi questo considerato come furto può forse trovare la sua base nel fatto che per i danni dati erano corresponsabili i vicini e quindi ogni vicino era tenuto alla restituzione ed alla pena di una multa.

Notiamo poi i curiosi divieti di bere il vino nelle botti altrui (5), di non mettere fuoco alla processione del Natale « in aliqua cessia seu sepe uel capillis uel pannis alicuius (6), sempre sotto pena di multa; a tutti spettava l'accusare: divieto che è veramente di carattere penale, ma dagli statuti antichi è posto tra le norme sui danni dati.

---

(1) Santhià, 1363. art. 145.

(2) Biscaro. op. cit., pag. 57 e nota 2.

(3) Sordevolo, 1574. art. 37, 39, 40.

(4) Da Andrich: *Gli statuti del bellunese dei danni dati e le wizae*, si rileva come simili norme si trovino anche negli statuti cadorini e derivino dalle norme sull'incendio delle case e degli alberi frugiferi dell' Editto di Teodorico, norme che si riannodano al diritto romano.

(5) Biella, 1245. art. 297.

(6) Biella, 1245. art. 306. *Statuta maleficiorum*. sec. XIV. art. 43. Cfr. Statuti della Triana. 1351. III. XV.

*
* *

Esaminati così i varii casi di danno dato, passiamo a vedere come e chi lo accusasse, e come si emendasse.

Originariamente l'accusare il danno dato spettava a tutti i membri della comunità, come si rileva dall'a. 151 degli statuti antichi di Biella, secondo cui si dice che ognuno il quale faccia sequela ai consoli, cioè con ogni probabilità giuramento di vicinanza, poteva accusare il danno dato « in comuni et sortibus ». Nello statuto di Andorno (1) poi ritroviamo che ogni anno si eleggevano persone a determinare i danni dati sui terreni comuni: per cui ne possiamo dedurre che qui abbiamo ancora l'accusa dei danni dati come nel sudetto articolo dello statuto biellese: se poi questo si applicasse anche al danno dato nella proprietà privata, non possiamo dire; ma è da credere che la denunzia di tal danno venisse lasciata solo ai privati od ai coltivatori del fondo. E così si potrebbe spiegare l'obbligo imposto dallo statuto di Santhià (2) ai privati di denunziare entro 5 giorni il danno dato « pater pro filio dominus pro famulo » e la frase: « predicte condempnationes damnorum datorum non debeant legi ad arengum ullo modo; sed super ipsis procedatur sumarie et de plano (3).

Traccie dell'accusa dei danni dati ai beni comuni per parte dei singoli membri della comunità troviamo ancora in due altri articoli dello statuto di Biella. Uno dà facoltà (4) ad ognuno di denunziare i danni dati dalle

(1) Andorno, 1474. art. 24.
(2) Santhià, 1363. art. 132.
(3) LATTES. *Procedimento sommario.*
(4) Biella, 1245, art. 287.

bestie; l'altro (1) obbliga gli abitanti fuori delle porte di Biella a « facere saluitatem » ed a giurare di accusare entro 8 giorni ai consoli i danni dati. Ricordando (2) che il terreno comune wizato è spesso considerato « in saluitate », dobbiamo ritenere che si imponesse l'obbligo di riconoscere le wizae poste, con il diritto quindi di avere emendato il danno nelle proprie possessioni, come è confermato ad es. dall'art. 258 con cui si vietava di stare oltre al canale « garelle » sotto pena di non vedere emendato il dato dato.

Ma al tempo degli statuti troviamo anche che il danno viene denunziato in ogni caso da pubblici ufficiali, forestarii, o camparii, o simili, cui però si presta fede (3) solo sino a 10 soldi pp. Il danno veniva stimato dagli estimatori comuni; nello statuto di Sordevolo (4) troviamo data al campario facoltà di pignorare chi reca danno, ma solo nel caso che fosse forestiero; pignoramento da cui si poteva andare esenti mediante il pagamento del banno stabilito; i pegni venivano poi entro tre giorni posti all'asta ed attribuiti al maggior offerente a vantaggio della comunità.

In caso di danno dato occultamente con incendii, tagli di vigne, danni a vigne appartenenti a persone che sostenessero gli oneri con quelli di Biella, se il danneggiato giurava « ad sancta dei euangelia » di non conoscere l'autore del furto, il danno, stimato dagli stimatori del comune, o da « boni homines ad hoc nominatos » era restituito « a comuni » eccetto che « tempore guerre pro rebelles comunis » (5). Se l'autore era noto, si procedeva,

(1) Biella, 1245. art. 254.
(2) Du Cange. *Glossarium*: sub voce: *salvitas.*
(3) Biella. sec. XIV, rub. II: *de campariis.*
(4) Sordevolo, 1574. art. 27-30.
(5) Biella, 1245. art. 292.

anche col sequestro dei suoi beni, alla rifazione del danno; se il danneggiante non aveva beni con cui pagare od era forestiero, allora l'emenda spettava al comune. Però rimanevano sempre in vigore gli statuti sui danni dati dai porci o mediante furto « quod debeant emendari de comuni ». Questo articolo va distinto in due parti: una in cui si esamina il danno furtivo, l'altro quello palese: nel caso di danno furtivo è responsabile la comunità, cioè, come si rileva dall'articolo suddetto, tutti coloro che sostengono gli oneri con quelli di Biella e quindi sono ammessi alla cittadinanza. Notiamo poi l'elemento del giuramento del danneggiato che prova che il danno è veramente occulto. Il danno non era restituito nel caso « guerre pro rebelles comunis »; ma qui credo sia da ritenere interpolata la frase « pro rebelles comunis », perchè una limitazione in tal senso non sarebbe spiegabile se non come disposizione dettata da cause speciali (1).

Se l'autore era noto e possedeva di che risarcire il danno, allora il Comune provvedeva a ciò col sequestro di parte dei suoi beni; se non possedeva beni od era forestiero, allora il danno veniva emendato dal Comune senza che appaia esserci stata azione di regresso, come troviamo solo negli st. del sec. XIV, quale corollario del dovere di ognuno che dà danno di restituirlo (2). Queste disposizioni che appartengono al terzo gruppo degli statuti sui danni dati, secondo il Biscaro (3) sarebbero dovute « al sistema di legislazione inaugurato dai Visconti, i quali colla unificazione del diritto municipale miravano a cementare la loro signoria », legislazione che anche in Biella, la quale ebbe molti podestà viscontei, potè avere certo influenza non lieve.

(1) BISCARO. op. cit. pag. 30 e segg.
(2) Biella. sec. XIV. art. 123, 125.
(3) BISCARO. op, cit. pag. 40.

E qui credo opportuno ricordare un importante statuto fatto da Domenico Faba, potestà di Vercelli (1),

(1) Questo podestà manca in MANDELLI. *Il Comune di Vercelli.* III, pag. 277. Dò qui, per la sua grande importanza, il testo di questo documento, membranaceo, esistente nell'Archivio Civico di Biella, riprodotto dal GABOTTO nel suo lavoro: *Biella ed i Vescovi di Vercelli*, pag. 82-83.

1260. 9 febbraio. Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo sexagesimo. jndicione tercia die lune nono mensis februarii. dominicus faba potestas terre vercellensis ecclesie precepit michi Uberto notario infrascripto quatenus infrascripta statuta facta per ipsum potestatem autenticarem et in formam publicorum instrumentorum redigerem. tenor quorum talis est.

Hec sunt quedam statuta facta per dominum fabam potestatem terre Ecclesie Vercellensis.

Imprimis statuit et ordinauit quod omnia incendia et guasta et dampna furtiue de cetero facta et data in terris et locis jurisdicioni domini Episcopi et Ecclesie vercellensis subiectis in domibus cassinis arboribus blauis feno canabe et in bestiis emendentur et restituentur illis quibus factum vel datum fuerit per comune et vicinanciam loci in quo predicta guasta et dampna data vel facta fuerint infra mensem unum postquam damnum datum vel factum et extimatum fuerit que dampna extimari debeant per extimatores quos predictus potestas vel alius nuncius domini episcopi elegerint. Ita tamen quod ille vel illi cui vel quibus dampnum datum vel factum fuerit in presencia predicti potestatis vel alterius nuncij ipsius domini Episcopi Jurent ad sancta dei Euangelia quod nesciunt nec credunt a quo vel a quibus dampnum eis datum vel factum fuerit et si contingeret quod aliquo tempore habuerint aliquam restitucionem ab illo vel ab illis a quo vel a quibus dampnum eis datum vel factum fuerit quod debeant et teneantur reddere et restituere illam restitucionem et emendacionem quam habuerint pro dampno in facto Comuni ville et burgi a quo habuerint restitucionem.

Item statuit et ordinauit quod si predicta dampna et guasta facta forent in aliquibus locis terre domini Episcopi et aliquis homo terre domini Episcopi esset suspectus de ipsis dampnis vel guastis quod comune loci in quo predicta dampna data vel facta fuerint teneantur et debeant substinere et manutenere expensis comunis predicti illum cui dampnum datum fuerit contra illum qui suspectus fuerit per duellum vel per alias legitimas probaciones arbitrio prefati domini Episcopi vel sui potestatis.

Actum in bugella in placio presentibus testibus domino petro de guilienco Johanne bornato Guillielmo de benalonga Jacobo de raynerio macla Cua et garella seruitoribus et aliis pluribus.

Ego Ubertus de Marcio notarius interfui et jussu predicti potestatis scripsi.

per le terre della diocesi vercellese nel 9 febbraio 1260. Con esso i danni recati con incendii, guasti e furtivamente « domibus cassinis arboribus blauis feno canabe et in bestiis » dovevano essere emendati « per comune et vicinanciam » entro un mese. Il danno era stimato dagli estimatori eletti dal Vescovo o da suoi nuncii e dal podestà. Il danneggiato giurava poi sul Vangelo di ignorare l'autore del danno e che, se per caso gli venisse restituito dopo l'emenda per parte del Comune, avrebbe reso alla comunità il ricevuto. Ora, sebbene si trovi in complesso una certa analogia coll'articolo citato dello statuto di Biella, pure non si può a meno di notare come in Biella il danno venisse già stimato dagli estimatori del comune e ne giudicassero i consoli e non il Podestà o nuncii del Vescovo. E non potendosi ritenere che lo statuto di Faba abbia abolito quello biellese, che allora non sarebbe comparso nello statuto di redazione posteriore al 1260, così dobbiamo ritenere che, o si accettò lo statuto vercellese togliendo le parti che non corrispondevano all'organizzazione del Comune biellese, o piuttosto che lo statuto biellese fosse anteriore al 1260. Aggiunge lo statuto di Faba che in caso che l'autore del danno fosse sospetto, si poteva provare « per duellum vel per alias legitimas probaciones », disposizione che per non avere riscontro nelle carte biellesi credo non dovere esaminare (1).

Altre disposizioni sulla restituzione del danno dato non troviamo; gli altri statuti biellesi, essendo di epoca tarda, contengono solo l'ovvio assioma che chi reca danno deve restituirlo (2).

Il danno, come dice l'art. 256 citato, non veniva restituito « a comuni » se non a chi sostenendo gli

(1) Vercelli, 1241. art. 175. Biscaro. op. cit. pag. 11.

(2) Coggiola, 1517. art. 46, 68.

oneri cogli altri membri della comunità, o più tardi essendo stato ricevuto come abitatore, non era accolto nel vincolo comunale: concetto ripetuto spesso nei nostri statuti. Il Comune non emendava i danni di chi pagava « fodrum alibi quam comuni bugelle », misura questa diretta, oltre che contro gli estranei al vincolo comunale, contro le esazioni che potesse pretendere il Vescovo di Vercelli, il quale d'altronde vi aveva rinunciato colla disposizione raccolta nelle consuetudini non si sa quando, ma certo in epoca molto antica (1). Così pure si spiega la non emenda per il danno dato in terreni non wizati dal Comune in caso che alcuno facesse « preconizari aliquam possessionem...... in banno per alium quam per nuncium consulum et de precepto ipsorum » (2). Così pure non si emendava il danno dato alle bestie pascolanti fuori del « poderium » di Biella. Notiamo che, in un articolo aggiunto agli statuti e quindi posteriore al 1312, troviamo che il Comune non emendava i danni dati a chi non pagasse gli oneri comuni con gli uomini di Biella e del Vernato, ciò che ci mostra come dopo il 1312 il Vernato si sia in parte unito a Biella, come e con quali patti non sappiamo, mancandoci lo statuto del Vernato del 1320 circa, il quale probabilmente rappresentava il risultato delle trattative tra i due Comuni : disposizione analoga registrano pure gli statuti di Santhià (3).

Abbiamo poi pure alcuni casi speciali di non emenda da parte del Comune; così per gli alberi piantati « a bugella inferius sicut determinatur a Rippa sarui. per fossatum plani bugelle usque ad rouorem. et a rouore eundo

---

(1) Biella, 1245. art. 298. P. Sella. *Stat. Bugelle*, II. pag. 156. *Consuetudines*, art. 3.
(2) Biella, 1245. art. 305.
(3) Santhià, 1363. art. 148.

per uiam que est desuper sanctam Agatham. uerssus oclepum », eccetto che fossero ontani; coloro che andavano ad abitare oltre al canale « garelle » non avevano emendato il danno, eccetto che se i « domini caxinarum » davano securità di non recare danno sotto pena di pagare il doppio dei banni, disposizione che si spiega ricordando che il canale « garelle » si trovava nella zona dei boschi comuni e quindi era facile, abitandovi, recare danno (1).

∴

Ed ora esaminiamo le traccie di wizazione o di simili istituti negli statuti biellesi (2). Premettiamo che non si trovano mai usate le parole « wifa, wiza » ma invece quelle di « tensare, imbannire, bannire » e simili: in soli due casi troviamo traccia di apposizione di segni per limitare in qualche modo i campi. Così negli statuti di Biella (3) abbiamo il divieto di seminare oltre « terminos positos per comune bugelle..... nisi fecerit sulchum ultra ». Ora qui probabilmente dobbiamo ritenere che i termini posti del comune non fossero solo a delimitare la proprietà, ma fossero un resto di segni di wizae, così si spiegherebbe pure la frase « nisi fecerit sulchum ultra »; perchè si può supporre che questo divieto fosse stato fatto al tempo in cui anche i terreni per seminare erano comuni e venivano wizati coll'apposizione di termini e che, in caso si oltrepassassero questi termini, bastasse fare un solco oltre al seminato per delimitare la propria parte

(1) Biella, 1245. art. 133, 258.

(2) Sulla *wiza* vedi: LATTES. *Wifa, Brandon e Wiza* in *Rendiconti del R. Ist. Lomb. di sc. e lett.* Serie II, vol. XXXIII, 1900; ANDRICH. *Gli statuti del bellunese e le wizae;* BISCARO. op. cit. pag. 60 e segg.; e opere ivi citate.

(3) Biella, 1245. art. 134.

di terreno, delimitazione che verrebbe ad essere inconcepibile se si trattasse di termini nel senso odierno della parola. In Santhià (1) abbiamo poi un accenno al modo in cui si procedeva alla apposizione delle wize, perchè ci è detto che i consoli e 5 credenzieri « cum vexillo eleuato », seguiti dal popolo da 15 a 60 anni, che era obbligato sotto pena di multa ad intervenire, determinavano le sovrapresie: qui senza dubbio noi dobbiamo vedere un uso più antico per cui tutto il popolo si recava (forse al tempo dello statuto ciò più non si faceva) ad apporre le wizae.

Ma ben più importanti sono le norme relative al banno. Già dissi del banno dei boschi e dei prati e della divisione dei terreni in sorti, banno che si doveva palesare certo coll'apposizione di segni materiali. E questa imposizione di banno su dati terreni significava non tanto un divieto a chi volesse entrarvi e dar danno o una limitazione dei diritti di capulo e di pascolo, come vorrebbe il Biscaro (2), quanto una prova che il terreno è lavorato, quindi sotto la protezione della legge che ne garantisce l'uso esclusivo ed assoluto sino all'epoca del raccolto (3). Varii terreni sono « in presa »: vediamo quali fossero. « Presa » anzitutto significa distribuzione di un dato terreno per cui ogni singola parte viene ad essere « in presa » di quello a cui spetta (4). L'art. 126 degli statuti di Biella

---

(1) Santhià, 1363. art. 28.

(2) BISCARO. op. cit. pag. 60, 61.

(3) ANDRICH op. cit. p. 56.

(4) Ricordiamo la interpretazione del CERRUTI (*Stat. di Novara*, *M. H. P. Leges II*, pag 309) che, commentando il giuramento dei consoli di Paliato, nota: « Praesas nomine, intelligi opinor debiti tabulas, quibus quis sub comprehensione corporis...... se eius solutione obligabat ». E si tratta dell'obbligo dei consoli di manifestare le prese del terreno!

ci fa noto come « omnes campi de bugella sint in presa » e nomina le tre prese in cui essi campi sono divisi, che comprendono tutta la zona coltivabile del Comune.

A Tollegno (1) troviamo pure le prese ed il divieto di « rumpere presas » poste dai consoli e dalla credenza, per cui dobbiamo ritenere che ogni anno si ponessero in banno i terreni coltivati dividendoli in prese: chi rompeva la presa, cioè recava danno ad essi terreni coltivati, pagava una multa. E questo è confermato dal fatto che sussistono insieme alle prese dei campi tutti i banni per i beni comuni che rendono quindi impossibile che le prese siano applicate ai beni comuni. Difatti sempre ritroviamo i terreni coltivati essere in banno per tutto l'anno, mentre altri terreni o sorti private vengono ogni tanto disbandati ed allora vi era lecito il taglio del bosco ed il pascolo (2). Terreni in banno, in cui cioè fosse lecito a date epoche il capulo ed il pascolo, erano anzitutto i beni comuni, poi le sorti sia non fossero già private, come se già lo fossero divenute, come dissi già più sopra trattando dei beni comuni. Ivi rimando, non potendo parlarsi che genericamente di wizatione per i beni comuni di cui vediamo solo gli effetti nel banno, ma non l'origine coll'apposizione dei segni usuali.

(1) Tollegno, 1428. art. 8; Biella, 1245. art. 126.

(2) Biella, 1245. art. 167, 168, 364; Andorno, 1474. art. 23; Sordevolo, 1574. art. 31-34, 39.

DIRITTO PENALE.

Molto abbondanti sono le disposizioni di diritto penale negli statuti biellesi, poichè possediamo un intero statuto penale del secolo XIV ed in tutti gli statuti tali norme sono diffuse. Però, come in genere nel diritto penale, si riscontra poca differenza cogli altri statuti, sì che basterà una esposizione sommaria, riferendomi alla raccolta di materiale del Kohler (1) ed alla bella trattazione del Calisse (2), dove sono esposti in modo quasi definitivo i risultati degli studii su questo ramo del diritto, per dare un'idea completa di questo argomento.

La bestemmia contro Dio, Maria o qualche santo o chi invocava il loro nome invano era punito con 5 soldi papensi (3). Però col procedere del tempo aumenta la minuzia di queste disposizioni e si incomincia a trovare applicata una pena corporale. Così nello statuto di Santhià del 1363 ed in quello di Biella del XVI troviamo distinta la bestemmia secondo se contro Dio, contro la Vergine e contro i santi che avessero cappelle nel territorio o no (4). La pena corporale veniva applicata solo nel caso di mancato pagamento della multa ed era analoga in Santhià ed in Biella. Qui si poneva il reo alla

(1) Kohler Johann. *Das Strafrecht der italienischen statuten vom 12-16 Jahrhundert. Mannheim.* 1897.

(2) Calisse Carlo. *Svolgimento del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del secolo XVIII* in *Enciclopedia del diritto penale italiano di Enrico Pessina.* Vol. II.

(3) Biella, 1245. art. 71.

(4) Biella, *stat. malefic.* art. 4; Santhià. 1363. 92; Kohler. op. cit. pag. 606 e segg.

berlina e inoltre gli erano versate tre secchie d'acqua sulla testa, costì era immerso tre volte nell'acqua e posto alla berlina solo nel caso di mancato pagamento per le multe per bestemmie contro i santi. Nello statuto di Mongrando, che ha analogia di frase con quello dello statuto biellese e dimostra evidente la conoscenza dello statuto penale biellese, si trovano graduate varie multe sino alla berlina per un giorno (1).

Molto severe erano le norme relative al giuoco d'azzardo e col tempo andarono aumentando all'eccesso. Nello statuto antico di Biella era vietato «ludum taxillorum. scacetorum. rianete uel bilie in poderio bugelle». Chi contravveniva era posto al bando del comune, doveva pagare una multa che variava da 20-40 soldi pp. secondo che si era giuocato di giorno o di notte ed era vietata la vendita del pane e del vino al bannito (2). Con aggiunte successive, posteriori al 1312, la pena si aumenta; si ordina che si tolgano le porte della casa del bannito per tutto il tempo in cui egli era in banno, purchè tale banno durasse per un anno. Per i giuochi non di azzardo, cioè « ad rayetas uel par et dispar » la pena era una semplice multa di 5 soldi pp, (3). Nello Statuto di Santhià la pena è solo pecuniaria e si riferisce tanto a chi giuocava quanto a chi permettesse il giuoco, È notevole che si contempla pure il caso in cui i religiosi giuocassero ed allora essi venivano denunziati al tribunale del Vescovo di Vercelli. Così pure in Coggiola (4).

---

(1) Biella, *stat. malefic.* art. 4; Mongrando, 1515. art. 1; KOHLER, op. cit. pag. 615; CALISSE, op. cit. pag. 425; PERTILE. *Manuale*, V. 344 e segg.

(2) Biella, 1245. art. 175; KOHLER, op. cit. pag. 584.

(3) Biella, 1245. art. 176.

(3) Santhià, 1363. art. 103; Coggiola. 1517. art. 29. Cfr. Biella. art. 179.

Molte altre norme, piuttosto di polizia che penali, troviamo nei nostri statuti; così il divieto di tenere aperte le taverne di notte, il permesso di stare nella propria contrada di notte dopo suonata la campana della custodia (1). Era vietato di alloggiare meretrici sotto pena di multa per ogni giorno di coabitazione, coabitazione che però in Biella era permessa, fatto non frequente nella legislazione statutaria, colla riserva però che non si poteva accusare alcuno per stupro o violazione di esse (2).

Il ratto di vergini e di monache era punito, purchè « processerit ad actum libidinis » anche « si non produxerit effectum », colla decapitazione, perchè il ratto era non solo un'ingiuria a Dio e agli uomini, ma perchè « huiusmodi raptores a crimine homicidij non sunt vacui »; alle vergini rapite dovevano poi essere date 200 lire pp. Se la rapita non era monaca ed era conserziente, il rapitore pagava 400 lire pp. oppure stava un giorno alla berlina e dopo gli era tagliato il naso (3).

Chi permetteva stupro, adulterio o incesto in casa propria con donne oneste era condannato a 300 lire papiensi o, in caso di non pagamento, era fustigato per « totam terram » e poi gli era tagliato il naso; se invece si trattava di una meretrice pagava 10 lire pp. ogni volta (4).

I sodomiti erano, come quasi sempre nella legislazione statutaria, arsi vivi (5).

*
* *

Nello statuto antico di Biella, così scarso di disposizioni penali, nulla si dispone contro lo spergiuro, solo

(1) Santhià, 1363. art. 106, 117.
(2) Coggiola, 1517. art. 25; Biella, *stat. malefic.* art 025.
(3) Biella, *stat. malefic.* art. 26; KOHLER, op. cit. pag. 516 e segg.
(4) Biella, *stat. malefic.* art. 27; Santhià, 1363. art. 90; Mongrando, 1515. art. 9; KOHLER, op. cit. pag. 492 e segg.
(5) Biella, *stat. malefic.* art. 28; KOHLER, op. cit. pag. 528 e segg.

lo si esclude da teste, per quanto sia da ritenersi che per consuetudine si dovessero applicare altre pene. Nello statuto del sec. XIV troviamo che lo spergiuro pagava 7 lire papiensi e non era infame: così pure a Santhià ed a Coggiola (1).

Chi commetteva un falso pagava 60 soldi pp.; se però era ufficiale del comune la multa era di 100 soldi pp., il suo nome scritto negli statuti, pubblicato nella credenza, egli colpito da infamia ed escluso da ogni ufficio. Il falso teste « qui fuerit reprobatus », pagava 20 libbre e restituiva i danni, così pure chi aveva fatto deporre il falso; se poi il teste era un ufficiale del comune, era infame ed interdetto dagli ufficii (2).

Col tempo queste norme divennero più minute. Così si distinguevano anzitutto le cause civili dalle penali. Nelle civili si aveva solo una multa (nelle cause pecuniarie 25 libre pp.), nelle criminali la pena era corporale. Se la causa importava pena di morte il falso teste perdeva la mano, se la pena era corporale o si trattava di assolvere uno da pena corporale, si aveva una multa di 200 libre pp. o si era condannati al taglio della lingua « per traversum », tanto per il teste che per chi lo aveva prodotto (3).

Analoghe sono le disposizioni dello statuto di Mongrando che, come dissi, ha una certa analogia con quello penale di Biella. Sola differenza è che il falso teste in cause civili era punito con 25 libre pp. Notiamo anche l'aggiunta « et nichilominus seruetur ultra premissa statutum dominicale contra falsarios, citra recessum a decreto dominicali », con cui ci si riferisce certo ad uno sta-

(1) Biella, 1245. art. 363, sec. XIV, art. 146; Santhià, 1363. art. 118; Coggiola, 1517. art. 62; Kohler, op. cit. pag. 555 e segg.

(2) Biella, *s. XIV*. art. 144, 145.

(3) Biella, *stat. malefic.* art. 37.

tuto di Casa Savoia, che finora non mi è ancora riuscito di identificare (1).

Il falso in istrumenti o in scritture pubbliche era punito con una multa di 100 lire pp. o colla perdita della mano destra. Più tardi troviamo la multa portata a 500 libre pp. e, in caso di recidiva, si ha senz'altro la perdita della destra e la dichiarazione d'infamia: civilmente si era poi sempre tenuti alla restituzione del danno (2). Notevole analogia è quella dello statuto di Mongrando con quello penale di Biella con cui si multava con 25 libre pp. chi impugnava di falso in giudizio una scrittura vera; solo, mentre in Biella lo si ammetteva solo nel caso che si fosse impugnata la scrittura « per viam exceptionis » e non « per modum accusationis », a Mongrando, statuto posteriore, lo si ammette in ambedue i casi(3).

Già ebbi a dire delle norme che riguardavano la conservazione dei sigilli e delle misure, ora vediamo quali penalità si applicassero ai contravventori.

Il falso dei sigilli del comune era punito con una multa di 100 lire pp., coll'infamia e coll'interdizione dai pubblici uffici; se non si pagava si perdeva la mano: il falso di un sigillo qualunque era punito con multa di 25 libre pp. o col taglio dell'orecchio (4). Severissime sono le pene per i falsarii di monete. Chi falsava una moneta non aurea o la rasava per un valore di 40 lire pp. o più era arso vivo; se meno era punito ad arbitrio dei podestà e dei consoli. La casa era confiscata, alterazione questa

---

(1) Mongrando, 1517. art. 14.

(2) Biella *sec. XIV*, art. 147. *stat. malefic.* art. 35; Mongrando, 1517. art. 13; KOHLER, op. cit. pag. 531 e segg.

(3) Biella, *stat. malefic.* art. 36; Mongrando, 1517. art. 13.

(4) Biella, *sec. XIV*, art. 148; KOHLER. op. cit. pag. 581 e segg.

della pena di distruggere la casa che si ritrova in tempi più antichi, se pure non proprio in questo caso, certo però sempre come sanzione penale (1).

Nello statuto di Mongrando le pene, per influsso di Casa Savoia, si sono mitigate. Si ha solo una multa ed è esclusa qualsiasi pena corporale. Se però il falsario spendeva la moneta falsa « seruetur jus commune », cioè le disposizioni statutarie, e probabilmente, data l'analogia dello statuto di Mongrando con quello penale di Biella, erano quelle succitate dello statuto biellese, salvo però sempre il caso in cui un decreto ducale disponesse altrimenti (2).

∴

Le ingiurie dette ad un altro erano punite con una multa di 5 soldi pp. tanto fosse uomo che donna. Negli statuti penali posteriori la pena è enormemente aumentata: chi diceva ad un altro « proditor, traditor, fur, leno, getone uel latro, falsarius » pagava 10 libre pp.: se bestemmiava contro di uno e lo minacciava di morte, di percosse pagava libre 3 pp. e doveva satisdare « de non offendendo » a seconda della qualità delle persone (3).

L'insulto « ad domum » con armi era punito con 100 soldi pp.; con 60 soldi pp. se senza. Nello statuto penale resta invariata la multa per l'insulto senz'armi (5 lib. pp. = 60

---

(1) Biella, *stat. malefic.* art. 39; PERTILE, *Manuale*, vol. V. pag. 313; Cfr., per quanto qui la questione vi sia trattata dal punto di vista del diritto pubblico, *Zdekauer*. *Aquae et ignis interdictio nell'antico diritto senese* in *Bullettino senese di storia patria*, anno X. 1903.

(2) Mongrando, 1517. art. 15.

(3) Biella, 1245. art. 95. *stat. malef.* art. 5; Mongrando, 1517. art. 2; Cfr. Biella, 1245. art. 34; KOHLER, op. cit. pag. 380 e segg.

sol. pp.), ma quello con armi è portato a 100 lire pp. Per casa si intendeva anche il portico di essa ed uno spazio di 10 piedi intorno ad essa. A Santhià le pene sono alquanto minori che in Biella: a Mongrando, statuto molto tardo, si limitano pure e sono ristrette solo al caso di ingiurie tra persone private, esclusi i pubblici ufficiali (1).

∴

Chi feriva alcuno con armi o senza, o gli tagliava i panni addosso era punito con 20 soldi pp., eccetto il caso di legittima difesa. Aggiunte a questo statuto enumerano vari modi di offesa e dispongono che in caso che in una rissa non si fosse trovato il colpevole ogni rissante avrebbe pagato varie multe (2). Pure in Santhià troviamo la multa nei varii casi di offesa personale e per chi avesse invitato un altro a rissa o a lotta (3). Nello statuto penale di Biella abbiamo poi un numero molto grande di casi e un grave aumento sulle pene degli statuti antichi. Multa si aveva per chi accettava un duello se lo avesse provocato o no, così pure per chi sollevava un tumulto, con pena maggiore per l'istigatore; era considerato tumulto quello in cui vi fossero state più di dieci persone, se meno la pena era in arbitrio del podestà e del chiavaro. Pure chi rissava e chi alla rissa accorreva era multato anche se scorresse sangue, così chi avesse percosso con armi. Tutte le pene sono più gravi che negli

---

(1) Biella, 1245. art. 43, 103. *stat malef.* art. 7; Santhià, 1363. art. 95; Mongrando, 1517. art. 4; A Santhià, art. cit., era compreso nella casa una spazio per una pertica intorno ad essa.

(2) Biella, 1245. art. 98, 19, 102; Kohler, op. cit. pag. 335 e segg.

(3) Santhià, 1363. art. 95, 96, 101.

statuti antichi perchè qui le multe sono espresse in lire invece che in soldi (1). Lo stesso sistema di pene, benchè alquanto mitigato, troviamo poi nel sec. XVI in Mongrando tanto per le risse che per le percosse con armi (2).

Chi tagliava un membro in modo da reciderlo o da offenderlo in modo permanente era punito con una multa o, in caso di mancato pagamento, colla pena del taglione, uso barbarico che si conserva ancora nello statuto di Mongrando e che si trova pure nella legislazione di Casa Savoia (3).

L'uccisore ed il mandante erano condannati alla decapitazione eccetto che l'ucciso fosse un bannito o si fosse trovato « turpiter vel malo ordine » con una donna della famiglia, nel qual caso era lecito ucciderlo. Erano puniti con multa solo i minorenni di 12 anni (4). Il parricida era trascinato a coda di cavallo e poi impiccato sino a morte (5). A Santhià troviamo ancora la multa anche nel caso di omicidio, però è da notare che qui nel codice dove si dice: « in libris ducentis pp. et ultra in penam » segue uno spazio bianco cui segue: « inferendam per ius si capi poterit », per cui è probabile manchi la parola « mortis » tanto più che l'omicida è bannito ed interdetto *aqua et igni* (6) Severissima era la pena per gli avvelenatori che venivano trascinati a coda di cavallo, poi sospesi alle forche; se non morivano erano condannati ad una multa di 1000 lire pp., ed, in caso di non avvenuto

---

(1) Biella, *stat. malefic.* art. 6, 8, 12, 14, 13, 15, 55; KOHLER, op. cit. pag. 336.

(2) Mongrando, 1517. art. 3, 5.

(3) Biella, *stat. malefic.* art. 9; Mongrando 1517. art. 6.

(4) Biella, *stat. malefic.* art. 10; KOHLER, op. cit. pag. 321, 323.

(5) Biella, *stat. malefic.* art. 16.

(6) Santhià, 1363. art. 97; Cfr. con l'art. 16 dello statuto penale di Biella.

pagamento al taglio della mano destra: lo stesso valeva per il mandante o per chi avesse in qualche modo dato aiuto all'assassino (1).

In Mongrando si fa invece la distinzione tra il caso in cui non sia o sia seguita la morte; nel primo pena è una multa, nella seconda si applicava il « jus comune », cioè, come sopra dissi, con ogni probabilità lo statuto di Biella (2).

L'adulterio non consumato era punito con una multa o colla berlina per un giorno seguita dall'amputazione del naso. La donna maritata perdeva la dote a favore del marito e soggiaceva alle pene legali che il marito chiedesse; se non pagava, era fustigata « per totam terram Bugelle ». Eccetto prova contraria non si intendeva mai commesso adulterio nolente la donna se in casa di essa; non si aveva adulterio se commesso con meretrice anche maritata. Chi favoriva l'adulterio era condannato ad una multa o alla fustigazione e poi all'amputazione del naso, eccetto che persona infamata da meretricio, la quale era punita con sola multa (3).

Il procurato aborto prima dei due mesi era punito con una multa o coll'amputazione della destra; dopo i due mesi l'uomo era decapitato, la donna arsa viva (4).

*
* *

Chi si rendeva reo di furto era punito con una multa e tenuto alla restituzione della cosa; se non pa-

---

(1) Biella, *stat. malefic.* art. 11; KOHLER, op. cit. pag. 331.
(2) Mongrando, 1517. art. 7.
(3) Biella, *stat. malef.* art. 23, 24, 27; KOHLER, op. cit. pag. 479.
(4) Biella, *stat. malef.* art. 21.

gava, colla fustigazione; in caso di prima recidiva la multa era duplicata si aggiungeva un giorno di berlina ed il bando colla pena di perdita di « membrum » (1). In caso di seconda recidiva la multa era aumentata e in caso di non pagamento si tagliava un piede; oltre tre furti si impiccava (2). È però da notare che per furto non si intendono quelli commessi nei campi per cui si applicavano gli statuti del danno dato di cui già sopra ebbi a dire.

Nello statuto penale troviamo lo stesso sistema di pene per quanto siano di molto aumentate e si procede con una minuzia veramente eccessiva. Abbiamo inoltre una maggiore elaborazione in cui ci si rendono noti alcuni elementi che però già prima dovevano esistere. Cosi la pena si applicava anche ai complici ed era esclusa nel caso di furto connesso in caso di necessità e di carestia o in quello verso un membro della propria famiglia, nel qual ultimo caso si era tenuti alla restituzione della cosa (3).

Nello stesso modo era punito il furto in Santhià ed in Mongrando dove si ripete quasi intieramente lo statuto biellese, limitando però sempre l'efficacia dello statuto in caso di un decreto ducale che a ciò provvedesse (4).

In caso di ricezione delle cose sottratte si era puniti con una multa di 100 soldi pp. e col sequestro delle cose.

---

(1) Nello statuto penale di Biella, art. 9, si chiamano membri « pes manus crus tibia occulus et nasus ac membrum virile et genitalia ». È probabile che questo valesse pure nello statuto biellese del sec. XIV che è di non molto anteriore al penale.

(2) Biella, *stat. sec. XIV.* art. 128, 129, 130, 139; KOHLER, op. cit. pag. 422 e segg.

(3) Biella, *stat. malef.* art. 29, 31.

(4) Biella, *stat. malef.* art. 29; Santhià, 1363. art. 91; Mongrando, 1517. art. 10.

Poi la cosa era posta « in crida » e si avevano due termini di 6 giorni, uno per intentare il giudizio e l'altro per addurre le prove; il procedimento era sommario. Se nessuno si presentava entro il termine, le cose venivano restituite. Lo stesso abbiamo nello statuto penale e in quello di Mongrando che, ancora una volta, copia quasi letteralmente lo statuto biellese (1).

In quanto all'incendio la pena è sempre la multa o, in caso di non pagamento, una pena corporale. Notiamo intanto che, dato che l'incendio assume spesso il carattere di danno dato ai campi, gli statuti tutti hanno tante e così gelose disposizioni, che già nello statuto del sec. XVI troviamo quasi raddoppiate le multe: in quello penale poi si giunge sino alla pena di morte, eccetto che per l'incendio dato ai boschi e a cose *capescentibus* per cui, oltre alle pene del danno dato si ha una pena corporale non mortale. In Mongrando, dove in genere le pene sono mitigate, si ha, oltre alla restituzione del danno, una multa; però è sempre ammessa la pena di diritto comune, corporale, forse quella dello statuto di Biella, eccetto speciali provvisioni ducali (2).

---

(1) Biella, stat. sec XIV. art. 131-138, *stat. malef.* art. 32; Mongrando, 1517. art. 11.

(2) Biella, stat. sec. XIV. art. 71-73, 79; *stat. malef.* art. 33, 34; Mongrando, 1517. art. 12; KOHLER, op. cit. pag. 410 e segg.

PROCEDURA CIVILE.

Piuttosto scarse sono le disposizioni di procedura civile negli statuti antichi ed in quelli che precedono la dedizione a Casa Savoia, ma pur tuttavia abbastanza notevoli da potere essere qui ordinatamente esposte. Incominciamo ad esaminare la parte giurisdizionale.

Varie notizie ci sono fornite dalle consuetudini, che ci danno modo di illuminare alquanto le questioni relative alla giurisdizione, specie riguardo alle lotte tra popolo e potere vescovile.

Nell'art. 21 delle consuetudini si dice che il vicario ed il rettore del Vescovo esercitavano la giustizia in materia civile e criminale e « *temporale regimen* » sulle terre biellesi, eccetto che per le cause non eccedenti cinque soldi papiensi, di cui giudicavano i castellani, i gastaldi ed i consoli. Noi non possiamo assolutamente datare questo articolo che rappresenta uno stato di fatto molto antico, come si rileva dall'essere concesso ai consoli un potere giudiziario ancora limitato e dall'essere questo articolo contradetto da altri punti delle consuetudini, contraddizione questa che si spiega o ammettendo che gli altri articoli abbiano di fatto abrogato questo caso, che rimarrebbe così senza efficacia o supponendo che fosse ancora in vigore in parte del biellese quando per Biella era già certo abrogato. E questo è forse vero, dato che l'art. 5 dà ai consoli piena giurisdizione « in ciuilibus et criminalibus » e che concede a loro la giurisdizione temporale « exbibendo iusticiam cuilibet conquerenti » (1). Cosicchè possiamo dire che acuitasi, collo

(1) Consuetudines, art. 52.

svilupparsi del Comune, la lotta tra Comune e Vescovo, questi abbia concesso prima un potere giurisdizionale limitato « vilibus casibus » non eccedenti cioè cinque soldi pp., e che solo poi abbia concesso piena giurisdizione ai consoli accordando loro di esigere banni dai forestieri, anche se delinquenti fuori del territorio biellese, e di giudicare dei forensi delinquenti in Biella (1). Però certo la curia vescovile si mantenne sempre, con quale giurisdizione non ci è lecito dire data la mancanza di documenti. Questo per Biella; per il resto del Biellese la giurisdizione vescovile non dovette essere ristretta solo a materie ecclesiastiche, poichè ancora nel 1339 troviamo che il « judex et vicarius domini episcopi Vercellensis de iusticia reddenda » ordina una esecuzione su beni di debitori del paese di Andorno (2).

D'altronde gli uomini di Biella godevano il privilegio di non essere tratti dalla curia del Vescovo a giudizio dinanzi ad altra curia che non fosse la biellese. E nelle vacanze della sede vescovile la giustizia era amministrata dagli « yconimi » indipendentemente dalla nomina di qualsiasi vicario in Vercelli. D'altro lato il potere giudiziario dei consoli dovette sempre andare crescendo, poichè il giudice ed i nuncii della curia vescovile giuravano davanti alla credenza ed ai consoli di rendere giustizia « legaliter », osservando cioè le consuetudini e gli statuti biellesi (3).

I consoli del comune formavano, secondo il sistema germanico, un collegio unico; i precetti di un console non potevano essere cassati da un altro, anzi un giudizio incominciato da un console poteva essere finito da

(1) Consuetudines art. 11, 26,
(2) Biella, Arch. com. *sub anno.*
(3) Consuetudines, art. 21.

un altro, fatto questo con cui si rileva già la tendenza ad un giudice unico. (1). In Biella e nel biellese non si riscontra mai un giudice eletto dai consoli per giudicare in loro assenza o vece, come in altre città d'Italia, e questo confermerebbe l'affermazione del Ficker (2), che in generale i consoli sono giudici e solo in via eccezionale nominano un rappresentante.

PROCEDURA CIVILE SOTTO CASA SAVOIA.

Una delle ragioni principali per cui credetti bene di scindere l'esame degli elementi procedurali in quelli anteriori ed in quelli posteriori alla dedizione a Casa Savoia deriva non tanto dalla novità delle norme da essa introdotte, che, per quanto notevoli, sono spesso una eco o una copia delle disposizioni antecedenti, ma quanto perchè il trovare ora un podestà sotto una forma e con una importanza affatto nuova nel biellese, rende utile tale distinzione.

Già ebbi a dire come prima della dedizione a Casa Savoia il podestà non abbia avuto alcuna influenza, probabilmente perchè, eletto dal Vescovo, non riuscì in quei tempi di lotte ad acquistare autorità maggiore (3). Invece sotto Casa Savoia troviamo così esteso il suo potere giurisdizionale, che veramente è da chiedersi a cosa servissero i consoli, dal momento che il podestà amministrava

---

(1) Biella, 1245. art. 29. Cfr. Lattes. *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*. pag. 84. Pertile. *Manuale VI*. pag. 224.

(2) Ficker. *Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschichte Italiens*, III. pag. 317.

(3) Vedi pag. 106 e segg.

completamente la giustizia non solo secondo gli statuti, ma anche secondo la consuetudine del luogo (1).

Però è da credersi che la sua prevalenza si esplicasse specialmente in materia criminale e per le materie civili, se non del tutto, giudicasse solo degli appelli. D'altro lato il podestà era completamente vincolato, agli statuti e gli era tolto ogni potere legislativo. Solo per crimini non compresi negli statuti, per disubbidienza, contumacia e « precepto contempto» poteva giudicare a proprio arbitrio sino a 10 libre pp. (2). Gli statuti del podestà ci danno poi varie norme sul luogo e sul modo con cui doveva amministrare la giustizia, norme che già sopra esposi (3).

La giurisdizione del podestà, dopo la dedizione, si estendeva alle terre biellesi di Andorno, Bioglio, Mosso, Mortigliengo, Zumaglia, Ronco, Chiavazza, Occhieppo Superiore, Sordevolo, Vernato, Pollone e Tollegno; però in alcune di esse, oltre ai consoli delle varie comunità, ritroviamo ancora i castellani episcopali che venivano pagati dal Vescovo e che non sappiamo quale potere giurisdizionale serbassero ancora, dato che delle cause criminali e civili giudicavano il podestà ed i consoli; delle cause ecclesiastiche il foro ecclesiastico di Biella e di Vercelli (4). E che questo ufficio importasse ancora un diritto feudale non è da ammettere, perchè nè in Andorno, nè in Zumaglia, i soli due luoghi in cui si ritrovino tali castellani, mai si ha traccia di tale diritto una volta che il Vescovo di Vercelli vi ebbe formalmente rinunziato.

---

(1) PIETRO SELLA. *Statuta Bugelle.* I. pag. 121 art. 3.
(2) PIETRO SELLA. *Statuta Bugelle.* I. pag. 127 art. 33.
(3) Ved. pag. 110 e seg.
(4) PIETRO SELLA. *Statuta Bugelle.* II. pag. 28. art. 6.

A Masserano ed a Crevacuore che, è noto, furono feudo prima dei Vescovi di Vercelli e poi dei Fieschi, troviamo pure un Vicario che aveva certo giurisdizione su ambi i sìti forse senza residenza fissa e probabilmente qui i consoli del luogo esercitavano solo un potere amministrativo e di polizia rurale che però ben presto dovette scomparire di fronte all'imporsi del potere feudale (1).

In Biella anche sotto Casa Savoia e malgrado dell'ampiezza dei poteri del podestà i consoli serbarono il potere nel conoscere le cause civili e criminali: così troviamo che essi possono giudicare di ogni causa non importante pena di sangue, riservata questa al podestà (2). Col tempo poi, col sorgere in Piemonte della Curia di seconda istanza a Vercelli, di quella residente a Torino e del prefetto pretorio e del governatore, come ebbi a dire sopra, l'autorità del podestà e dei consoli diminuì molto e si ridusse puramente ad una giurisdizione civile e penale in prima istanza, vincolata sempre dalle molte leggi procedurali di Casa Savoia, che difatto abolirono quasi del tutto il vecchio statuto.

*
* *

Passiamo ora ad esaminare il procedimento civile. Divideremo l'esposizione in due parti; una anteriore al dominio di Casa Savoia ed una posteriore, perchè così meglio spiccherà la completezza della legislazione di Casa Savoia in materia di procedura.

Due soli sono gli statuti biellesi anteriori alla dedi-

---

(1) Masserano 1461 art. 14. Fatti analoghi riscontriamo nelle piccole comunità dell'Appennino bolognese. Cfr. Palmieri. *Gli antichi vicariati dell'Appennino bolognese.* Bologna 1903, pag. 28. e cap. V e VI.

(2) Pietro Sella. *Statuta Bugelle.* II. doc. LXVII.

zione a Casa Savoia, quelli di Biella del 1245 e del sec. XIV e quello di Santhià del 1363. Questo ultimo è stato fatto in onore di Galeazzo Visconti, allora signore del Vercellese per cura del Vicario di Santhià Gabriele de Capris de Pozzolio, tortonese e del notaio Giovanni de Salatis. Però per quanto questo statuto, per la parte procedurale, non risulti troppo essere frutto consuetudini locali e sia, anche per la sua mole ed ordine, opera degna di ben maggior centro, pure non mi riuscí sinora di trovare in esso identità, nè analogia con altri statuti e neppure colle leggi procedurali viscontee che più oltre vedremo imitate dagli stessi ufficiali di Casa Savoia.

Non mi rimane quindi che esporre ordinatamente la materia statutaria.

∴

La citazione era fatta dal nuncio del comune, che non poteva citare una stessa persona « *nisi semel una die* », per evitare una troppo rapida dichiarazione della contumacia, come si sarebbe avuta ove non fossero stati osservati i termini stabiliti (1). Questo si ha anche perchè in Biella il nuncio non poteva citare senza commissione del giudice, mentre in Santhià, come nella maggioranza degli statuti, non si ha accenno alcuno a commissione di citazione da parte del giudice (2). Nel solo statuto di Santhià è menzionato il modo con cui veniva data la citazione, la quale, come pure in Biella, era consegnata o personalmente o alle persone della famiglia del citato o affissa alla porta della sua abitazione. La citazione doveva contenere soltanto l'ora della comparizione e il nome di colui che faceva citare (3).

(1) Biella, s. XIV, art. 100-102.
(2) Biella, s. XIV, art. 101; Santhià. 1363. art. 154.
(3) Santhià, 1363. art. 154, 161, 162.

Si dichiarava la contumacia al suono della campana, dopo la prima citazione se questa era stata fatta personalmente: a Biella occorreva la domanda dell'attore, a Santhià ciò non era richiesto (1). Se la citazione non era stata fatta personalmente, occorrevano tre citazioni prima di dichiarare la contumacia e poi si passava all'esecuzione. Se l'attore era contumace il reo era assolto e l'attore multato con due soldi pp. e nelle spese da rifarsi al convenuto (2).

Troviamo pure che l'attore dopo la prima citazione poteva, nelle cause sino a 20 soldi pp., far pignorare i beni del convenuto contumace, dato prima giuramento di calunnia (3). Era ammesso che il contumace potesse ricomparire in giudizio a proseguire la lite: il modo più usuale era quello di « purgare » la contumacia pagando la multa della contumacia. Nel caso che già si fosse passati ad esecuzione e fosse stata data la tenuta, varii erano i requisiti per essere riuditi. Notiamo però subito che questo riscatto dei beni in possesso tediale non é per nulla da confondersi col riscatto dei beni in tenuta, che poi passano, per prescrizione, in proprietà del creditore o col riscatto dei beni già definitivamente aggiudicati al creditore. Molti statuti pongono per solo requisito il pagamento delle spese; la massima parte, come quello di Biella, esige che, oltre al pagamento delle spese, si dia satisdazione « de parendo iuri, de suscipienda lite, de prosequenda litem usque ad finem » (4).

Lo statuto di Biella del secolo XIV è molto notevole

(1) Biella, 1245. art. 24, 25. s. XIV, art. 99, 179; Santhià, 1363, art. 154.
(2) Biella, s. XIV, art. 104; Santhià, 1363. art. 154.
(3) Biella, s. XIV, art. 103; Santhià, 1363. art. 158.
(4) Biella, s. XIV, art. 105.

perchè ammette l'opposizione di contumace (1). Di fatto entro un mese dalla sentenza o dalla esecuzione, il convenuto poteva essere udito e provare che il debito non era vero o già pagato. Qui siamo nel vero caso dell'opposizione di contumace, come la definisce il nostro codice di procedura civile, art. 474: « il convenuto non citato in persona propria può fare opposizione alle sentenze pronunziate in sua contumacia ». E questo è un fatto assolutamente nuovo nel diritto statutario (2). Al diritto romano era ignota l'opposizione contumaciale, ma era ammesso un rimedio ordinario contro le sentenze contumaciali nel caso d'involontaria contumacia o di contumacia *ex iustu causa*, ad es. per *officium legationis* o per *absentia reipublicæ causa* (3). La prima volta che troviamo l'opposizione contumaciale nettamente ammessa è negli statuti di Biella del sec. XIV. Questi stabiliscono che ogni contumace, entro trenta giorni dalla sentenza poteva comparire innanzi al giudice che l'aveva emanata per rinnovare la discussione sul merito della domanda giudiziale, ciò che corrisponde in tutto alla opposizione del nostro codice. Più tardi abbiamo una simile disposizione nello statuto di Strambino del 1438 e molto più tardi nello statuto di Stroncone, unici casi, a quanto finora mi consta (5).

---

(1) Biella, s. XIV, art. 106.

(2) Devo all'amicizia del dott. Alessandro Montani, che a lungo si occupò della opposizione contumaciale (*L'opposizione di contumace. Roma*, 1907), le notizie su di questo punto degli statuti biellesi, da cui il Montani potè dimostrare come tale istituto sia di origine medievale italiana e non romana o francese come molti sostengono.

(3) Pauli, *sentent.* V. 5. § 7 in fine; L. 7 § 12. Dig. IV. 4. L. I Cod. II. 54 (53) L. 10. Cod. VII, 43.

(4) Biella, s. XIV. art. 106, 107.

(5) Strambino, 1438. art. 41; Stroncone (Umbria), 1599. II. art. 7.

È bensì vero che il Lattes dice che nelle consuetudini lombarde è ammessa l'opposizione di contumace, cioè che questi può ripresentarsi in giudizio pagando le spese e dando idonea cauzione, parere cui si accosta pure il Pertile; ma qui si è nel caso della semplice purgazione di contumacia, cioè il contumace, prima che contro di lui si sia passato ad esecuzione definitiva, può ripresentarsi, come più sopra dissi, in giudizio (1). Veramente il Lattes aggiunge che a Como il contumace poteva fare opposizione anche quando i beni fossero stati stimati in aggiudicazione, in cui si può trovare un principio di opposizione contumaciale, ma è ben più completo e sicuro il caso dello statuto di Biella, dove il contumace può opporsi alla sentenza e non solo alla esecuzione.

Dopo la citazione l'attore esponeva in un libello le sue domande. Il libello doveva essere scritto, se il valore della causa eccedeva 60 soldi pp. e contenere il nome dei giudici, dell'attore; specificando se agiva a nome proprio od altrui, del convenuto, il motivo della domanda e la cosa che domandava, ma non vi si potevano proporre azioni. Erano però ammessi i libelli in cui si racchiudessero più cause di domanda o anche quelli in cui, senza specificare, l'attore dichiarava che una cosa od un diritto gli apparteneva (2).

Il termine per l'oblazione del libello era fissato dai giudici, come pure era fissato un termine di otto giorni per la risposta del convenuto. Se il reo in qualche modo ammetteva la domanda dell'attore, allora era condannato come se avesse confessato, altrimenti gli era dato un

---

(1) LATTES, *Diritto consuetudinario delle città lombarde*, pag. 116; PERTILE, *Manuale*. VI, pag. 532, nota 116.

(2) Santhià, 1363 art. 169, 170.

termine di 6 giorni per rispondere od opporsi al libello. All'attore allora competeva un altro termine di tre giorni o più, ad arbitrio del giudice, per rispondere e così poi ancora al convenuto ed all'attore spettavano altri termini di tre giorni. Entro questi termini dovevano sempre essere date le eccezioni dilatorie e perentorie e tutte quelle che potessero impedire la contestazione della lite (1).

Trascorsi questi termini, prima che si procedesse oltre o che il giudice sentenziasse, le parti potevano chiedere il « consilium sapientis ». Se le parti volevano il consiglio di savio, allora il vicario ed i consoli, fissato il salario del sapiente, le invitavano a dare i nomi dei sospetti e di coloro che avessero accettato: veniva scelto il nome su cui le parti erano d'accordo od altrimenti quello stabilito dal vicario o dai consoli (2).

La deliberazione del sapiente aveva poi valore di sentenza e doveva essere eseguita entro tre giorni dalla sua pronuncia: le parti non potevano opporsi, eccetto che se si fosse contravvenuto a qualche statuto. Però si poteva anche chiedere e da una sola delle parti, a proprie spese, il consiglio di savio su di una data questione e il vicario ed i consoli dovevano darlo, sotto pena di vedere colpiti da nullità tutti gli atti antecedenti. I savii, come pure gli arbitri erano tenuti a pronunciarsi « legaliter » e vi dovevano essere costretti dai consoli, eccetto che vi intervenisse giusta causa di scusa (3).

Dopo l'oblazione di libello, la lite si contestava e quindi si passava ad addurre le prove sui punti fissati

(1) Santhià, 1363. art. 171, 174.
(2) Santhià, 1363. art. 171.
(3) Santhià, 363. art. 192, 205.

nella contestazione. Però è ammesso un termine di 6 giorni per rispondere alle interrogazioni fatte da una parte sotto pena di essere dichiarati contumaci (1).

Contestata la lite, se una parte chiedeva all'altra il giuramento di calunnia, ambo le parti lo dovevano fare in forma solenne e ne veniva redatto atto: vi erano pure tenuti tutti coloro che rappresentavano un'altra parte (2).

Contestatasi la lite, le parti dovevano produrre le loro « posiciones »: esse servivano come prova e la parte alla quale erano rivolte doveva rispondere entro un termine di tre giorni affermando o negando: poteva però sempre essere sollevata l'eccezione di inamissibilità. Poi si aveva un nuovo termine, ad arbitrio dei giudici, per opporsi con prove alla risposta: se la risposta non era chiara si procedeva come se chi rispondeva fosse contumace: se non aveva voluto rispondere si riteneva per confesso. E per addurre prove si avevano due dilazioni di otto giorni prorogabili ad arbitrio dei giudici (3).

Le prove erano date, oltre che dal libello e dalle posizioni, che potevano condurre, come sopra dissi, direttamente alla sentenza, dalla confessione, dal giuramento, dall'esame dei testi e dalla produzione di scritture.

Se uno confessava di essere in qualsiasi modo obbligato verso di un altro, allora i giudici dovevano obbligarlo ad adempiere questa sua prestazione entro un termine da tre a venti giorni senza alcuna forma di procedimento e questa dichiarazione dei giudici equivaleva ad una sentenza con cui si poteva procedere ad esecuzione. La causa poteva essere anche decisa mediante il giura-

(1) Santhià, 1363. art. 172.
(2) Santhià, 1363. art. 175.
(3) Santhià, 1363. art. 176, 177.

mento offerto da una parte all'altra: se la parte richiesta di giuramento non giurava, era ritenuta rea; se una sola giurava ad essa si credeva senza prova in contrario (1).

La prova più importante e quella di cui più estesamente si occupano gli statuti era però sempre data dall'esame dei testi. Nei nostri statuti non si dice quale persone fossero ammesse a testi e quali escluse, ma solo si espone il procedimento nell'esame. I testi erano citati e tenuti a prestare giuramento, in forma solenne, di dire la verità e di non manifestare le loro deposizioni ad alcuno sino a che non fossero state pubblicate. I testi erano esaminati da un notaio che naturalmente doveva porre in scritto le deposizioni. Poi le parti erano citate a venire ad udire la lettura delle deposizioni e ad assistere alla loro pubblicazione, eccetto che le parti non avessero voluto addurre ancora altri testi, ciò che negli statuti doveva essere ammesso perchè non mai si trova stabilito il numero di essi (2).

Dopo prodotti i testi si aveva un termine di 8 giorni o più ad arbitrio dei giudici per addurre strumenti o scritture in prova. Non vi sono norme speciali per verificare l'autenticità delle scritture per cui si doveva certo ricorrere a disposizioni di statuti di luoghi vicini e molto probabilmente di Vercelli (3). Le sentenze, sia fossero state pronunziate da arbitri come dai giudici, tanto in contumacia di una delle parti che alla fine del giudizio, dovevano essere eseguite; altrimenti si procedeva ad esecuzione (4).

L'ordine od il permesso di pignorare era concesso

(1) Santhià, 1363. art. 166.
(2) Santhià, 1363. art. 178, 179.
(3) Santhià, 1363. art. 181.
(4) Santhià, 1363. art. 182.

dal giudice in iscritto e con esso solo si poteva procedere ai sequestri. E, come sempre e dovunque, era vietato di opporsi al pignoramento o di ricevere scientemente un pegno altrui sotto pena di multa: in Biella però troviamo ancora nel sec. XIV vigente il sistema del pignoramento personale senza intervento del nuncio, perchè si ha che i pegni tolti dovevano essere dati in custodia al chiavaro coll'obbligo di riprenderli entro l'anno « infra octavam sancti martini » secondo gli statuti antichi, « infra nativitatem domini » secondo quelli del sec. XIV, per poi procedere alla vendita, altrimenti il chiavaro non era più tenuto a risponderne.

Nel sequestro si procedeva prima sui mobili; mancando questi sugli immobili. Nel caso poi in cui si pretendesse che non vi fossero neppure immobili, o fosse sorta contestazione sul sequestro, allora si procedeva sommariamente come sempre. (2). Da quanto risulta dagli statuti, molto limitato è il divieto di pignorare, e gli statuti antichi lo limitano solo ai « guarnimenta » ed agli abiti necessarii; più tardi è pure vietato sequestrare beni di figli o di servi che loro non appartenessero, senza espressa licenza del padre o del tutore. Ad ogni modo questa limitazione è abbastanza notevole dato l'esteso numero di oggetti che gli statuti di solito vietano di pignorare (3). Era naturalmente vietato il pegno nei giorni di mercato ed in quelli della fiera di S. Bartolomeo. (4).

---

(1) Biella, 1245. art. 24, 28. s. XIV, art. 179, 180, 181, 184; Santhià, 1363. art. 159, 160; Cfr. PIETRO SELLA, *Statuta Bugelle*, I. pag. 119, *sacramentale servitorum.*

(2) Santhià, 1363. art. 153; LATTES, *Il procedimento sommario o planario negli statuti.* Milano, 1887. pag. 41.

(3) Biella, 1245. art. 344, 346. s. XIV, art. 185; PERTILE, *Manuale*, VI. pag. 840.

(4) Biella, s. XIV. art 115.

Il pegno era poi venduto, entro un mese dalla denuncia fattane al debitore a Biella, entro un termine minore a Santhià, all'asta pubblica al maggiore offerente; il superfluo del prezzo, soddisfatti i creditori, ritornava al debitore (1).

Poco ci è detto intorno al procedimento sommario che pure doveva essere largamente usato. In Biella non se ne enumerano i casi, ma si fissa la durata dell'istanza a 2 mesi: a Santhià invece lo si ammette per le cause di fitto, pigioni, per crediti a tavernieri, per cibi e bevande somministrate e nelle obbligazioni derivanti da giuoco (2).

Era sempre permesso l'appello tanto alle sentenze definitive che interlocutorie entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza; a Biella però era proibito l'appello a sentenze che si pretendessero viziate « pretextu sollempnitatis obmisse » (3). Era vietato, come sempre negli statuti, addurre nuove cause durante l'appello, eccetto che nel caso della dilapidazione dei frutti di cosa aggiudicata all'attore e nei casi di erede obbligato per testamento. A Santhià era ammesso un secondo appello senza però che lo statuto ci dia altri dettagli; negli statuti di Biella invece non ne abbiamo traccia (4).

*
* *

Ed ora passiamo a dire del procedimento sotto Casa Savoia. E subito ci imbattiamo nel decreto di Enrico Columberio, capitano di Piemonte nell'anno 1419,

(1) Biella, s. XIV art. 186, 187, 188; Santhià, 1363. art. 22.

(2) Biella, s. XIV. art. 113. Santhià, 1363. art. 185, 188, 190; LATTES, *Il procedimento sommario*, pag. 30, 43, 44, 55.

(3) Biella, s XIV. art. 114; Santhià, 1363. art. 183.

(4) Santhià, 1363. art. 185, 186.

già al tempo delle dedizioni biellesi a Casa Savoia, capitano di Santhià (1). A noi non è noto se questo decreto sia stato emesso per qualche speciale occasione, ma possiamo ritenere lo fosse anche solo per meglio disciplinare l'amministrazione della giustizia, di cui poco parlano gli statuti dei paesi biellesi.

Nel decreto è manifesta in molti punti l'imitazione del decreto di Gian Galeazzo Visconti « super abreviatione causarum civilium » (a. 1383) (2), imitato da varii statuti lombardi, identità che ben si comprende pensando a come tale decreto avesse da molto vigore nelle regioni o del novarese o del vercellese vicine alle biellesi ed alla molta frequenza d'uffici sostenuti dal Columberio in paesi i confinanti col territorio visconteo (3).

Scopo principale del decreto, che è veramente molto esteso, è anzitutto di abbreviare i termini delle cause e di diminuire le spese dei giudizii e delle esecuzioni, scopo a cui sempre miró ogni legislazione, ma che certo è più marcato nella legislazione Sabauda che in qualsiasi altra (4).

---

(1) Cfr. GABOTTO, *Gli ultimi Principi d'Acaia*. Pinerolo, 1897.

(2) *Antiqua ducum Mediolani decreta. Mediolani apud Jo. Baptistam et Julium Cæsarem fratres Malatesta*. 1654.

(3) Per l'imitazione del decreto visconteo da statuti lombardi, cfr. LATTES, *Studii di diritto statutario*. Milano, 1887, pag. 87.

Ringrazio poi il prof. Lattes per avermi segnalato la imitazione da parte del Columberio del decreto visconteo. Questa imitazione è completa negli articoli 1, 2, 3, 4, 25,26 del decreto del 1419. Con varie alterazioni, dovute più che altro a bisogni locali od a varianti che non escludono tale stretta identità, abbiamo imitati il proemio e gli art. 5, 6, 7, 9, 10. 11, 17, 18, 20.

(4) DUBOIN. *Raccolta delle leggi della Real Casa di Savoia*. V, pag. 193. Vedi in *Decreta Ducum Sabaudiæ. Augustæ Taurinorum*. 1586, i decreti di Jolanda del 6 febbraio 1477 e di Filiberto II del 30 giugno 1497. Cfr. SCHUPFER. *Manuale*, pag. 298

Il decreto di Columberio è veramente notevole non solo per la sua estensione, superiore a quella dell'editto Visconteo, ma anche per la sua completezza e coordinazione, qualità che non si ritrovano nei decreti di questo tempo dei Duchi di Savoia.

Esso stabilisce che i procuratori delle parti muniti di legittimo mandato dovevano comparire in giudizio nella prima udienza, sotto pena di contumacia. Contro il mandato v'era per opporsi un termine di due giorni. Nel caso che una delle parti non potesse, per timore di violenze da parte di potenti o per assenza, accettare un procuratore, allora il giudice nominava il procuratore e ne fissava il salario. Per l'assente poi v'era sempre un termine speciale di 20 giorni, come pure per i minori e per gl'incapaci. Per la citazione valevano sempre le norme già esistenti, però si ha che, nel caso di adizione d'eredità si doveva entro 4 giorni con citazione e proclama pubblico comparire per accettarla o respingerla (1).

Il decreto rende obbligatorio il compromesso, che già prima esisteva ed era usato ampiamente, e lo estende, oltre che al caso di liti tra parenti e vicini, anche a quello di lite « inter magnates uel ex qua scandalum posset oriri », caso frequente nella legislazione statutaria. Gli arbitri erano due per ogni parte; ve ne poteva però essere un'altro eletto da ambo le parti: l'istanza durava 60 giorni e nelle prove si usavano le forme del procedimento formale (2).

Nel procedimento formale, dopo la comparsa delle parti, l'attore offriva al convenuto il libello che era ammesso purchè « tolerabilis », cioè contenente i nomi del

(1) PIETRO SELLA. *Statuta Bugelle, II.* I. doc. XIX. art. 20, 21, 23-27.
(2) PIETRO SELLA. *Statuta Bugelle, II.* I. doc XIX. art. 30, 31.

giudice, delle parti, la cosa chiesta, la causa della domanda ed il giorno da cui si incomincia la domanda.

Dato il libello, l'attore doveva satisdare « de prosequenda lite », cosa che di genere nella legislazione statutaria è sancito doversi fare prima del libello: poi il convenuto aveva 8 giorni per rispondere al libello, — nel decreto visconteo un giorno — scorso i quali le parti avevano ognuno un mese – nel decreto visconteo 15 giorni per addurre le prove ed opporvisi —; poi si intendevano pubblicate, « ipso iure » le prove ed i detti delle parti. Era pure ammessa la delazione di giuramento e la produzione di scrittura secondo le forme usuali. Addotte le prove, venivano fissate le posizioni a cui si doveva rispondere, previo giuramento di calunnia, entro un termine di 3 giorni — da fissarsi dal giudice nel decreto visconteo — e, se non si rispondeva, si era ritenuti confessi (1).

E' da notarsi che le eccezioni dovevano sempre essere discusse in fine della lite, mentre in genere ciò avveniva anche prima della contestazione. Poi venivano pubblicati gli atti entro 10 giorni — 2 giorni nel decreto visconteo, — dopo i quali si aveva un termine di altri 12 giorni per addurre quei motivi che ancora si avessero. Il giorno dopo veniva pronunziata la sentenza, e, se le parti erano d' accordo, veniva concesso ancora un mese perchè regolassero tra loro la lite (2). Allora le parti o una di esse potevano chiedere il « consilium sapientis » a spese proprie; questi entro 8 giorni, dopo ricevuti gli atti della causa, doveva dare il proprio parere, secondo il quale i giudici erano tenuti a dare la

(1) PIETRO SELLA. *Statuta Bugelle, II.* I. doc. XIX. art. 5-9, 22, 28.
(2) PIETRO SELLA. *Statuta Bugelle, II.* I. doc. XIX. art. 10 12.

sentenza (1). Il termine per appellare era di 10 giorni — 4 giorni nel decreto visconteo —; per appellare bisognava « satisdare de prosequenda lite et de restituendis expensis »: l'istanza d'appello durava poi 40 giorni (2).

Il procedimento era sommario nei soliti casi di liti riguardanti minori, vedove, pupilli, poveri e nelle cause pie, purchè inferiori a 10 fiorini (3).

Nel sequestro si sequestravano prima i beni mobili, poi gli immobili, infine i « nomina debitorum ». Con ciò si veniva a rendere nulla la consuetudine secondo cui non si potevano sequestrare beni immobili di persone non abitanti nel paese, norma antichissima, sequestro al quale si poteva sfuggire solo col pagamento di una somma corrispondente. I pegni venivano depositati presso i consoli dei singoli luoghi e dopo 10 giorni erano venduti. Non erano pignorabili, come negli statuti antichi, i letti, le vesti, le armi e gli strumenti agricoli. Specialmente minute sono le norme riguardanti i messi comunali e gli ufficiali del podestà che solevano sequestrare oltre al dovuto ed esigere tasse specialmente elevate. Per essi quindi si fissa che occorre sempre un ordine scritto per procedere al sequestro, si limita il numero loro, e si obbligano a sequestrare solo se presenti o chiamati i consoli dei luoghi ed a seguire una minuta tassazione secondo i vari luoghi (4).

Notevoli sono le norme per l'arresto. Già negli statuti del podestà si ordina l'arresto dei debitori del co-

(1) PIETRO SELLA. *Statuta Bugelle. II.* I. doc. XIX. art. 14-16.

(2) PIETRO SELLA. *Statuta Bugelle. II.* I. doc. XIX. art. 17, 18.

(3) PIETRO SELLA. *Statuta Bugelle II.* I. doc. XIX. art. 19; LATTES. *Il procedimento sommario negli statuti.* pag. 21, 22.

(4) PIETRO SELLA. *Statuta Bugelle. II.* I. doc. XIX. art. 38-54.

mune e si vieta l'arresto anche per debiti civili durante i giorni di mercato (1). Nell'atto di dedizione, come già ebbi a dire, abbiamo che nessuno potesse essere arrestato per un debito in vece di un'altra persona, norma riconfermata il 6 agosto 1379 e con cui si veniva a porre argine al sorgere di rappresaglie private (2). Nel decreto di Columberio (3) si procede ancora innanzi, in quanto che si dichiara che nessuno potesse essere arrestato — eccetto che per delitto importante pena di sangue — senza previo giudizio o titolo esecutivo riconosciuto giudizialmente. Questo è l'ultimo stadio di sviluppo per cui dall'esecuzione privata, « more barbarico », si passa a quella giudiziale ed è forse uno dei maggiori titoli di benemerenza dell'editto del Columberio.

---

(1) PIETRO SELLA. *Statuta Bugelle.* I. pag. 128. art. 36; pag. 134. art. 60, 61; pag. 139, 140. art. 73, 78.

(2) PIETRO SELLA. *Statuta Bugelle. II.* I. pag. 8 art. 9 e pag. 11.

(3) PIETRO SELLA. *Statuta Bugelle. II.* I. doc. XIX. art. 34, 35.

DIRITTO FEUDALE.

Nel biellese il feudo non trovò, se ne eccettuiamo Masserano, un completo sviluppo; la signoria vescovile cedette ben presto al Comune e conservò solo una limitata influenza ed un potere quasi del tutto nominale; Casa Savoia, subentrata ai Vescovi di Vercelli, non ebbe, come vedemmo, che da adattarsi e riconoscere il Comune fin che questo durò ed a limitarsi ad esigere tributi che a malapena si possono dire di origine feudale. Le famiglie che troviamo nel secolo XV e poi con titoli feudali non hanno origine da famiglie signorili e quindi sono di poca importanza per la storia giuridica.

Dirò dunque prima dei rapporti feudali tra Biella ed il Vescovo di Vercelli, poi quel poco che sappiamo sulle altre terre Biellesi: infine quello che più specialmente riguarda Masserano.

***

Il Vescovo di Vercelli fu investito del biellese nel 882, come risulta da un diploma di Carlo il Grosso di quell'anno, investitura successivamente riconfermata con atti che non ci danno alcun particolare dettaglio e con cui è da ritenersi fossero concessi i soliti diritti feudali (1).

Nel 1160, colla creazione del Piazzo e colle concessioni seguitevi, il potere feudale del Vescovo, come vedemmo, ebbe a limitarsi alquanto di fronte alla na-

---

(1) *M. h. p. Ch.* I. 64.

scente organizzazione comunale; collo svilupparsi poi del Comune dovette egli limitare sempre più i suoi diritti. Così il 23 agosto 1225, Ugone di Sessa, Vescovo di Vercelli, investì i quattro consoli di Biella « nomine tocius comunis universitatis eiusdem loci de toto illo rivato et de omnibus illis multis quod et quas predictus dominus episcopus habet in saruo uel ei pertinet hoc est in toto poderio bugelle..... ad nomen recti et gentilis atque paterni feudi » (1); più tardi dovette pure cedere altri diritti, come risulta dalla consegna fatta l'11 maggio 1304 dai consoli di Biella al Vescovo dei feudi ricevuti, cioè del Piazzo, del ripatico, delle molte del Cervo e dei beni comuni avuti per cui il Vescovo esigeva un dato fitto (2). Erano compresi tra i beni comnni le alpi e le foreste « valalte et serramonde » che però poi dovettero esse pure passare al Comune, dato che l'art. 150 degli statuti di Biella del 1245, anteriore al 1312, le pone tra i beni comuni. Quindi esse sarebbero passate al Comune tra il 1304-1312.

Altri documenti non si trovano sino alle consuetudini, che dissi essere di verso il 1350, ma rendono noti vari particolari anteriori. Il Vescovo aveva in Biella un vicecomes ed un rettore che esercitavano « temporale regimen tocius ecclesie » e giudicavano delle cause superiori a 5 soldi papiensi, per cui erano competenti i castellani, i consoli dei singoli paesi ed i gastaldi del Vescovo. Anche qui si trova sempre palese l'influenza del Comune: così il giudice della curia giurava dinanzi alla credenza di rendere giustizia « fideliter » e di osservare le consuetudini di Biella; procedeva « per formam inquisitionis » solo nei sette delitti riservati al Vescovo dal-

(1) *M. h. p. Ch.* II. 1332-3.

(2) PIETRO SELLA. *Statuta Bugelle.* II. I., pag. 3, doc. II.

l'atto del 1160 e di cui era competente la curia vescovile; inoltre anche i nuncii del vescovo, « qui preerunt ad iusticiam reddendam », dovevano giurare in presenza dei consoli e del consiglio del Comune di rendere giustizia « bene et legaliter » (1). Nelle vacanze della sede vescovile gli « yconimi » esercitavano la giurisdizione spirituale e temporale, come anticamente i vicarii e gli amministratori della Chiesa, anche se a Vercelli si fosse costituito un vicario « in spiritualibus » (2). In questo stesso articolo si ha poi il seguente capoverso: « Eadem episcopali sede vacante Vicecomites suo iure in bugella exercent iurisdictionem ecclesie temporalem », che ritengo posteriore al resto, perchè mi sembra poco spiegabile una doppia giurisdizione temporale degli « yconimi » e del vicario, tanto più che, in generale, nella vacanza di una sede vescovile il vicecomite od il vicario continuavano ad avere la giurisdizione temporale. Inoltre a Biella vi era un vicario « in spiritualibus », come rappresentante dell'autorità spirituale del vescovo, mentre il vicario in « temporalibus » ne rappresentava la sovranità feudale. Il primo vicario « in temporalibus » noto è Catalano o Castellano de Mezauriliis e forse aveva attribuzioni uguali a quelle del vicecomite, anzi i due nomi possono essere stati usati per una stessa persona, tanto più che in generale il vicecomite venne poi chiamato vicario « in temporalibus » (3). E questo sembra essere confermato dal fatto che il vicecomite pare non fosse permanente, ma venisse dal Vescovo eletto ogni qual volta occorreva per la trattazione di affari speciali.

(1) Biella, 1245, art. 17, sec. XIV, art. 97.

(2) Biella. *Consuetudines*, art. 44.

(3) 1245-49, Arch. di Stato. Torino. Prov. di Biella. Mazzo I, n. 1. — POMA. *Gli statuti del Comune di Biella*, pag. 14. — GABOTTO. *Biella ed i Vescovi di Vercelli*, pag. 76.

E nel 1345 troviamo, unica volta a quanto sappia, delegato con questo nome Delfino di Casanova (1).

In quanto ai gastaldi poco sappiamo. Notiamo anzitutto subito che, a malgrado del completo sviluppo della vicinia, non troviamo mai i gastaldi quali esattori delle entrate comunali, come in Lombardia (2), ma sempre e in tutto essi appaiono essere ufficiali vescovili: giudicavano delle cause inferiori a 5 soldi e rappresentavano il potere vescovile nei piccoli centri. Però anche in Biella troviamo gastaldi e nel 1349 li abbiamo come incaricati di immettere il Vescovo in possesso dei beni dei defunti « ab intestato » (3). Quindi è naturale che, nelle vivaci lotte per le successioni « ab intestato » anche contro i gastaldi si svolgesse l'odio dei biellesi. Di fatto in un atto del 26 maggio 1360 (4) dato dal « castrum » di Occhieppo, con cui Giacomoto di S. Pietro di Biella vende una terra nel Piano di Biella, abbiamo che Giovanni Tardito castellano del castello di Occhieppo e gastaldo del Vescovo, ratifica la vendita, salvo il diritto del Vescovo e della terra di Vercelli. A tergo del documento una postilla del 1645 annotando una frase del documento « saluo iure domini episcopi et ecclesie vercellensis » dice: « salvo jure R.mi episcopi et ecclesie vercellensis, sed non de quo iure »; ne possiamo quindi dedurre che l'autorità del Vescovo in Biella era, già allora, scossa ed il suo gastaldo non si trovava più in Biella, ma nel castro di Occhieppo che rimase al Vescovo di Vercelli anche dopo la dedizione di Biella a Casa Savoia nel 1379.

---

(1) Biella. *Consuetudines*, art. 53.
(2) LATTES. *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, pag. 159.
(3) Arch. di Stato. Torino. Prov. di Biella. Mazzo I, n. 1.
(4) Arch. com. Biella. Terre biellesi, *sub anno*.

Quando il Vescovo, dopo la sua nomina, veniva a Biella, il chiavaro ed un console del Comune dovevano accompagnarlo, secondo l'uso feudale, reggendogli il cavallo per le briglie sino al « castrum », dove risiedeva il capitolo; il cavallo rimaneva poi al vicecomite. In questo articolo 53 delle consuetudini, come inciso, si dice: « Et Episcopum Manuelem de flisco duxerunt », riferendosi alla venuta di Emanuele Fieschi nel febbraio 1346 a Biella per transarre col comune sulla tanto dibattuta questione delle successioni « ab intestato »; ciò che, come sopra dissi, dimostra che il Comune fu riluttante a concedere questo onore e che però dopo si inserì l'inciso suddetto a conferma dell'uso feudale (1).

Altro non possiamo rilevare, data la poca influenza che il Vescovo potè esercitare sugli statuti e sulle deliberazioni del Comune di Biella; quindi non ci rimane che da esaminare la transazione del 25 aprile 1378 tra il Vescovo di Vercelli ed il Comune di Biella (2). Questo atto fu redatto durante la prigionia del Vescovo Fieschi nel castello di Montjovet nella Valle d'Aosta quando Casa Savoia agognava al dominio del Biellese, quindi assistiamo alla fine del potere vescovile in Biella derivata dalle molte concessioni fatte, per forza delle circostanze, dei proprii diritti feudali, dalle eccessive pretese vescovili e dalla potenza cui era giunto il Comune in Biella.

Questo patto però non va tanto considerato come una modificazione di diritti feudali preesistenti, quanto un patto stretto solo col Vescovo, come si prova dall'articolo che stabilisce che in caso di morte del Vescovo il patto era annullato. Però si tratta naturalmente di varii diritti del Vescovo e fu su questo punto che Casa Savoia,

(1) Biella. *Consuetudines*, art. 53. Vedi pag. 54, 55.
(2) MULLATTERA. *Le memorie di Biella*, pag. 65.

la quale aveva fatto sì che il Vescovo nominasse Ibleto di Challant governatore di Biella e delle terre di Andorno e Zumaglia, che erano state le principali nella ribellione, trovò il miglior modo per subentrare legalmente al Vescovo.

Con questo patto il Vescovo nominava ancora gli ufficiali locali, castellani e gastaldi, e questi esercitavano sempre il loro ufficio e riscuotevano i tributi dovuti dalle singole terre, sempre però sotto la sorveglianza del podestà di Biella, che impediva gli abusi e che era uno degli arbitri in caso di controversia. E qui è il punto più notevole di questi patti per cui il Vescovo colla nomina a Rettore, il che equivalse di fatto a Podestà, di Ibleto di Challant, impostagli da Casa Savoia, rinunzia di fatto all'esercizio della sua sovranità sul biellese che così rimane virtualmente a Casa Savoia.

Varii altri articoli riguardano la cessazione di rappresaglie e di esose esazioni per parte del Vescovo, ma sono per il nostro tema di poco valore. Passiamo quindi ad esaminare in altri atti come sia passato il potere feudale del Vescovo di Vercelli a Casa Savoia, riducendosi però quasi completamente ad un mero diritto di sovranità.

I patti di remissione dei diritti feudali del Vescovo sul biellese sono contenuti in un atto del 2 agosto 1386 (1): ad esso atto è quasi del tutto estraneo il Comune; agiscono solo il Conte di Savoia e Giacomo de Cavalli Vescovo di Vercelli e questo ben si spiega, perchè ormai ogni diritto feudale, colla dedizione a Casa Savoia, seguita mentre ancora vigeva l'atto del 25 aprile 1378, era passato dal Comune al Conte. Questa transazione ha solo lo

(1) PIETRO SELLA. *Statuta Bugelle*, II. pag. 27, doc. XII.

scopo di evitare reclami da parte del Vescovo per il quale l'atto 25 aprile 1378 aveva, come dissi, solo un valore transitorio: d'altronde il Conte è ormai detto possedere le terre biellesi: « ad manus nostras justo titulo possidemus ». L'unico punto da cui si rilevi un'ingerenza del Comune è dato dal primo articolo, in cui sei rappresentanti il Comune approvano l'atto.

Carattere generale di questi patti è non tanto di limitare i diritti vescovili, quanto di togliere gli abusi introdotti da Giovanni Fieschi ed in fondo questo è pretesto a gravissime limitazioni dei diritti vescovili. Così mentre si permette al Vescovo di riabitare in Biella, ciò che era stato vietato nel 1378 al Fieschi, d'altro lato il Conte si riserva il mero e misto impero su tutto il biellese con tutti i redditi annessi ed i diritti sui castra di Andorno e di Zumaglia i cui castellani erano pagati coi redditi del Vescovo, l'imposizione di focatico e di tributi ed ottiene la conferma del diritto di levare soldati, diritto che già era stato sancito nella dedizione di Biella ed anche ora il Vescovo approva. Però malgrado questi diritti di Casa Savoia è da notare che al Vescovo furono lasciati i proventi non solo delle terre vescovili, ma anche l'esazione del pedaggio e i vari emolumenti ad esso spettanti; il Vescovo potè poi disporre pure « roydis ad quos homines et subditi dicte ecclesie vercellensis teneantur consuetis », per cui è da ritenere che questo diritto non spettasse, come certo anteriormente, su tutti i biellesi, ma solo su quelli vincolati in qualche modo al Vescovo. D'altronde che non si volesse togliere al Vescovo il suo diritto, ma solo limitarlo e impedire ogni possibile tentativo di rivolta, è provato dalla clausola con cui egli non poteva esigere redditi per migliorare i « castra » biellesi e gli era poi del tutto

vietato di esigere tributi dalle terre di Verrua e di S. Germano, che, a causa del loro valore militare, erano di prima importanza per Casa Savoia. E questa menzione di due terre del tutto estranee alle biellesi, si spiega ricordando come questo patto abbia dovuto essere simile ad altri stretti appunto in occasione delle dedizioni delle terre vercellesi a Casa Savoia.

Con patto speciale il Vescovo rinuuzia poi ad ogni suo diritto sulle terre di Tollegno e di Miagliano che Giovanni Fieschi aveva preteso essere della Chiesa Vercellese, a noi non è noto quando, nè come, forse al tempo in cui da Andorno egli tentava di assoggettarsi Biella; ma l'assoluta mancanza di documenti su di questo punto ci rende impossibile il determinare bene questa questione che sarebbe stata assai interessante, tra altro per vedere quali fossero le pretese del Vescovo sui terreni comuni che il Comune di Biella possedeva in Tollegno. Notevolissimo è il modo con cui viene risolta la questione delle successioni « ab intestato » che, come dissi, furono una delle maggiori cause della dedizione di Biella a Casa Savoia, successioni alle quali il vescovo non aveva alcun diritto: Biella viene espressamente dichiarata esente da ogni obbligo ed il Vescovo è dichiarato avere diritto alle successioni solo « quando contingent racionabiliter ».

Assai importante è l'obbligo del Vescovo non solo di approvare tutte le concessioni di Casa Savoia a Biella, ma anche di confermare tutte le concessioni feudali fatte ai biellesi e specialmente l'investitura del Piazzo (1), perchè ci prova che non solo il Vescovo Fieschi aveva revocato ogni concessione ai suoi vassalli ribelli, ma

---

(1) Tali concessioni vennero spesso riconfermate; Cfr. PIETRO SELLA. *Statuta Bugelle, II* I. doc. XLVI, XLVII, XLIX, L.

anche che tale revoca non era stata mai tolta sino all'atto attuale. E questo carattere non solo di cessione di diritti feudali al Vescovo, ma anche di pacificazione, è una delle caratteristiche di questo patto in cui si rimettono pure tutte le ingiurie e le offese arrecate dai Biellesi al Vescovo, indice della politica apparentemente pacifica di Casa Savoia.

*
* *

In quanto alle altre terre feudali quasi nulla sappiamo. Per ciò che riguarda le lotte col vescovo e le conseguenze sui diritti feudali di queste gli stessi documenti e ciò che dissi riguardo a Biella vale pure per gli altri paesi, almeno per quanto ci è dato di sapere.

Per l'epoca anteriore al 1300 un solo documento, a quanto mi consta, ci resta e si riferisce ad Andorno. È del 10 aprile 1187 membranaceo, non originale, ma autentico e si trova nell'Archivio Gromo-Ternengo (1).

---

(1)Di questo atto sussiste un'altra copia cartacea di scrittura moderna. Ne do il testo includendo tra parentesi le varianti della seconda copia.

Anno dominice incarnationis millesimo centesimo octuagesimo septimo calendas aprilis (decimo kalendas aprilis) indictione quinta. per lignum quod sua tenebat manu (manus) Dominus Brunus de Blatino innestiuit Octobonum (Othobonum) et Arditionum a nomine nepotibus suis et ottonem (othonem) filium quondam Barberij (Bartolomei) a nomine fratribus suis nominative de tota illa decima quam ipse habet in loco (luoco) et fundo Andurni et in eius territorio pertinenti per rectum et paternum feudum eo modo scilicet ut ipsi (ut ipsi scilicet) Ottobomus (Otthobomus) et Ardicionus et nepotibus suis (et nepotes sui) et Otto (Otho) et fratres eius et heredes (eredes) eorum et cui dediderint habeant et teneant istam decimam per rectum et paternum feudum et faciant ad usum recti feudi et paterni quicquid voluerint sine contradictione istius Bruni sive eius heredum (suorumque heredum) et cum eorum defensione (diffensione) ab omni homine cum (causa) ratione (et ratione). Actum in Palacio (in Plazzo)

Con esso Bruno di Blatino investì i nipoti suoi Ottobono ed Ardizzone e Ottone, figlio di Bartolomeo, della decima che aveva « in loco et feudo Andurni per rectum « et paternum feudum ». L'atto è dato dal Piazzo « in « curia istius Ardicionis de Col de Capra ». Anzitutto non possiamo identificare le persone, che non troviamo in nessun altro documento, ma vediamo che si tratta dei Codecapra, nota famiglia biellese da cui discesero prima i Gromo e poi i Ternengo e l'atto è datato dalla loro casa o corte, come dice la parola « curia » che non è affatto da prendere nel senso usuale di tribunale, ma in quello meno frequente di corte o di manso. (1) La decima che essi Codecapra possedevano in Andorno doveva essere certamente stata data loro dal Vescovo di Vercelli che le aveva per concessione imperiale, altro non si può dire.

Bugelle in curia istius Ardicioni (Ardicionis) de Col de Capra. Iste Brunus hanc Cartellam (Cartelam) fieri precepit Interfuerunt testes Magister Albertus et Petrus Caratus et oto (otho) Dasto (d'Aste) et vivianus Braninus. Ego Tebaldus (Thebaldus) Notarius sacri Palatii hanc Cartellam (cartam) tradidi et scripsi.

Ego Henricus notarius authenticum huius exempli vidi et legi et sicut in eo continetur sic et in isto legitur esemplo nihil addito vel dempto preter in compositionem litterarum vel silabarum et preter litteras vel silabas plus minusve hic ideo me subscripsi. Ego Jacobus notarius authenticum huius exempli vidi et legi et sicut in eo continebatur ita in isto legitur exemplo nihil preter litteras vel silabas addito vel dempto plus minusve et ideo me hic subscripsi.

Ego Vivianus notarius authenticum huius exempli vidi et legi sicut in eo continebatur sic in isto exemplario nichil adito vel dempto preter litteras vel sillabas preminusve *(sic)* Ideo me subscripsi.

Nella seconda copia dopo la sottoscrizione del notaio Tebaldo si ha: Ho estratto la presente copia dal proprio originale io Amedeo Piazza di Ivrea Notaro Ducale in Torino residente et per fede mi sono qui manualmente sottoscritto. *Piazza.*

Della quale copia suddetta ho fatto la soprascritta tenorizzazione instante l'Ill. Signor Conte Guido Gromo in cui mani si trova essa copia, io notaro in fede manualmente sottoscritto. *Bruno.*

(1) Du Cange. *Glossarium.* sub voce *Curia.* 5, 6.

Notiamo però che essendo l'atto del 1187, quando il Comune di Andorno non era ancora sorto, — le prime traccie si hanno nel 1263, — il trovare una famiglia feudale non osta per nulla alla mia affermazione che nel Biellese, Masserano eccettuato, non vi fossero feudatarii, se non molto tardi quando ormai non si può più parlare di feudo, ma solo di nobiltà, perchè tale affermazione non si estende naturalmente all'epoca precomunale in cui vi potè essere qualche famiglia privilegiata, la quale però col sorgere del Comune dovette essere tanto presto assorbita da non lasciarne affatto traccia, sì che non vedo proprio come nel Biellese possano avere dato origine al Comune dal momento che solo in questo caso le troviamo esistenti. D'altronde anche in Andorno mai troviamo, nei pochi documenti riferentesi in qualche modo al tempo in cui si vede formarsi il Comune, nè quando questo è già formato, traccie di diritti feudali che non fossero quelli non sempre reali del Vescovo di Vercelli: di speciali famiglie non vi è traccia.

Ad ogni modo la presenza di un solo documento così poco esteso non ci permette altre affermazioni.

*
* *

Passiamo ora a dire di Masserano, l'unico luogo del biellese in cui si trovi veramente un feudo del tutto sviluppato. Biella e la massima parte del biellese, per quanto sotto il Vescovo di Vercelli, seppero ben presto sorgere a Comune in modo da rendere solo nominale ogni atto feudale del Vescovo; Masserano invece passò colla vicina Crevacuore in feudo dei Fieschi dopo un lungo periodo di dominazione vescovile, prima che, da piccolo centro che era, potesse organizzarsi ed imitare i movi-

menti comunali dell'epoca, quindi molto tardi troviamo che il popolo si pone in lotta col signore feudale.

Però già in tempi molto antichi abbiamo che il Vescovo Ugucione, nel 1169, donò ai Canonici di S. Eusebio a Vercelli i suoi diritti nei territorii di Masserano e Curino « nihil inde retento, praeter Castellantiam et spaldos et fossata et hostium et battaliam et fidelitatem comunem Vicinitatis, quae exceptata non in meo aliquo speciali dominio, sed quia spectant ad Viciniam ». (1) — Il Mandelli, non conscio del significato della parola *vicinia*, l'aveva fatta corrispondere a vescovado. Invece senza dubbio dobbiamo ritenere, come ben rende chiaro la frase « quia spectant ad Viciniam », che nel 1169 a Masserano la vicinia si fosse già così solidamente formata da avere non solo un vincolo di giuramento comune a tutti i membri della vicinia, ma anche diritti più estesi. Così i vicini erano vincolati da obblighi di « castellantia » e di « spaldi » e di « fossata », che dobbiamo ritenere essere obblighi di guayta, di riparazione del castello, delle sue mura e dei fossi di questo castello che, come sopra dissi, spesso appare come edificato esclusivamente dai vicini. E che cosi si deva intendere ci è dimostrato, ad es., da una carta del 1167 (2) in cui si dice: « Absolvimus homines de Lemonte et Civenna, ut non teneantur esse de vicinancia hominum de Bellasio, neque per Castellanciam, vel fodri dationem... » In quanto poi alle parole « hostium et battaliam » credo si deva intendere obbligo e diritto di sorvegliare la porta e qualche parte specialmente fortificata detta « battalia » e non ritengo si possa in nessun modo dare altro senso a questi vocaboli. In-

(1) MANDELLI. *Il Comune di Vercelli nel m. e.* I. pag. 241.

(2) MURATORI. *Ant. ital.* to. 4°, col. 39. DU CANGE. *Glossarium.* sub voce *Castellum.*

somma i vicini di Masserano si erano organizzati a difesa in un piccolo centro, uniti dal vincolo del consueto giuramento vicinale, ed il Vescovo non poteva vantare alcun diritto a questo riguardo: però gli doveva restare certo completa l'autorità sul territorio masseranese.

Per lungo tempo non abbiamo notizia alcuna di Masserano. Solo nel 1340, 17 febbraio, il podestà di Vercelli concedette ai sindici di Masserano il mercato ogni mercoledì (1). Ricordando poi come la concessione del mercato fosse una delle prime che venisse fatta e che nel documento si parla del vico di Masserano, così dobbiamo conchiudere che Masserano non era ancora assurto a Comune. Questo si ebbe solo quando, per urto di interessi tra il Vescovo di Vercelli ed i masseranesi, forse non ignari delle varie ribellioni che il biellese ordiva contro il Vescovo, si dovette venire ad una transazione che si può veramente dire la base degli statuti posteriori. Questa transazione è del 1379. Parte apparentemente essenziale vi ebbero il governo tirannico di Giovanni Fieschi e forse l'opera di agenti di Casa Savoia; ma il punto principale di queste discordie, senza dubbio gravi, è da ritenersi nel conflitto d'interessi tra il Comune ed il Vescovo. E l'intonazione di questa transazione, come di tutte le altre biellesi, é favorevole al Comune. Così se pure da un lato si concede al Vescovo di possedere case intorno al castro, che sempre apparteneva al Comune, dall'altro il Vescovo deve pagare le taglie poste dal Comune e non può imporre tributo alcuno, neppure in natura, non può adire eredità, nè pretendere

(1) *Statuta Vercellarum*. Impressa per Io. Mariam de Peliparis de Pallestro. MCCCCCXLI. fo. CLXV e segg.

diritti alcuni su doti, e deve pure lasciare piena libertà ai masseranesi di uscire ed entrare nel territorio. Notiamo infine che il Vescovo rinunzia pure ad ogni diritto sui boschi, salvo quello di Saluggia, che pertengono del tutto alla comunità e che nel bosco vescovile i comunisti hanno sempre diritto di pascere, e di far legna. E qui troviamo ancora, benchè in epoca tarda, confermato che i beni comuni non furono mai esenti dagli oneri che arrecavano i diritti dei comunisti.

Questi elementi si ritrovano poi tutti negli Statuti di Masserano. Però mentre lo statuto del 1461 è solo una compilazione di varie norme di diritto pubblico e privato, quello del 1492 torna ad assumere il carattere di transazione tra il signore feudale ed il Comune. Signori feudali erano Lodovico e Giorgio Fieschi condomini, che dovettero, come tutti quelli della loro famiglia, certo essere inclinati a tirannie. E che così fossero lo prova a perfezione la rubrica 7 dello statuto del 1492 « ad saltandum » con cui i domini dichiarano di non obbligare gli uomini di Masserano a mandare le figlie « ad corezandum, vel festezandum, vel aliquod aliud faciandum ». E qui si hanno i soliti divieti di adire testamenti, anche ab intestato, di forzare a matrimonii e pretendervi sussidii, di imporre taglie e di sottrarsi al pagamento di quelle imposte dal Comune, di imporsi ai giudici, di obbligare a fitti, a vendite, e contratti non dovuti, angherie tutte comuni al tempo ed a cui il Comune di Masserano aveva più volte tentato di sottrarsi. (1). Ma la scarsità del sito, la tarda epoca del sorgere di questo comune son tutte

(1) Masserano, 1492, art. 2-5, 8, 10, 15, 20, 25, 26, 33, 34. Divieti analoghi si trovano pure nello statuto di Crevacuore del 1528 (art. 2-5, 8, 9, 13, 19), che però, è da notarsi, non presenta identità con quello di Masserano, per quanto l'origine d'entrambi debba ritenersi comune.

cause che ben presto spensero ogni ribellione ai signori feudali e li lasciarono padroni assoluti.

Così in Masserano si racchiude tutta la povera storia del feudo nel biellese che, chiuso tra i monti, sfuggì quasi del tutto ad una effettiva signoria.



ERRATA CORRIGE.

Pag.	4			*linea*	4	Dubo in	*leggasi*	Duboin
»	7	*nota*	3	»	5	formo'a	»	formola
»	17			»	27	scostano	»	scosta
»	21	»	2	»	1	*Kullus*	»	*Kultus*
»	24			»	26	vie	»	vicinie
»	32			»	16	ellecto	»	ellectio
»	40			»	3	doe	»	due
»	40	»	1	»	13	in honesto	»	inhonesto
»	73			»	19	disobbedienza, alle	»	disobbedienza alle
»	77			»	10	fiochonus	»	fiochonum
»	86			»	7	espostagli, la	»	espostagli la
»	94			»	16	trascorso	»	trascorsi
»	116			»	8	ecceptis	»	acceptis
»	118			»	5	cuore	»	tutore
»	134			»	11	decorum	»	de eorum
»	134			»	25	Gubaido	»	Gabaido
»	149			»	19	uizati	»	wizati
»	160			»	23	st.	»	statuti
»	189			»	6	quale	»	quali

4-

